

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA



REGIONE
TOSCANA



Rapporto Annuale Regionale 2006

TOSCANA

Rapporto Regionale 2006

Direttore Regionale: Roberto Nardecchia

Redazione:

Michele Campo

Carmela Lisi

Hanno collaborato

Per l'INAIL

Rosanna Arnone
Vincenzo Maria Calabretta
Alberto Costantino
Anna Vita Foschetti
Paolo Guidelli
Marco Lucchesi
Eleonora Mastrominico
Giuseppe Quartararo
Attilio Ranieri
Claudio Ripoli
Grazia Tigli

Per la Regione Toscana

Alberto Baldasseroni
Lionella Bardazzi
Stefano Biondini
Antonella Ciani Passeri
Antonella Giardina
Marco Masi
Cecilia Nannicini
Stefano Rosignoli
Francesco Vigiani

Grafica e stampa a cura di Antonio Gaggioli e Mauro Paoli

Stampato il 5 dicembre 2007 presso Centro Formazione INAIL Villa Tornabuoni Lemmi – Firenze

Rapporto Annuale Inail Toscana 2006

Indice

Relazione Introduttiva	5
Sezione 1 – Il contesto socio-economico ed andamento infortunistico <i>a cura di Stefano Rosignoli e Rosanna Arnone</i>	
1.1 Il quadro macroeconomico internazionale e nazionale	9
1.1.1 Il quadro macroeconomico toscano	10
1.1.2 Il mercato del lavoro	13
1.1.3 La demografia imprenditoriale	15
1.2 L'andamento delle imprese in Toscana	17
1.3 L'andamento infortunistico in Toscana	19
1.3.1 Il rapporto tra il fenomeno infortunistico e i lavoratori extracomunitari	21
1.3.2 Il rapporto tra il fenomeno infortunistico e le categorie di lavoratori	21
1.3.3 Indici di frequenza	24
Sezione 2 – Monografie	
2.1 L'infortunio in itinere:la più recente giurisprudenza <i>di Alberto Costantino</i>	28
2.2 Le malattie professionali definite in Toscana nel quinquennio 2001/2005: evoluzione, nosologia, rischi. <i>di Alberto Baldasseroni e Vincenzo Maria Calabretta</i>	46
2.3 Lo sport per l'integrazione <i>di Anna Vita Foschetti</i>	54
2.4 Buone Pratiche per "alleggerire il carico" <i>di Eleonora Mastrominico</i>	59
2.5 Gli Infortuni Mortali : analisi dei comparti più rappresentativi <i>di Grazia Tigli, Claudio Ripoli, Paolo Guidelli e Attilio Ranieri</i>	62
2.6 La sicurezza nel lavoro e l'intervento operato dalla legge regionale n.38 del 13 luglio 2007 <i>di Francesco Vigiani, Giuseppe Quartararo, Antonella Giardina</i>	66
2.7 Il progetto regionale per la mappatura delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon <i>di Stefano Biondini</i>	73
2.8 La prevenzione nel comparto agroforestale:i piani mirati sulla tutela della salute dei lavoratori in agricoltura, selvicoltura e florovivaismo del Piano sanitario regionale 2005-2007. <i>di Marco Masi, Cecilia Nannicini</i>	76
2.9 Sicurezza nella manutenzione delle coperture di edifici <i>di Marco Lucchesi</i>	83

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Negli ultimi anni, in Italia, si è andata sempre più consolidando la convinzione che investire nella salute e nella sicurezza dei luoghi di lavoro costituisca, oltre che una rilevante questione etica, una scelta strategica per migliorare la competitività delle imprese.

Ridurre i costi sociali legati agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali significa infatti contenere le diseconomie ma significa anche creare valore.

E' in questo contesto che l'impegno dell'Inail e della Regione Toscana nell'interpretare la propria "mission" si qualifica sempre di più come un patto per la sicurezza, nella consapevolezza che solo dal coinvolgimento della pluralità dei soggetti che operano in tale ambito possa derivare un miglioramento concreto delle condizioni di vita, lavorativa e sociale, dei lavoratori.

Ciò spiega il nostro continuo impegno, in linea con quanto di recente ribadito dalle più alte cariche dello Stato, volto a promuovere ed incentivare in sinergia con gli altri soggetti che si occupano della materia, la cultura della sicurezza, intesa come un valore etico e sociale, e sempre più interpretata in una logica di tutela integrale dei lavoratori, anche nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali.

La riduzione del premio assicurativo per quelle aziende che, superando l'approccio culturale del mero rispetto delle norme cogenti, attuino volontariamente interventi organizzativi volti ad aumentare ed a migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l'adozione di buone prassi e la promozione di attività di partenariato; gli accordi con le realtà produttive specifiche, quali ad esempio i distretti industriali, volti alla costruzione di una rete tra le differenti filiere produttive sono gli strumenti che consentono di ampliare il dialogo fra i vari attori del sistema sociale, sviluppando sinergie per la definizione di forme progettuali condivise con le parti sociali e con le Istituzioni.

E' a tutti ben noto come il sistema economico italiano si basi su una miriade di piccole e piccolissime imprese ed è anche noto che le piccole imprese non sono in grado di competere da sole sui mercati internazionali. Solo la Pubblica Amministrazione con la sua rete di protezione sociale e di garanzia dei diritti può concretamente supportare l'attuale sistema. Le attività di prevenzione richiedono infatti, per la loro stessa natura, collaborazioni tra professioni diverse e sinergie di ruoli e competenze volte sempre di più in direzione di una dimensione locale, "vicina ai problemi", e verso impegni di coordinamento ed integrazione.

In questa logica: la conoscenza del dato infortunistico e delle malattie professionali, la concreta attuazione delle norme in un contesto economico sociale molto frammentato, il coordinamento e il controllo delle attività in ambito regionale; il modello organizzativo degli Enti, sono elementi fondamentali per la “gestione” della sicurezza.

E' in questa linea che si indirizza la nuova legge sulla sicurezza del lavoro del 3 agosto 2007, n. 123 che prevede, tra l'altro, concreti aspetti di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori quali ad esempio la nascita degli RLS territoriali di comparto, ovvero sistemi di gestione della sicurezza studiati per le piccole e medie imprese , nonché sistemi di coordinamento e di controllo nell'applicazione delle norme, riservati in primo luogo alle Regioni. Ma soprattutto una legge che si pone l'obiettivo di promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro anche all'interno delle attività scolastiche ed universitarie e nei percorsi di formazione.

Regole nuove, controlli, attività di prevenzione, coordinamenti che vanno ad incidere su un mondo produttivo in continuo e tumultuoso cambiamento. Le nuove tecnologie spingono sempre più lavoratori ad uscire dalla fabbrica per essere più vicini al “mercato”, al cliente, fornendo valore aggiunto in termini di servizi. Ciò cambia il problema della sicurezza; se cambia la catena del valore cambia il rischio e la vecchia “sicurezza” diviene inefficace.

Nei prossimi anni dovremo quindi confrontarci con nuove regole, nuove esigenze, nuovi rischi, saremo in grado di vincere solo se sapremo mettere da parte i personalismi di bandiera per affrontare con le necessarie sinergie una sfida che è nell'insieme etica ed economica e che è divenuta snodo fondamentale dell'ammodernamento del nostro Sistema Paese.

Roberto Nardecchia,
INAIL

Marco Masi,
Regione Toscana

Sezione 1

Contesto socio-economico e andamento infortunistico

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO

di Stefano Rosignoli

1.1 Il quadro macroeconomico internazionale e nazionale

Dopo la fase espansiva dell'economia mondiale registrata nel 2004 e 2005, le previsioni sul commercio internazionale relative al 2006 avevano inizialmente manifestato segni di rallentamento: i timori di bassa crescita erano principalmente legati alle fluttuazioni del prezzo del petrolio e alla riduzione del saldo commerciale, unita alla crisi del mercato immobiliare negli Stati Uniti, nel corso dell'anno però tali paure si sono gradualmente ridimensionate e le previsioni sono andate aumentando arrivando a registrare in consuntivo una espansione effettiva del commercio mondiale del +9%. (Negli Stati Uniti il pil è cresciuto del +3.3% ed in Giappone del +2.2%).

Se nel 2005 l'economia italiana ed ancor più quella toscana non erano riuscite ad approfittare di queste dinamiche internazionali, nel 2006 se ne sono avvantaggiate. L'intera area EURO ha tratto vantaggio dalla dinamica mondiale registrando una crescita di +2.7% trainata inoltre anche dalla crescita dei consumi interni. L'Italia, pur rimanendo al di sotto della media europea ha registrato un tasso di crescita dell'+1.9% e la Toscana dopo quattro anni in cui la dinamica media si è attestata al +0.2% ha finalmente registrato un tasso di crescita del pil di +1.7%.

Tab 1.1 Conto risorse impieghi Italiano in milioni di euro correnti - var. a prezzi concatenati

AGGREGATI	2004	2005	2006	2005/2004	2006/2005
PIL	1,390,539	1,423,048	1,475,401	0.09%	1.87%
Importazioni di beni e servizi fob	329,944	357,784	408,480	0.34%	4.49%
RISORSE	1,720,483	1,780,832	1,883,882	0.14%	2.40%
Consumi delle famiglie	826,105	848,864	885,686	0.42%	1.64%
Spesa PA e ISP	281,310	296,027	305,272	1.54%	-0.26%
Investimenti fissi lordi	285,084	292,621	306,605	-0.48%	2.33%
Variazione delle scorte e oggetti di valore	3,937	1,186	6,426	-	-
Esportazioni di beni e servizi fob	324,047	342,134	379,893	-0.32%	5.24%
IMPIEGHI	1,720,483	1,780,832	1,883,882	0.14%	2.40%

Fonte: ISTAT

La spinta positiva è da imputare al saldo estero, che dopo un anno negativo (il 2005), causato dalla bassa competitività internazionale in termini di prezzi è tornato a crescere con esportazioni aumentate del +5.24% (contrapposte ad una crescita più lieve delle importazioni pari al +4.49%). Anche i consumi interni delle famiglie ed ancor più gli investimenti, hanno contribuito positivamente alla fase espansiva, mentre la pubblica amministrazione ha giocato il ruolo anticiclico aumentando i propri consumi in fase stagnante (nel 2005) e diminuendoli in quest'ultimo anno di crescita.

1.2 Il quadro macroeconomico toscano

Dal punto di vista regionale, la fase di stagnazione/recessione che ha dato i primi suoi segnali nel secondo semestre del 2001 e si è prolungata fino a tutto il 2005, ha ceduto il passo ad una fase di crescita nel 2006, di poco inferiore a quella italiana¹.

Tab 2.1 Conto risorse impieghi toscano in milioni di euro correnti e variazioni a prezzi costanti


	2004	2005	2006	2005/2004	2006/2005
PIL	93,313	94,848	98,736	-0.30%	1.66%
IMPORT REGIONALI	39,437	39,608	41,428	-0.69%	2.32%
IMPORT ESTERE	22,428	24,065	26,772	-1.19%	4.90%
RISORSE	155,178	158,520	166,936	-0.53%	2.31%
CONSUMI FAMIGLIE	56,964	58,543	61,053	0.40%	1.70%
CONSUMI PA	17,575	18,494	19,072	1.25%	-0.35%
INVESTIMENTI	17,781	18,298	19,025	-0.72%	2.01%
VARIAZIONE SCORTE	166	81	360		
EXPORT REGIONALE	38,919	39,151	40,815	-1.06%	1.86%
EXPORT ESTERO	23,775	23,959	26,611	-3.05%	6.06%
IMPIEGHI	155,179	158,524	166,934	-0.52%	2.31%

Fonte: Stime IRPET

Nel 2006 la variazione del PIL toscano è risultata di +1.66%, positivo anche se inferiore alla media italiana ed a quella dell'area EURO.

Il risultato è principalmente da imputare all'incremento dei consumi interni delle famiglie (grazie alla crescita delle presenze turistiche) e degli investimenti, entrambi in linea con la buona dinamica italiana.

Tab 2.2: Contributi percentuali alla crescita del PIL Toscano nel 2005 e 2006




Fonte: Stime IRPET

I maggiori contributi positivi alla crescita del pil sono da imputare alla spesa delle famiglie ed agli investimenti rispettivamente del +1% e del +0.4%. La dinamica del saldo commerciale estero che aveva preoccupato nel 2005 è tornata a crescere contribuendo con un +0.3%: sarebbe stato particolarmente preoccupante un ulteriore anno negativo contestualmente alla lunga fase espansiva del commercio mondiale. La spesa della PA ed il saldo commerciale

¹I dati di contabilità regionale sono stati rivisti dall'ISTAT a partire da gennaio 2007 (per i cambiamenti avvenuti nelle metodologie di stima), per questo motivo i livelli degli aggregati nel conto risorse impieghi regionale ed in parte anche i loro tassi di variazioni sono differenti da quelli presentati nei rapporti degli anni precedenti. Resta tuttavia simile la dinamica e le relative interpretazioni economiche.

interregionale sono stati gli unici due aggregati che hanno contribuito negativamente alla crescita, con dinamiche rispettive di -0.1% e -0.2% . La crescita dei consumi finali interni delle famiglie è da imputare soprattutto alla spesa turistica (tab 2.3):

Tab 2.3: Tasso di crescita delle presenze turistiche in Toscana dal 1997 al 2006 per nazionalità




Fonte: ISTAT

le presenze ufficiali nelle strutture ricettive regionali dopo il calo registrato dal 2002 al 2004 sono tornate a crescere nel 2005 a ritmi superiori al 6% per i turisti italiani e all'8% per i turisti stranieri. La tenuta dell'economia mondiale e la stazionarietà dei tassi di cambio, hanno mantenuto anche per il 2006 le presenze turistiche su quote di crescita positive ed elevate (8.5% per gli stranieri e 6.8% per gli altri italiani).

Dal punto di vista settoriale gli effetti di crescita positiva si sono registrati un po' in tutti i settori a partire da quelli più dinamici (i servizi) fino a quelli più strutturali (l'industria), fanno eccezione i settori della distribuzione di energia elettrica acqua e gas, carta, legno e le altre manifatture.


Tab 2.4 Variazione del valore aggiunto a prezzi costanti e contributi alla crescita



Fonte: Stime IRPET

Nell'industria manifatturiera la variazione positiva del valore aggiunto (complessivamente pari a +1.48%), interessa principalmente i settori innovativi, i settori più tradizionali (in particolare quello della Moda, che in Toscana gioca un ruolo chiave nel sistema produttivo), pur se in crescita, non sono ancora riusciti ad adattarsi alla competizione esterna, e faticano a compensare, le grosse perdite registrate negli anni precedenti. Sono soprattutto le attività più innovative dell'economia toscana come Chimica e Metalmeccanica a registrare le performance migliori (rispettivamente del +4.1% e +4.6%).

Tab 2.5 Legame tra variazione delle esportazioni e variazione del valore aggiunto



Fonte: stime IRPET

Come mostra il grafico 2.5, le esportazioni giocano un ruolo chiave nella crescita del valore aggiunto settoriale e nella conseguente dinamica del pil (aggregazione dei valori aggiunti settoriali). I tre settori metalmeccanici (meccanica, mezzi di trasporto, metallurgia) hanno negli ultimi anni registrato performance positive nel mercato estero, particolarmente per la domanda di macchinari da parte delle industrie oltre frontiera.

Il settore delle costruzioni si mantiene in crescita anche se rispetto alle dinamiche degli anni precedenti ha rallentato il suo sviluppo, registrando inoltre un'espansione inferiore alla media italiana. La principale motivazione di questa riduzione di crescita è dovuta al rallentamento delle opere pubbliche: gli appalti e le aggiudicazioni hanno registrato una flessione negli importi del -6.2% dopo tre anni di continua crescita (nel 2005 erano cresciute del +3%). Hanno tenuto nel 2006 le transazioni immobiliari, elemento che ha consentito di prolungare la fase espansiva del settore.

Il terziario ha mantenuto (rispetto al 2005) una crescita positiva sebbene contenuta (complessivamente il valore aggiunto dei servizi è cresciuto del +1.6%), in buona parte dovuta alla dinamica dei servizi privati, costituiti prevalentemente da commercio, alberghi e pubblici esercizi, immobiliari e servizi alle imprese, tenuta garantita anche della crescita delle presenze turistiche. I servizi pubblici hanno registrato una modesta crescita imputata principalmente alla pubblica amministrazione, mentre i due rami di istruzione e sanità hanno registrato una dinamica stagnante (il loro valore aggiunto è cresciuto rispettivamente di +0.4% e 0.01%).

1.3 Il mercato del lavoro

La crescita del PIL ha avuto un effetto positivo sulla domanda di input di lavoro che è aumentata di 0,8 punti percentuali (pari a circa 12.000 unità), un dato tuttavia inferiore a quello nazionale . L'analisi per macrobranche (Tab. 3.1) permette di osservare la diversificazione settoriale dell'andamento della domanda di lavoro.


Tab. 3.1 Variazione delle unità di lavoro

Macrobranche	2004/2005	2005/2006
Agricoltura e pesca	-8.1%	0.6%
Estrattivo	-2.0%	-2.1%
Industria	-2.5%	-0.3%
Costruzioni	2.5%	-0.1%
Servizi	0.7%	1.3%
Totale	-0.3%	0.8%

Fonte: Stime IRPET

Il settore estrattivo, quello manifatturiero e quello delle costruzioni hanno mostrato risultati negativi, (rispettivamente -2.1%, -0.3% e -0.1%). La particolarità di quest'anno tuttavia, a differenza degli anni scorsi, è legata ad una crescita della produttività (rapporto tra produzione e unità di lavoro) che è tornata a crescere nel manifatturiero di oltre 2 punti percentuali. La crescita più alta si è registrata nella macrobrancha dei servizi (+1,3%), tale incremento è stato leggermente più alto rispetto alla produzione, provocando quindi una diminuzione della produttività. Sono aumentate le unità di lavoro nell'agricoltura.

Tab 3.2 Variazione settoriale delle unità di lavoro per macrobranche nel 2005 e 2006



Fonte: Stime IRPET

Un'analisi più dettagliata dei macrosettori (Tab. 3.2) evidenzia per il manifatturiero un andamento negativo soprattutto nel comparto moda, la cui variazione, anche a causa della prolungata fase recessiva degli ultimi anni, è stata di -4,7%, anche nella prima lavorazione del legno la variazione delle unità di lavoro è stata negativa pari a -4.5%. Positive sono state invece le variazioni della domanda di lavoro in tutte le branche della meccanica (in complesso +0,4% di contributo alla crescita del macrosettore manifatturiero), non sufficienti tuttavia a controbilanciare completamente le perdite del comparto moda. L'input di lavoro è diminuito anche nella lavorazione dei minerali non metalliferi mentre è rimasto stabile nel settore alimentare e nel settore delle "Altre manifatture" (che includono produzione di mobili, di strumenti musicali e l'oreficeria), è leggermente cresciuto nella Chimica e nell'industria della carta.


Il terziario ha continuato a sostenere la crescita dell'input di lavoro anche se a ritmi contenuti: le unità di lavoro dei servizi pubblici e di quelli privati sono cresciute rispettivamente dell'1.2% e dell'1.8%. Il settore che ha registrato la variazione positiva più elevata è stato quello degli alberghi e pubblici esercizi (+2.6%), trainato dalla dinamica positiva delle presenze turistiche, il commercio si è mantenuto stazionario (-0.1%).

A differenza delle unità di lavoro, gli occupati rilevati dall'indagine continua sulle Forze di lavoro (RCFL) predisposta dall'ISTAT, osserva la dinamica della condizione lavorativa non dal punto di vista delle imprese ma dal punto di vista delle famiglie residenti, non tiene conto del numero di ore lavorate ed è legata alla definizione di "occupato" data dall'ISTAT.

Tale indagine nel 2006 ha notevolmente amplificato la dinamica delle unità di lavoro sopra richiamata: l'occupazione rilevata dalla RCFL è cresciuta di 36.000 unità pari ad un incremento percentuale annuo del 2,4%, a differenza della crescita di unità di lavoro stimata attorno a 13.000 unità (con una variazione del +0.8%).

Tab. 3.3: Variazione % degli occupati da indagine forza lavoro e

Unità di lavoro dal 1996 al 2006




Fonte: dati ISTAT

Queste divergenze nella tendenza mostrano le differenze tra il dato congiunturale della contabilità economica e quello delle forze lavoro che tiene molto conto della disciplina giuridica dei contratti e della percezione dell' "essere occupato" da parte degli intervistati: la notevole flessibilizzazione del mercato del lavoro che si è avuta negli ultimi anni, insieme alle recenti regolarizzazioni degli immigrati hanno reso le due misure economiche nettamente differenti sia dal punto di vista quantitativo che da quello interpretativo.

Confrontando la situazione occupazionale della Toscana con le ripartizioni territoriali italiane ne risulta un quadro strutturale del fenomeno, comunemente stabile nel tempo che vede la Toscana, in posizione migliore rispetto all'Italia centrale, preceduta dalle regioni del nord-est e del nord-ovest.

Tab 3.4 Indici occupazionale dell'indagine continua sulle forze lavoro 2006 regionale e provinciale



Fonte: ISTAT

Quello che differenzia notevolmente la Toscana dalle altre regioni italiane è la variabilità interprovinciale della condizione lavorativa: dal punto di vista occupazionale si passa da province con un tasso di disoccupazione tra i più bassi in Italia (Lucca con 3.2 punti percentuali) a tassi nettamente superiori alla media italiana (Massa con 7.6%).

1.4 La demografia imprenditoriale

Nel 2006 si sono iscritte presso le camere di commercio 30.880 imprese al lordo delle cessazioni che sono state di 28.247 con un conseguente saldo positivo di 2.633 nuove registrazioni, (più basso rispetto a quello del 2005 che era risultato pari a 3.950 unità).

Tab 4.1 indicatori percentuali di dinamica imprenditoriale nel 2006 per forma giuridica

Indicatori	Calcolo	ditte				totale
		società di capitali	società di persone	individuali	altre	
Tasso di natalità	iscritte/attive	11.0	6.1	8.9	8.4	8.6
Tasso di mortalità	cancellate/attive	5.1	7.3	8.8	8.2	7.9
Indice di sviluppo	(Iscritte - cancellate)/attive	5.9	-1.2	0.1	0.2	0.7
Indice di dinamica	(Iscritte + cancellate)/attive	16.1	13.4	17.7	16.6	16.5

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati INFOCAMERE

Osservando la dinamica per forma giuridica (Tab 4.1) si conferma la tenenza verso forme organizzative più complesse e maggiormente strutturate, in atto ormai da alcuni anni. Prosegue la crescita delle società di capitali (la cui consistenza è ormai pari al 19,9% delle imprese registrate in Toscana), con un indice di sviluppo del 5.9% nel corso del 2006. Più modesto è l'indice di sviluppo delle altre forme giuridiche: negativo quello delle società di persone (-1.2%) e stagnante quello delle ditte individuali (0.1%) e delle imprese cooperative (0,2%). Ricordiamo che l'indice di sviluppo mostrato in tabella è l'equivalente di un tasso di crescita, la differenza è dovuta al fatto che il denominatore del rapporto è costituito dalle imprese attive piuttosto che da quelle registrate (vi sono infatti molte imprese registrate che non svolgono attività).


Tab 4.2 indicatori percentuali di dinamica imprenditoriale nel 2006.

Indicatori	Calcolo	Agricoltura e pesca				
		Industria	Costruzioni	Servizi	Totale	
Tasso di natalità	iscritte/attive	3.3	6.4	10.7	10.0	8.6
Tasso di mortalità	cancellate/attive	5.6	8.6	7.5	8.4	7.9
Indice di sviluppo	(Iscritte-cancellate)/attive	-2.3	-2.3	3.2	1.6	0.7
Indice di dinamica	(Iscritte+cancellate)/attive	8.8	15.0	18.2	18.4	16.5

Fonte: Elaborazioni IRPET su dati INFOCAMERE

Il comparto manifatturiero mostra un andamento negativo con un indice di sviluppo pari a -2.3%, cresce invece il numero delle imprese di costruzione (+3.2%) e dei servizi (+1.6%) Vediamo di seguito quali settori hanno contribuito in particolare al rallentamento della crescita imprenditoriale, nel grafico (Tab. 4.3) si mostra per settori il tasso di crescita delle imprese, il tasso di natalità e quello di mortalità (con segno negativo). La scala del tasso di crescita si trova a destra del grafico, la scala dei valori dei tassi di natalità e di mortalità si trova a sinistra del grafico.

Tab 4.3 Tassi di natalità, di mortalità e di crescita per settore 2006/2005



Fonte: Elaborazioni IRPET su dati INFOCAMERE

La performance negativa del manifatturiero registrata quest'anno ed in continuità con il 2005 è dovuta principalmente alla lunga fase recessiva dei settori tradizionali, la riduzione più marcata è quella delle imprese del legno con una variazione di -2.7%, seguite dalle imprese del settore "Altre manifatture" con un calo del -1.8% e dal sistema moda con un calo del -1.4% (particolarmente importante dato il peso che questo settore riveste nel manifatturiero toscano), dovuto particolarmente ad una elevata mortalità (-11.5%), le imprese del settore cartario sono diminuite del -0.7%, ed i settori innovativi si sono mantenuti stazionari: Chimica -0.3% e Metalmeccanica -0.2%. Unica eccezione del manifatturiero è quella delle imprese alimentari il cui il numero è cresciuto dello +2.4%.

Negli altri settori la crescita più elevata si riscontra nelle costruzioni (+4.6%) dovuta ad un elevato tasso di natalità (+11.2%), che con una variazione assoluta di 1.897 imprese ha contribuito positivamente in modo netto alla dinamica regionale, gli Alberghi e ristoranti sono aumentati del +1.6% ed il settore di produzione energetica del +4.5% in controtendenza rispetto alla corrispondente variazione di valore aggiunto.

I servizi privati includono, i servizi finanziari, l'informatica ed i servizi alle imprese, risultano complessivamente aumentati con una variazione del +2.3% e gli altri servizi pubblici sociali e personali che tuttavia nel panorama imprenditoriale rivestono una quota minima sono cresciuti del +0.6%.

1.2 L'ANDAMENTO DELLE IMPRESE IN TOSCANA

di Rosanna Arnone


Il numero delle posizioni assicurative gestite in regione nell'anno 2006, rispetto all'anno precedente mostra un piccolo incremento pari al + 0,94%. Infatti, a fronte di n. 283.188 del 2005, il portafoglio delle posizioni assicurative in carico ammonta a n. 285.864 nell'anno 2006 per un valore assoluto di + 2.676 unità.

Dalla tabella allegata, l'incremento emerge omogeneo in tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le province di Firenze, Livorno e Siena, nelle quali si rimane al di sotto del punto percentuale .


Posizioni Assicurative Territoriali

Anno	Arezzo	Carrara	Firenze	Prato	Grosseto	Livorno	Lucca	Pisa	Pistoia	Siena	Toscana
2005	25.102	14.529	74.068	25.582	15.987	23.012	33.076	29.085	23.018	19.729	283.188
2006	25.358	14.783	74.190	26.069	16.202	23.146	33.490	29.502	23.272	19.852	285.864
Diff.	+256	+ 254	+122	+ 487	+ 215	+ 134	+ 414	+ 417	+ 254	+ 123	+ 2.676
Diff %	+ 1,02	+ 1,74	+ 0,16	+ 1,90	+ 1,34	+ 0,58	+ 1,25	+ 1,43	+1,10	+0,62	+0,94


PORTAFOGLIO PAT 2006



Di seguito il confronto delle emissioni e cessazioni delle P.A.T. in Toscana con gli anni precedenti.



I grafici che seguono evidenziano la distribuzione del portafoglio pat per settore tariffario.



In Toscana il settore trainante è quello dell'artigianato, più ampio di 3,6 punti percentuale rispetto al dato nazionale, a sfavore del settore industria, che presenta una differenza di 2 punti percentuale, mentre il settore terziario è in linea con la percentuale nazionale. Per l'aspetto finanziario, a fronte di 285.864 posizioni assicurative territoriali a cui corrisponde, per entrate contributive, un importo pari in 531.844 migliaia di euro, con un diminuzione di circa il 1,3% negli accertamenti rispetto l'anno precedente, al contrario, nelle erogazioni delle prestazioni istituzionali si nota una contrazione nelle prestazioni permanenti, ma un aumento delle prestazioni temporanee.

Infatti, nel corso dell'esercizio 2006, sono stati definiti positivamente 57487 casi con un aumento del 1,2% rispetto al 2005 (56.833 casi) e il portafoglio di rendite in gestione consta di 100.965 rendite, con una diminuzione di circa il 7%.

entrate contributive (in migliaia di euro)		prestazioni istituzionali (in migliaia di euro)		
anno	premi industria	permanenti	temporanee	
2005	(*) 538.837	(**) 533.424	(*)	59.505
2006	(*) 531.844	(**) 530.156	(*)	65.121

(*) dato consolidato
 (**) dato previsionale

2 L'ANDAMENTO INFORTUNISTICO

di Rosanna Arnone

2.1 L'andamento infortunistico in Toscana

Le denunce di infortunio, pervenute nel 2006 in Toscana, ammontano a 72.434 casi con un rallentamento del trend in diminuzione rispetto al 2005 pari a circa l'1%, per una differenza di 749 casi.

Tale diminuzione è dovuta, analizzando i vari comparti, essenzialmente alla gestione Agricoltura, in cui il calo è stato consistente (-7,8%), mentre la gestione Industria e la gestione per conto dello Stato, tutto sommato, rimangono stazionarie.

Infatti, nel settore Agricoltura sono stati denunciati 4.881 casi, nel settore Industria 65.395 e nella gestione per Conto dello Stato 2.158.

Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2005 - 2006 e denunciati all' INAIL per provincia, regione, gestione e anno

PROVINCE	AGRICOLTURA			INDUSTRIA E SERVIZI			DIPENDENTI CONTO STATO		
	2005	2006	Var. %	2005	2006	Var. %	2005	2006	Var. %
AREZZO	789	766	-2,9%	5.832	5.554	-4,8%	204	186	-8,8%
FIRENZE	722	650	-10,0%	16.187	16.092	-0,6%	526	534	1,5%
GROSSETO	1.046	896	-14,3%	2.874	2.845	-1,0%	143	124	-13,3%
LIVORNO	339	311	-8,3%	7.445	7.730	3,8%	215	224	4,2%
LUCCA	459	402	-12,4%	8.804	8.778	-0,3%	211	229	8,5%
M. CARRARA	148	140	-5,4%	4.175	4.341	4,0%	140	139	-0,7%
PISA	358	327	-8,7%	7.041	6.900	-2,0%	311	302	-2,9%
PISTOIA	445	451	1,3%	4.625	4.550	-1,6%	125	146	16,8%
PRATO	46	32	-30,4%	3.633	3.661	0,8%	82	93	13,4%
SIENA	940	906	-3,6%	5.146	4.944	-3,9%	172	181	5,2%
TOSCANA	5.292	4.881	-7,8%	65.762	65.395	-0,6%	2.129	2.158	1,4%


Analizzando i vari settori tariffari della gestione Industria, si rileva la seguente distribuzione degli infortuni denunciati a livello provinciale:

Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2006 e denunciati all'INAIL in Toscana per provincia, e settore tariffario - INDUSTRIA E SERVIZI

PROVINCE	Industria	Artigianato	Terziario	Altre Attività	Non determinato	TOTALE
AREZZO	1.732	1.645	1.169	447	561	5.554
FIRENZE	4.337	3.018	4.944	1.787	2.006	16.092
GROSSETO	538	646	704	407	550	2.845
LIVORNO	2.224	991	2.227	660	1.628	7.730
LUCCA	2.187	1.939	1.888	731	2.033	8.778
M. CARRARA	1.223	809	905	542	862	4.341
PISA	2.157	1.390	1.761	952	640	6.900
PISTOIA	1.013	1.171	976	431	959	4.550
PRATO	1.207	879	935	253	387	3.661
SIENA	1.324	1.054	1.057	516	993	4.944
TOSCANA	17.942	13.542	16.566	6.726	10.619	65.395

Dal complesso degli infortuni denunciati, è possibile scorporare il dato sia degli infortuni stradali sia degli infortuni *in itinere*.

Estrapolando gli incidenti stradali, nelle gestioni Agricoltura ed Industria, questi sono, rispettivamente lo 0,3% e il 15,4% sul totale dei casi denunciati.



La Toscana ha subito un leggero decremento del 7% nella gestione Agricoltura, con forbici che partono da un minimo del -50% (Provincia di Massa e Carrara) ad un massimo del +48% (Provincia di Firenze), nella gestione Industria il trend è pressocchè stazionario con punte negative del -19% (Provincia di Grosseto) e massime del +15% (Provincia di Prato).

INFORTUNI STRADALI avvenuti negli anni 2005 - 2006 e denunciati all'INAIL per gestione e provincia

PROVINCE	AGRICOLTURA			INDUSTRIA E SERVIZI		
	2005	2006	Var. %	2005	2006	Var. %
AREZZO	24	20	-17%	784	681	-13,1%
FIRENZE	29	43	48%	3.378	3.332	-1,4%
GROSSETO	33	31	-6%	412	331	-19,7%
LIVORNO	12	16	33%	1.006	1.037	3,1%
LUCCA	19	20	5%	1.507	1.464	-2,9%
M. CARRARA	4	2	-50%	504	518	2,8%
PISA	19	14	-26%	1.477	1.455	-1,5%
PISTOIA	44	28	-36%	652	683	4,8%
PRATO	2	2	0%	641	741	15,6%
SIENA	40	35	-13%	578	605	4,7%
TOSCANA	226	211	-7%	10.939	10.847	-0,8%
ITALIA	2.290	2.083	-9%	119.828	119.714	-0,1%

Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, questi risultano stazionari rispetto all'anno precedente nella gestione Industria e Servizi con +1%, al contrario mostrano un trend in diminuzione nella gestione Agricoltura con una percentuale pari al -9%.

INFORTUNI IN ITINERE avvenuti negli anni 2005 - 2006 e denunciati all'INAIL per gestione e provincia

PROVINCE	AGRICOLTURA			INDUSTRIA E SERVIZI		
	2005	2006	Var. %	2005	2006	Var. %
AREZZO	19	14	-26%	546	499	-9%
FIRENZE	12	28	133%	2.135	2.163	1%
GROSSETO	17	11	-35%	232	186	-20%
LIVORNO	10	11	10%	644	656	2%
LUCCA	14	11	-21%	919	995	8%
M. CARRARA	1	-	-100%	274	314	15%
PISA	12	7	-42%	1.057	930	-12%
PISTOIA	28	19	-32%	389	464	19%
PRATO	-	1	100%	419	468	12%
SIENA	31	29	-6%	455	473	0
TOSCANA	144	131	-9%	7.070	7.148	1%
ITALIA	1.384	1.293	-7%	83.356	84.876	2%

2.2 Il fenomeno infortunistico nei lavoratori extracomunitari

In Toscana, gli andamenti degli infortuni, occorsi a lavoratori extracomunitari, nel triennio precedente sono stazionari, rappresentando una percentuale media di circa 11% sul totale, anche se rispetto all'anno precedente, sono aumentati del 5,7%.

EXTRACOMUNITARI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004 - 2006 e denunciati all'INAIL

Gestione	Totale infortuni						Mortali					
	2004	% sul totale 2004	2005	% sul totale 2005	2006	% sul totale 2006	2004	% sul totale 2004	2005	% sul totale 2005	2006	% sul totale 2006
Agricoltura	763	13,5%	653	12,3%	638	13,1%	2	16,7%	1	11,1%	1	8,3%
Industria e servizi	7.385	12,4%	7.145	10,9%	7.605	11,6%	9	10,1%	9	12,2%	5	6,1%
Totale	8.148	11,1%	7.798	11,0%	8.243	11,7%	11	10,9%	10	12,0%	6	6,4%

2.3 Il fenomeno infortunistico nell'ambito di categorie di lavoratori

Si forniscono, di seguito, i dati degli infortuni denunciati, scomponendo per tipologie di lavoratori: gli apprendisti, i parasubordinati e gli interinali (forma contrattuale ora sostituita dalla somministrazione di lavoro - L.30/2003).

APPRENDISTI - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2006 e denunciati all'INAIL per provincia e settore tariffario - INDUSTRIA E SERVIZI

PROVINCE	Industria	Artigianato	Terziario	Altre Attività	Non determinato	TOTALE
AREZZO	52	106	33	-	6	197
FIRENZE	107	311	161	1	46	626
GROSSETO	30	49	26	-	1	106
LIVORNO	65	90	70	-	2	227
LUCCA	86	224	103	-	8	421
M. CARRARA	36	84	40	-	2	162
PISA	78	170	70	-	8	326
PISTOIA	35	71	41	2	19	168
PRATO	28	79	36	-	5	148
SIENA	34	100	34	1	2	171
TOSCANA	551	1.284	614	4	99	2.552

PARASUBORDINATI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004 - 2006 e denunciati all'INAIL per provincia e anno - INDUSTRIA E SERVIZI

PROVINCE	TOTALE INFORTUNI			MORTALI		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
AREZZO	56	50	70	1	-	-
FIRENZE	165	172	210	-	-	-
GROSSETO	8	11	12	-	-	-
LIVORNO	83	85	117	-	-	-
LUCCA	73	63	89	-	-	-
M. CARRARA	19	20	28	-	-	-
PISA	88	116	173	1	-	-
PISTOIA	27	20	25	1	-	-
PRATO	27	51	41	-	-	-
SIENA	53	58	51	-	-	-
TOSCANA	599	646	816	3	-	-

INTERINALI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004 - 2006 e denunciati all'INAIL per provincia e anno - INDUSTRIA E SERVIZI

PROVINCE	TOTALE INFORTUNI			MORTALI		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
AREZZO	56	50	70	1	-	-
FIRENZE	165	172	210	-	-	-
GROSSETO	8	11	12	-	-	-
LIVORNO	83	85	117	-	-	-
LUCCA	73	63	89	-	-	-
M. CARRARA	19	20	28	-	-	-
PISA	88	116	173	1	-	-
PISTOIA	27	20	25	1	-	-
PRATO	27	51	41	-	-	-
SIENA	53	58	51	-	-	-
TOSCANA	599	646	816	3	-	-

Infine, si rappresentano gli infortuni denunciati distinti per settore di attività economica In Toscana negli anni dal 2002 al 2006.

Settori di Attività Economica	2002	2003	2004	2005	2006
A AGRINDUSTRIA	410	400	429	446	447
B PESCA	23	19	17	14	16
C ESTRAZ.MINERALI	280	331	290	290	290
DA IND. ALIMENTARE	1.214	1.114	1.151	1.103	1.027
DB IND. TESSILE	2.252	1.947	1.747	1.528	1.364
DC IND. CONCIARIA	1.247	1.123	1.016	960	953
DD IND. LEGNO	952	928	892	839	787
DE IND. CARTA	1.064	1.028	1.059	1.034	948
DF IND. PETROLIO	24	33	25	19	13
DG IND. CHIMICA	453	425	442	428	367
DH IND. GOMMA	776	686	689	607	675
DI IND.TRASFORMAZ.	1.832	1.757	1.592	1.417	1.409
DJ IND. METALLI	3.123	3.150	2.871	2.904	2.739
DK IND. MECCANICA	2.008	1.776	1.624	1.623	1.464
DL IND. ELETTRICA	719	671	735	625	591
DM IND.MEZZI TRAS.	1.020	1.240	1.254	1.277	1.401
DN ALTRE INDUSTRIE	1.595	1.649	1.535	1.468	1.430
* D TOT.IND.MANIF.	18.279	17.527	16.632	15.832	15.168
E ELET. GAS ACQUA	453	443	445	447	410
F COSTRUZIONI	9.692	9.961	10.105	9.721	9.704
G50 COMM. RIP. AUTO	1.526	1.465	1.397	1.442	1.404
G51 COMM. INGROSSO	2.020	1.742	1.866	1.890	1.854
G52 COMM. DETTAGLIO	3.426	3.694	3.703	3.475	3.450
* G TOT. COMMERCIO	6.972	6.901	6.966	6.807	6.708
H ALBERG. E RIST.	3.026	3.126	3.050	3.200	3.085
I TRASPORTI	5.795	5.891	5.718	5.480	5.472
J INTERM. FINANZ.	608	494	473	529	535
K ATT.IMMOBILIARI	4.642	4.497	4.409	4.034	4.717
L PUBBLICA AMMIN.	2.440	2.349	2.252	2.218	2.132
M ISTRUZIONE	157	161	169	229	192
N SANITA'	3.116	3.122	3.129	3.244	3.241
O SERV. PUBBLICI	2.195	2.157	2.255	2.215	2.158
P PERSONALE DOMESTICO	195	264	295	295	301
TOTALE	58.283	57.643	56.634	55.001	54.576
X NON DETERMINATO	12.494	12.000	11.063	10.761	10.819
IN COMPLESSO	70.777	69.643	67.697	65.762	65.395

2.4 Indici di frequenza

Gli indici di frequenza, si ricorda, indicano il rapporto fra gli infortuni indennizzati e gli addetti/anno di fonte INAIL ed esprimono più correttamente la frequenza infortunistica rispetto all'effettiva esposizione al rischio. Per disporre di una base statistica più stabile e significativa, gli indici vengono calcolati con riferimento alla media dell'ultimo triennio consolidato.

Di seguito si riportano gli indici di frequenza distinti per provincia e tipologia Inail di azienda relativi alla Toscana, confrontandoli con la media italiana,.

FREQUENZE RELATIVE IN TOSCANA DISTINTE PER PROVINCIA E TIPOLOGIA INAIL DELLE AZIENDE - MEDIA TRIENNIO 2002/04 (PER 1000 ADDETTI)					
Province	Aziende Artigiane			Aziende non Artigiane	Totale
	Dipendenti	Autonomi	Totali		
MASSA CARRARA	96,73	46,14	61,16	46,25	49,72
LIVORNO	92,32	22,21	40,92	41,51	41,40
LUCCA	69,59	35,24	45,33	38,27	40,16
AREZZO	62,77	48,14	53,53	33,84	39,47
SIENA	72,32	37,78	48,64	33,87	37,41
TOSCANA	63,13	32,20	41,99	32,42	34,79
PISTOIA	54,42	35,98	41,62	30,14	33,83
GROSSETO	78,09	26,74	40,79	30,85	33,70
PISA	56,56	28,23	38,26	31,79	33,36
ITALIA	63,07	28,67	39,72	30,38	32,21
PRATO	52,23	27,66	35,40	27,94	30,08
FIRENZE	54,61	25,90	34,97	27,03	28,73

Dall'analisi dei dati, si rileva che gli indici di frequenza più alti, rispetto alle province, afferiscono alla provincia di Massa e Carrara, mentre le frequenze più basse riguardano le province di Firenze e Prato che si mantengono sotto la media nazionale.

Tra i lavoratori delle diverse tipologie di aziende, gli indici di frequenza più alti si riferiscono ai dipendenti di aziende artigiane, analogamente al dato nazionale, al contrario, le frequenze più basse interessano i lavoratori artigiani autonomi.

A conferma di quanto sopra, il seguente prospetto, che analizza le frequenze distinte per settori di attività economica, evidenzia, come sempre, le attività più rischiosa quella relativa alle estrazione dei minerali, attività caratteristica (le famose "cave") della Provincia di Massa e Carrara. Inoltre vengono in rilievo le attività di trasformazione e quelle relative ai metalli. Invece gli indici più bassi riguardano le attività nella dizione "intermediazione finanziaria", nella quale vengono ricondotte le attività delle banche, delle assicurazioni e attività ausiliarie.

Settori di Attività Economica	Aziende Artigiane			Aziende non Artigiane	Totale
	Dipendenti	Autonomi	Totali		
A AGRINDUSTRIA	181,19	82,38	93,99	29,31	44,24
B PESCA	-	-	-	19,42	19,42
C ESTRAZ.MINERALI	76,27	41,38	60,18	84,70	82,72
DA IND. ALIMENTARE	43,77	17,93	27,45	46,65	36,91
DB IND. TESSILE	20,03	20,13	20,09	23,53	22,28
DC IND. CONCIARIA	18,01	12,49	15,41	18,47	17,27
DD IND. LEGNO	82,11	56,49	65,34	56,20	62,53
DE IND. CARTA	28,95	11,32	19,39	41,12	36,86
DF IND. PETROLIO	-	71,43	71,43	23,79	24,10
DG IND. CHIMICA	62,54	7,39	32,06	18,72	19,11
DH IND. GOMMA	71,02	20,12	47,00	60,15	58,29
DI IND.TRASFORMAZ.	85,59	35,27	55,86	67,28	64,20
DJ IND. METALLI	88,80	39,79	61,89	64,50	63,45
DK IND. MECCANICA	87,66	36,09	58,08	38,90	42,14
DL IND. ELETTRICA	42,28	16,34	23,77	19,76	20,86
DM IND.MEZZI TRAS.	116,03	35,00	71,67	59,78	60,80
DN ALTRE INDUSTRIE	45,65	27,78	34,44	43,44	39,47
* D TOT.IND.MANIF.	47,56	26,44	35,20	38,71	37,56
E ELET. GAS ACQUA	-	-	-	46,77	46,77
F COSTRUZIONI	103,17	43,74	59,25	63,77	60,43
G50 COMM. RIP. AUTO	62,09	32,81	41,36	29,05	34,81
G51 COMM. INGROSSO	55,25	22,40	31,35	22,56	22,70
G52 COMM. DETTAGLIO	44,80	27,49	30,23	22,06	22,75
* G TOT. COMMERCIO	58,79	30,71	37,84	23,10	25,07
H ALBERG. E RIST.	45,37	14,80	19,29	36,04	35,50
I TRASPORTI	84,85	38,71	48,77	53,48	52,01
J INTERM. FINANZ.	-	-	-	2,91	2,91
K ATT.IMMOBILIARI	61,03	22,21	31,44	22,33	23,21
L PUBBLICA AMMIN.	-	-	-	23,87	23,87
M ISTRUZIONE	-	-	-	8,08	8,08
N SANITA'	-	-	-	33,82	33,82
O SERV. PUBBLICI	17,68	12,79	13,58	39,97	30,06
X ATT. NON DETER.	29,03	20,69	25,60	22,32	22,33
- TOTALE	63,13	32,20	41,99	32,42	34,79

Sezione 2

Monografie

2.1 L'infornunio in itinere: la più recente giurisprudenza

di Alberto Costantino

Il problema dell'indennizzabilità dell'infornunio "in itinere", vale a dire quello che si verifichi, quando il lavoratore si trovi sui percorsi che compie nell'andare al lavoro o per tornare da esso, implica che si debba tener conto della circostanza che tali infornuni avvengono normalmente fuori della sfera d'influenza e di controllo del datore di lavoro, nonché della loro imprevedibilità, in relazione al determinismo altrimenti valutabile delle singole lavorazioni. Ciò poteva dar luogo ad una completa esclusione di ogni risarcibilità. Tuttavia, man mano, seguendo la tendenza dell'ordinamento verso la protezione del cittadino e del lavoratore in particolare, specie in relazione agli eventi lesivi della capacità di lavoro (poi evidenziata in via generale dall' art. 38 Cost.), si sono delineate alcune soluzioni in via interpretativa che, pur non senza contrasti in un largo e diffuso dibattito, utilizzando e dilatando entro certi limiti concettuali la nozione di " occasione di lavoro", hanno permesso di elaborare un paradigma nel quale si è riusciti a ricomprendere alcune ipotesi tipiche.

Nel nostro ordinamento previdenziale il rischio dell'iter compiuto dal lavoratore per recarsi nel luogo di lavoro o per farne ritorno non ha costituito oggetto di specifica tutela fino alla recente normativa, di cui all'art. 12 del Decreto legislativo n. 38/2000, se si eccettua un'ipotesi particolare concernente il lavoro marittimo (art. 6 del Testo unico 30 giugno 1965 n. 1124).

Le ragioni di questa lunga carenza normativa vanno ricercate non soltanto in difficoltà di carattere finanziario, ma anche in un certo equilibrio tra gli argomenti che possono essere adottati in favore e contro l'adozione di un sistema di tutela dei lavoratori contro il rischio dell'iter in collegamento con l'assicurazione contro gli infornuni sul lavoro.

Da un lato si può rilevare che lo sviluppo della motorizzazione ha fatto dei sinistri stradali un vero e proprio rischio sociale, vale a dire un'eventualità pregiudizievole per le condizioni di esistenza e di progresso della società, e quindi tale da giustificare un intervento pubblico articolato in relazione alle diverse fasi di realizzazione del rischio e al contenuto di questo, che non si esaurisce nel danno economico, ma comprende anche l'aspetto umano e sociale; un livello di tutela adeguata alla concezione della sicurezza sociale dovrebbe comprendere pertanto, da un lato la prevenzione, la cura e la riabilitazione e dall'altro la garanzia dei mezzi di esistenza, mediante un reddito di sostituzione o una erogazione assistenziale, oltre a specifici interventi con carattere integrativo finalizzati al recupero sociale degli infornunati; rispetto ad un'esigenza siffatta di protezione integrale si rivela inadeguata l'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile per uso di veicoli a motore e di natanti non soltanto per il permanere di un'impostazione privatistica in ordine alla costituzione e al contenuto del rapporto assicurativo, ma soprattutto perché essa non tutela direttamente il rischio del danno, bensì quello della responsabilità civile, la quale nella normativa vigente in materia di circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.) ha ancora un fondamento soggettivo, configurandosi soltanto in presenza di una colpa, sia pur lievissima, del conducente del veicolo.

Sussistono, inoltre, particolari motivazioni per la realizzazione della tutela del rischio dell'iter connesso allo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ambito della gestione previdenziale concernente i rischi professionali.

Il rischio corso dai lavoratori per recarsi al lavoro o per farne ritorno ove lo si consideri nel suo complesso e non soltanto nei singoli casi, presenta elementi di specificità rispetto al rischio generico cui è esposto qualunque utente delle vie di comunicazione. Tale carattere specifico deriva dalla continuità di esposizione al rischio medesimo, dalla concentrazione dei percorsi effettuati dai lavoratori in determinati orari e in determinate località, dalla necessità, derivante dall'orario di lavoro e dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa di effettuare percorsi determinati, senza possibilità di sceglierne altri meno pericolosi, e di avvalersi di propri mezzi di trasporto a causa della carenza dei servizi pubblici.

Il rischio dell'iter è ricollegabile a quello del lavoro non soltanto dal punto di vista teleologico e da quello della densità, di cui si è fatto cenno, ma anche sotto l'aspetto consequenziale finora scarsamente considerato, a causa delle limitazioni con cui il rischio del lavoro assume rilevanza in un sistema di tutela fondato sul principio del rischio professionale; recenti studi di medicina

sociale, infatti, hanno messo in rilievo l'interdipendenza tra la fatica dell'iter e le condizioni psicofisiche del lavoratore durante l'adempimento della prestazione lavorativa e viceversa la connessione tra la fatica del lavoro e il comportamento dell'individuo durante il percorso, specie se compiuto a bordo di un mezzo di trasporto condotto dal medesimo.

Pertanto la tutela dei lavoratori contro il rischio dell'infortunio in itinere è apparsa indispensabile per adeguare la normativa interna a quella internazionale concernente gli eventi dannosi compresi nel sistema della sicurezza sociale e per allineare il nostro sistema previdenziale con quelli degli altri Stati della Comunità Europea che hanno già riconosciuto come indennizzabile il rischio suddetto.

La lunga mancanza di una esplicita disciplina legislativa dell'infortunio "in itinere" era posta in risalto tanto più gravemente in quanto nell'art. 6 dello stesso t.u. del 1965, relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (che riprende l'art. 19 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dal r.d. 23 settembre 1937, n. 1918), viene esplicitamente regolato l'infortunio in itinere per la gente di mare. Dice infatti il cit. art. 6 testualmente che i marittimi hanno diritto alle prestazioni infortunistiche "(che si chiedono all'IPSEMA - Istituto di Previdenza per il settore marittimo, istituito con decreto legislativo n. 479/94) anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolati, o per essere rimpatriati nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui essi si trovavano al momento della chiamata per l'imbarco, sempre che nel viaggio di andata e ritorno essi non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Viceversa in molti altri paesi e specialmente in tutti quelli dell'area comunitaria, l'infortunio "in itinere" era invece previsto e disciplinato in via generale.

All'art. 2 e all'art. 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."

Nel recente decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, è introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano una tutela assicurativa di tipo generale relativamente all'infortunio subito dal lavoratore, nell'andata o nel ritorno dal posto di lavoro.

L'approvazione dell'art. 12 del predetto decreto ha consentito di colmare un vuoto legislativo, recependo i principi giurisprudenziali che si erano consolidati nel tempo, sulla base dei contenuti della delega di cui all'art. 55 n. 1, lettera u, della legge n. 144 del 1999.

Infatti finora una lunga e minuziosa elaborazione giurisprudenziale aveva supplito alla carenza normativa ed era stata offerta una tutela molto ampia all'infortunio in itinere, in modo conforme ed adeguato ai mutamenti della realtà economica e culturale del mondo produttivo. Pertanto la giurisprudenza non soltanto ha assunto sempre più la fisionomia di diritto vivente ma anche anticipato l'intervento del legislatore in materia.

Peraltro il c.d. diritto vivente non è mai stato in grado di fornire una visione coerente nella fase applicativa dei principi, attraverso la casistica e la stessa Corte di Cassazione non ha potuto sempre offrire un'interpretazione uniforme della nozione legale riferita all'infortunio in itinere.

Il legislatore delegato pur trovandosi la via agevole di dover ricostruire, adattare ed inserire i principi giurisprudenziali nella normativa, ha dovuto peraltro effettuare delicate scelte di ordine

discrezionale. D'altronde la nuova norma di legge evidenzia non poche perplessità e contraddizioni.

L'art. 12 del D.Lgs. N. 38/2000 disciplina la complessa fattispecie dell'infortunio in itinere con integrazione degli artt. 2 e 210 del testo unico n. 1124 del 1965 effettuando così un semplice prolungamento dell'assicurazione alla quale il prestatore di lavoro è soggetto relativamente alla natura ed alle modalità delle mansioni determinate in sede contrattuale.

Pertanto il legislatore italiano ha equiparato l'infortunio in itinere all'infortunio sul lavoro in maniera analoga a quanto già verificatosi in molti altri Paesi europei, delineando una norma speciale configurata da un concetto di infortunio in itinere diverso dalla tipologia dell'occasione di lavoro ed indipendente dalla medesima.

Così l'art. 12 delinea tre diversi esempi di infortunio in itinere, garantendo palesemente la tutela assicurativa degli infortuni verificatisi non soltanto lungo il normale iter di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ma anche nella normale via di collegamento tra due luoghi di lavoro se il prestatore ha più rapporti lavorativi e nel caso non sussista un'adeguata mensa aziendale, anche nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello dove i pasti sono normalmente consumati.

Ne deriva pertanto il superamento della tradizionale e limitativa tendenza giurisprudenziale per la quale l'infortunio in itinere poteva ritenersi indennizzabile soltanto qualora al rischio generico della strada si fosse aggiunto per il lavoratore un *quid pluris* in grado di trasformare il medesimo in rischio specifico di lavoro in rischio generico aggravato.

La nuova disciplina legislativa delimitando l'evento dannoso tutelato non fa alcun cenno alla necessaria presenza di specifici fattori lavorativi tali da determinare l'aggravamento del rischio generico al quale è soggetto qualunque utente della strada.

Così, in tutte e tre le ipotesi, è sufficiente che l'infortunio avvenga lungo il normale percorso di andata e ritorno, sia dal luogo di abitazione a quello di lavoro che dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, ovvero nel normale tragitto tra due luoghi di lavoro se il prestatore ha più rapporti lavorativi (ad esempio due occupazioni part-time). Conseguentemente il rischio generico della strada presenta in questi casi sempre un connotato eziologico professionale, salvaguardandosi tutti gli infortuni verificatisi per lavoratore durante il predetto percorso tutelato.

Il legislatore ha aderito completamente al più recente indirizzo giurisprudenziale, il quale, ritenendo il lavoro come fattore occasionale del rischio tutelato, considera sufficiente nell'infortunio in itinere il collegamento, non certamente estrinseco o soltanto accidentale della condotta necessitata (fonte di pericolo anche se non in misura rilevante) del lavoratore con la prestazione, a delineare il carattere professionale del rischio (o se si vuole quell'*id pluris*) che lo rende degno di tutela e riporta l'infortunio tra gli eventi protetti.

Peraltro quando l'utilizzo della pubblica via sia determinato dalla mera necessità di pervenire al posto di lavoro, si realizza un rapporto finalistico - strumentale tra l'attività di spostamento e quella lavorativa, che non esige alcuna ulteriore valutazione sulle modalità e le circostanze dell'evento infortunistico di per sé stesso. Quindi l'infortunio in itinere è considerato indennizzabile quando l'attività strumentale e preparatoria determinata dall'azione di spostamento territoriale eseguita nell'effettuare il tragitto tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, sia obbligatoria perché necessaria per espletare la suddetta prestazione.

Il normale percorso, quindi, deve essere svolto per ragioni lavorative ed in orario corrispondente a quello di inizio e di fine della prestazione di lavoro, sia pur considerando con la dovuta larghezza interpretativa i mutamenti di orario normalmente correlati alle variabili condizioni di viabilità.

La terza ipotesi di infortunio in itinere prevista dal legislatore, e cioè quella riferita all'infortunio verificatosi durante l'usuale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, prefigura un altro requisito. La tutela dell'assicurazione opera, infatti, in tal caso, solo quando non sia presente un servizio di mensa aziendale. Conseguentemente tutte le volte in cui da parte datoriale si mette a disposizione del prestatore una mensa o altro servizio equivalente, l'eventuale scelta del dipendente di non usufruirne e di tornarsene a casa per consumare il pasto in famiglia prefigura un rischio elettivo, come tale al di fuori del lavoro e dipendente, peraltro, dalla libera volontà del soggetto. In questi casi il tragitto non è necessitato

ed anzi, rientrando a casa, il prestatore si espone ad un rischio che proprio l'organizzazione aziendale gli avrebbe evitato e non ad un rischio reso inevitabile dalla prestazione lavorativa.

Sussistono talune situazioni eccezionali che permettono al prestatore di lavoro, pur nell'esistenza di una mensa aziendale, di ritornare alla propria abitazione nell'intervallo per il pranzo. Sono state evidenziate dalla giurisprudenza e sono individuate come comprovate condizioni di salute oggettivamente incompatibili con l'utilizzo del servizio di mensa. La nuova normativa non ne fa menzione e da ciò si potrebbe dedurre la volontà del legislatore di non contemplarle nell'ambito della salvaguardia dell'infortunio in itinere, ma sembra in tale eventualità di poter condividere l'interpretazione estensiva della Corte di Cassazione.

Non c'è l'intervento dell'assicurazione, qualora vi siano interruzioni o deviazioni totalmente indipendenti dal lavoro o comunque, non necessitate. L'esclusione ha carattere generale, e contempla tutte e tre le fattispecie esaminate precedentemente.

Nel decreto è precisato inoltre che l'interruzione e la deviazione si considerano necessitate quando sono attribuite a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Le deviazioni e le pause nel corso del tragitto intervenute per motivi lavorativi o su direttiva del datore di lavoro sono certamente inserite nell'ambito di applicazione del testo legislativo in esame, e sembrerebbe anche quelle soltanto motivate in parte dall'obiettivo dell'attività svolta dato l'uso dell'espressione "del tutto indipendenti dal lavoro".

Dalla disposizione normativa si deduce quindi che sono salvaguardati anche gli infortuni in itinere verificatisi a carico del lavoratore durante le deviazioni e le interruzioni effettuate per ragioni personali del tutto al di fuori del lavoro, purché necessitate.

Il legislatore, prevede espressamente quelle dovute:

- 1) a cause di forza maggiore, ad esempio nell'eventualità di guasto meccanico, di viabilità interrotta per la chiusura al traffico di un tratto di strada normalmente utilizzata per pervenire al posto di lavoro ovvero di difficili condizioni metereologiche o ancora di malore improvviso;
- 2) ad esigenze essenziali ed improrogabili; ad es. nel caso della necessità di soddisfare bisogni fisiologici od altre esigenze con adeguata motivazione in rapporto ai principi fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione, tra i quali si reputa debbano comprendersi anche quelle di accompagnare i figli a scuola o di far visita a familiari ricoverati in ospedali o case di cura;
- 3) all'adempimento di obblighi di rilevanza penale; come ad esempio il soccorso di persone vittime di incidenti stradali, l'assistenza ai minori, agli incapaci o ai familiari ovvero quello della denuncia di un reato.

Queste tre ipotesi, qualificanti l'interruzione o la deviazione come "necessitate", sembrano avere carattere tassativo, anche tenendo conto del fatto che in seguito, come vedremo, il legislatore non ha dato analoga spiegazione del concetto di utilizzo necessitato del mezzo di trasporto privato.

La nuova normativa esamina anche i controversi problemi riguardo al mezzo di trasporto adoperato per pervenire al posto di lavoro o più in generale, per effettuare gli spostamenti oggetto di tutela assicurativa, disponendo che l'assicurazione è operativa anche qualora sia utilizzato un mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

E' prevista pertanto una distinzione a seconda del mezzo adoperato per compiere il tragitto tutelato. In caso di uso dei mezzi pubblici o di percorso a piedi o qualora il percorso sia misto (mezzo pubblico + tratto a piedi), il legislatore prevede che sia indennizzato ogni infortunio verificatosi lungo l'iter medesimo, purché ricorrano sempre le condizioni esaminate in precedenza e, cioè, la finalità lavorativa, il carattere normale del percorso e gli orari compatibili. Viceversa è consentito di utilizzare il mezzo privato soltanto in caso di necessità. In tale eventualità il legislatore non precisando che cosa debba intendersi per uso necessitato del mezzo di trasporto privato, ha intenzionalmente lasciato all'interprete la valutazione delle circostanze che lo rendono indispensabile, favorendo così un costante adeguamento della norma ai mutamenti della mentalità e del costume, con la conseguenza negativa di non consentire un'interpretazione uniforme.

Evidentemente l'uso del mezzo privato può essere reso necessario dalla semplice esigenza di recarsi al lavoro, viceversa non sarebbe giustificata la presenza della particolare norma in merito, occorrendo invece motivi ulteriori. Pertanto sono state prese in considerazione dalla

giurisprudenza non soltanto le esigenze di tipo organizzativo dell'attività lavorativa, ma anche le più generali necessità di vita, umane, economico-sociali del lavoratore, avendo come punto di riferimento la Carta costituzionale, ove si riflette il sentimento comune sui grandi temi generalmente condivisi.

Attraverso l'opera interpretativa e ricostruttiva della giurisprudenza sono state interpretate e giustificate le istanze sociali del mondo del lavoro.

Talvolta infatti, la necessità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto deriva dal bisogno per il lavoratore di tutelare alcuni suoi diritti costituzionalmente garantiti ed anche i suoi doveri nei riguardi della famiglia, compresa quella di fatto. L'esigenza familiare di accompagnare i figli a scuola, oltre a giustificare la deviazione dal tragitto normale, in quanto richiesta da esigenze essenziali ed improrogabili, può anche comportare l'utilizzo del mezzo privato qualificandolo come necessitato. Per quanto concerne poi, i rapporti tra mezzi di trasporto pubblici e privati si ritiene necessitato l'uso di questi ultimi quando: i mezzi pubblici di trasporto non coprono l'intero percorso tra residenza e luogo di lavoro (o tra due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, oppure tra luogo di lavoro e luogo di consumazione dei pasti, qualora non sussista un servizio di mensa aziendale), e dunque le relative distanze dalla fermata più vicina del pubblico servizio devono essere percorse a piedi; i mezzi pubblici che esistono hanno orari diversi da quelli di lavoro, obbligando ad attese eccessivamente lunghe in rapporto all'inizio e al termine dei turni lavorativi; ovvero gli stessi mezzi, pur avendo orari compatibili, tuttavia comportano un notevole dispendio di tempo con il conseguente maggiore disagio rispetto all'uso del mezzo privato, prolungando ulteriormente l'assenza del lavoratore dall'ambito familiare; la dimora del lavoratore è stata fissata in un centro diverso rispetto a quello lavorativo, ma ad una distanza peraltro ragionevole, e l'utilizzo dei mezzi pubblici determina rilevanti disagi. Pertanto il legislatore valuta diversamente l'infortunio in itinere occorso al lavoratore a seconda del mezzo di trasporto utilizzato, partendo dal discutibile presupposto che dall'uso del mezzo pubblico possano derivare sempre e comunque minori pericoli di quello privato, rappresentando comunque il modo normale per la mobilità delle persone. Si potrebbe rilevare che la scelta del mezzo di trasporto non dovrebbe influire sulla copertura assicurativa e che viceversa sarebbe stato più opportuno considerare gli infortuni subiti dal lavoratore indipendentemente dalle modalità di spostamento e, dunque, prescindere dal mezzo di trasporto adoperato.

Con riferimento soltanto all'ipotesi di utilizzo necessitato del mezzo di trasporto privato, il legislatore ha ritenuto opportuna l'esclusione degli infortuni direttamente provocati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, riscontrandovi una tipica ipotesi di rischio elettivo.

La finalità è stata motivata dall'esigenza del contenimento e della prevenzione del dilagante fenomeno degli infortuni automobilistici, pur suscitando peraltro talune perplessità. Infatti dalla formulazione della norma parrebbe escludersi l'indennizzo nell'ipotesi di abuso terapeutico di psicofarmaci, determinando così una discutibile disparità di trattamento rispetto al caso non dissimile del lavoratore che, invece utilizzando stupefacenti ed allucinogeni per finalità terapeutiche, usufruisce del beneficio assicurativo.

Tuttavia le predette cause di esclusione dell'indennizzabilità sono operative in ogni caso soltanto qualora costituiscano la ragione esclusiva e determinante dell'infortunio.

Inoltre nell'art. 12 è disposto che l'assicurazione non interviene nei confronti del conducente privo della prescritta abilitazione di guida, mentre non è evidenziato se la medesima copertura assicurativa debba risultare operativa nei riguardi del conducente in possesso ad esempio, di patente sospesa o scaduta oppure nel caso in cui il prestatore di lavoro sia incorso in dolosa responsabilità per la violazione del codice della strada. Ma, neppure i casi citati appaiono meritevoli di tutela assicurativa poiché nell'infortunio in itinere è richiesto un maggior grado di responsabilità da parte del lavoratore a ragione di una tutela di un'attività (percorso casa-lavoro) che ha con il lavoro un rapporto meno pregnante, è più ampia la nozione di rischio elettivo, comprendendo di per sé comportamenti non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza; pertanto la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso causale tra attività protetta (percorso casa-lavoro) ed evento.

Inoltre si riscontrano nella presente disciplina legislativa talune difficoltà interpretative in materia, stante l'indeterminatezza di alcune espressioni utilizzate dal legislatore (percorso normale, interruzioni e deviazioni necessitate, uso del mezzo di trasporto privato necessitato) nella diversità dei singoli casi concreti. Peraltro le maggiori incongruenze riguardano l'ambito di applicazione della nuova normativa, limitatamente alle sole persone assicurate.

Stante che nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tutela obbligatoria non è estesa a qualsiasi tipo di lavorazione, ma soltanto alle c.d. attività protette (art. 1 t.u.), ritenute preventivamente pericolose dal legislatore, l'altro parametro assicurativo di riferimento è costituito dall'art. 4 t.u., relativo ai soggetti tutelati, che fornisce l'elenco dei soggetti assicurati in relazione al rapporto giuridico o titolo in virtù del quale il lavoro è prestato. A tale riguardo, va sottolineato che la giurisprudenza ha più volte affermato il principio che l'elencazione delle categorie protette non è tassativa e deve estendersi la tutela a tutti i lavoratori esposti ai rischi contemplati dalla legge.

Pertanto l'assicurazione comprende soltanto gli infortuni in itinere verificatisi per i lavoratori addetti a determinate macchine (art. 1, comma 1° prima parte) o comunque occupati in locali organizzati per lavori nei quali tali macchine siano adoperate (art. 1, comma 1° seconda parte) o che siano addetti ad una delle lavorazioni pericolose oggetto dell'elenco, di carattere tassativo, di cui al comma 3°, nn. 1-28, ed anche a coloro che effettuano lavori complementari e sussidiari rispetto a quelli espressamente indicati (art. 1, comma 5° e 6°).

Quindi considerando l'atipicità dell'infortunio in itinere e la conseguente mancanza di corrispondenza con il rischio proprio della specifica attività esercitata, la scelta del legislatore di limitare il campo di applicazione della tutela dell'infortunio in itinere alle sole persone assicurate e specificatamente ai lavoratori appare priva di logica giuridica e soprattutto, fonte di discriminazioni e disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

Infatti la possibilità di subire un infortunio in itinere è uguale per tutti i soggetti assicurati, indipendentemente dal tipo di attività produttiva svolta e dal grado di rischio presente in quella lavorazione.

Conseguentemente i lavoratori che non sono assicurati o lo sono solo in parte si trovano inevitabilmente in una situazione di svantaggio, profondamente ingiusta, rispetto a quelli che svolgono un'attività protetta tutelata dal legislatore. Infatti poiché situazioni strutturalmente identiche presuppongono che sia applicata la medesima disciplina e, quindi, la stessa estensione della tutela, la previsione di un trattamento differenziato dell'infortunio in itinere in relazione a circostanze analoghe sembra palesemente in aperto contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza o parità sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione.

Lo stesso Istituto assicurativo, con nota della Dir. Centr. Prest. del 15 marzo 2000, ribadendo le indicazioni fornite alle strutture operative nelle precedenti del 4 maggio 1998 e dell'8 luglio 1999, pur riconoscendo che la tutela dell'infortunio in itinere opera a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato, tuttavia, conferma l'esclusione dalla tutela assicurativa in relazione all'infortunio in itinere degli studenti, nonché degli allievi di corsi professionali, trattandosi di una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono eccezionalmente assicurati solo per lo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche o delle esercitazioni pratiche e di lavoro.

Raccolta giurisprudenziale

Quella che segue è una raccolta delle più interessanti e recenti sentenze in materia per una rapida panoramica delle principali questioni legate a questo tema e vengono riportate alcune tra le più significative decisioni di legittimità e di merito che, seppur datate, hanno trovato conferma nelle più recenti pronunce, emesse successivamente all'introduzione dell'art. 12 citato.

1.- Infortunio sul lavoro: In linea generale, quando sussistono i presupposti dell'infortunio in itinere?

Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto l'indennizzabilità dell'infortunio, considerando non compatibili gli orari dei mezzi pubblici rispetto all'orario di lavoro, sia in relazione al disagio costituito dal prolungamento dell'assenza del lavoratore dalla sua famiglia, sia in riferimento alla possibilità di spostare l'orario di entrata ed uscita dal lavoro, valutato come meramente ipotetico, perché non vi era stato alcun accordo tra le parti e perché non si poteva ravvisare un obbligo in tal senso in capo al lavoratore).

-Cassazione civile, sez. lav., 23 aprile 2004, n. 7717; Cassazione Civile, sez. lav. 1 febbraio 2002, n. 1320; Cass. n. 5063/2000-

Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 1124/1965, non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio. L'assicurazione infortuni non è finalizzata, infatti, a coprire rischi generici, ai quali il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall'esplicazione di attività lavorativa, né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l'integrità fisica o mentale (in tal senso Cass. 6088/1995).

Ne consegue che il rischio, se non può essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, non può essere totalmente estraneo all'attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quelle inerente all'attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento (Si veda anche Cass. 3744/93, 10961/92, 11172/92, 131/90).

L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole. (Cass. 9099/1994).

Il *quid pluris* caratterizzante il rischio proprio dell'infortunio in itinere può essere ravvisato non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligato conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni, che pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze (quali le condizioni meteorologiche particolarmente negative) e comportino un

rischio aggravato che l'assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all'espletamento del suo lavoro (in tal senso Cass. 12122/1998).

2.- Infortunio sul lavoro: ai fini dell' indennizzabilità è sufficiente che l'infortunio in itinere sia avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa? Infortunio in itinere - attività connessa a prestazione lavorativa – percorso a piedi.

La responsabilità del datore di lavoro è ravvisabile qualora il nesso di causalità, richiesto per la configurabilità dell'infortunio sul lavoro ossia tra prestazione lavorativa e sinistro, sia tale che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o comunque strettamente connesso o prodromico con il compimento delle medesime - nel caso di specie un avvocato, dipendente dell'INAIL, ha subito un infortunio cadendo sul pavimento dissestato del suo ufficio, mentre stava andando a fotocopiare documenti nei locali della direzione dove si trovava l'unica macchina fotocopiatrice della sede.

-Cassazione Civile, sez. lav. 7 aprile 2000, n 4433- In tal senso Cass. n. 3744/93 e Cass. 22.5.1997, n. 4557-

Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è indennizzabile l'infortunio avvenuto mentre il lavoratore cammina a piedi e senza deviazioni, lungo il percorso dal luogo di lavoro alla fermata del mezzo pubblico che debba essere necessariamente utilizzato per raggiungere la propria abitazione, subito dopo la cessazione del turno di lavoro.

-Cassazione civile , sez. lav., 08 agosto 2003 , n. 12020-

In tema di infortunio "in itinere", il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorché l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere".

-Cassazione civile , sez. lav., 11 dicembre 2003 , n. 18980-

Ai fini dell'indennizzabilità di un evento dannoso che abbia portato alla morte di un lavoratore, non è sufficiente che il fatto si sia verificato in coincidenza di tempo e di luogo con l'attività lavorativa, o con il percorso abituale per raggiungere il luogo di lavoro, essendo comunque necessario un nesso eziologico fra l'attività lavorativa e l'infortunio, nel senso che la concreta attività del soggetto protetto ne abbia determinato l'esposizione a rischio - nella specie, è stata ritenuta non provata l'occasione di lavoro per la morte di un allevatore colpito da arma da fuoco mentre si recava presso la propria azienda.

-Cassazione civile , sez. lav., 03 agosto 2004 , n. 14875-

Premesso che la nozione di "occasione di lavoro", di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, deve essere interpretata nel senso che l'infortunio "in itinere" rientra fra quelli indennizzabili in ragione del rapporto finalistico sussistente tra l'attività di locomozione necessaria per raggiungere il posto di lavoro dall'abitazione e viceversa e l'attività lavorativa, non vi è ragione di escludere dalla copertura assicurativa, in linea di principio e salva la ricorrenza di altre cause ostative, l'infortunio occorso al lavoratore che, nell'ambito della sua libera determinazione, abbia fatto uso del mezzo privato per recarsi al lavoro, quanto all'infortunio che gli sia occorso nel

tratto percorso a piedi tra il punto in cui ha parcheggiato il veicolo nei pressi del posto di lavoro e quest'ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all'esecuzione, con modalità miste, del percorso abitazione - posto di lavoro.

-Cassazione civile , sez. lav., 28 aprile 2006 , n. 9982-

3.- Infortunio sul lavoro: Che cosa copre il rischio che caratterizza l'infortunio indennizzabile?

Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la genericità della previsione legale circa il requisito della occasione di lavoro (art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965) lascia ritenere che il "quid pluris" caratterizzante il rischio proprio dell'infortunio in itinere sia ravvisabile non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligato conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni che, pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze (quali le condizioni meteorologiche particolarmente negative) e comportino un rischio aggravato che l'assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all'espletamento del suo lavoro. (Nella specie, la lavoratrice assicurata si era infortunata scivolando sul fondo stradale ghiacciato mentre alle ore cinque circa di un mattino invernale si recava sul posto di lavoro per svolgervi le sue mansioni di addetta alla pulizia degli uffici e il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C. per la violazione del riportato principio di diritto, aveva escluso la operatività della copertura assicurativa per la inesistenza di un rischio superiore a quello comune a tutte le strade nel periodo invernale e per la mancanza di una specificità del rischio collegata ad una comprovata esclusività del percorso stradale).

-Cassazione civile , sez. lav., 28 novembre 1998 , n. 12122-

Ai fini dell'indennizzabilità di un evento dannoso che abbia portato alla morte di un lavoratore, non è sufficiente che il fatto si sia verificato in coincidenza di tempo e di luogo con l'attività lavorativa, o con il percorso abituale per raggiungere il luogo di lavoro, essendo comunque necessario un nesso eziologico fra l'attività lavorativa e l'infortunio, nel senso che la concreta attività del soggetto protetto ne abbia determinato l'esposizione a rischio - nella specie, è stata ritenuta non provata l'occasione di lavoro per la morte di un allevatore colpito da arma da fuoco mentre si recava presso la propria azienda.

-Cassazione civile , sez. lav., 03 agosto 2004 , n. 14875-

4.- Infortunio sul lavoro: cosa significa rischio elettivo? cosa comporta?

L'infortunio in itinere è indennizzabile dall'Inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia.

Invero per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare.

-Cassazione Civile 8 novembre 2000 n. 14508-

In tema di infortunio "in itinere", nel regime previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, non applicabile alla specie "ratione temporis", perché si verificasse l'estensione della copertura assicurativa occorre che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l'assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la

condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che invece di limitare al minimo il rischio di trasferimento fra il luogo di lavoro e quello dove aveva la possibilità di ricoverare l'autovettura, e cioè nel parcheggio aziendale, aveva scelto per sua maggiore comodità il diverso parcheggio, meno distante, ma comportante l'elevatissimo rischio, anche per l'ora notturna, dell'attraversamento della strada davanti allo stabilimento, funestata da vari incidenti anche mortali).

-Cassazione civile , sez. lav., 18 agosto 2003 , n. 12072-

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. (Nella specie, il mezzo privato era stato portato il giorno prima del turno lavorativo nella città di lavoro per motivi personali, poi riportato indietro alla fine del turno - per poter essere utilizzato per recarsi al lavoro il giorno dopo - e in tale occasione si era verificato l'incidente).

-Cassazione civile , sez. lav., 06 ottobre 2004 , n. 19940-

In tema di infortunio "in itinere", indipendentemente dall'applicazione del comma 3 dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965 (aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. N. 38 del 2000), per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che l'infortunio in cui sia coinvolto il lavoratore in un tragitto non circoscritto allo spostamento casa-lavoro, di stretta limitazione spaziale, qualora non sia giustificato, nel concorso delle altre specifiche circostanze, da esigenze eccezionali ed indifferibili, non beneficia della tutela garantita dal citato decreto e la valutazione dell'esistenza dell'estensione eccezionale del rischio per particolari, giustificate esigenze e situazioni singolari, costituisce un accertamento di fatto la cui valutazione, se immune da vizio logico-giuridico, non è censurabile in cassazione. (Fattispecie in cui un giovane, per raggiungere il luogo di residenza familiare, ove vivevano genitori e fratello, a distanza di circa 1000 km dal cantiere nei cui pressi dimorava, nel corso del viaggio, intrapreso con beneplacito e a spese del datore di lavoro, decedeva in un incidente automobilistico).

-Cassazione civile , sez. lav., 08 giugno 2005 , n. 11950-

Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'infortunio in itinere assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. - Nella fattispecie, nella quale l'infortunio era occorso ad un ferroviere mentre - attraversando il passaggio a raso, piuttosto che utilizzando il sottopassaggio - scendeva da un treno-merci, fermo presso una stazione, per raggiungere il binario di partenza del treno per altra stazione, ove prestava servizio, la Corte ha ritenuto la decisione di merito adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che la scelta di attraversare il treno-merci, lungi dall'essere necessitata, costituiva la conseguenza di una autonoma iniziativa, slegata da qualsiasi esigenza di percorso per raggiungere il luogo di lavoro

-Cassazione civile, sez. lav., 03 agosto 2005 , n. 16282-

In tema di indennizzo degli infortuni in itinere per i lavoratori, la rendita da riconoscere all'assicurato Inail in caso di incidente scatta soltanto se l'uso di un mezzo proprio - come l'automobile o lo scooter - per raggiungere il posto di lavoro è dettato dall'assenza di soluzioni alternative: è infatti il mezzo di trasporto pubblico lo strumento normale per la mobilità delle persone, che è in grado di ridurre al massimo i rischi. L'esigenza di conciliare le ragioni del bilancio dello Stato con i compiti di tutela sociale che pure competono alle istituzioni non consente infatti di gravare la collettività di spese ricollegabili a comportamenti non improntati alla necessaria prudenza. Pertanto se il lavoratore usa il mezzo privato per il tragitto casa-lavoro, non è possibile far rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni in itinere una serie di condotte improntate a maggiore comodità - o minori disagi - laddove non vi sia una vera e propria necessità.

-Cassazione civile , sez. lav., 17 gennaio 2007 , n. 995-

5. -Infortunio sul lavoro: La colpa del lavoratore rende in ogni caso non indennizzabile l'infortunio?

Nell'infortunio in itinere come disciplinato dall'art. 12 citato è richiesto dal legislatore un maggior grado di responsabilità da parte del lavoratore a ragione di tutela di un'attività (percorso casa-lavoro) che ha con il lavoro un rapporto meno pregnante, è più ampia la nozione di rischio elettivo, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contraria norme di legge o di comune prudenza; pertanto la violazione intenzionale di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo e escludere il nesso causale tra attività protetta (percorso casa-lavoro) ed evento. Tale violazione va valutata nella sua gravità rispetto alla norma violata, e non all'eventuale comportamento illegale degli altri utenti della strada.

La colpa esclusiva del lavoratore non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in ipotesi di infortunio in itinere, il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito. (Nella specie, in riferimento ad un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che aveva utilizzato la propria autovettura per tornare dal lavoro alla propria abitazione, il giudice di merito aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, sulla base del rilievo che l'incidente era addebitabile alla colpa esclusiva del medesimo lavoratore, che non aveva osservato un segnale di stop; la S.C. ha annullato con rinvio tale sentenza, sulla base del riportato principio di diritto e dell'inerente rilievo che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione delle regole della circolazione stradale è idonea, di per sé, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo).

-Cassazione civile , sez. lav., 04 dicembre 2001 , n. 15312-

In tema di infortunio "in itinere" il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice del merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di corresponsione della rendita INAIL proposta dai superstiti di un lavoratore deceduto a causa di un infortunio occorsogli mentre alla guida di un ciclomotore si stava recando dalla propria abitazione nel luogo di lavoro, avendo imboccato una strada in violazione del divieto di transito, ed incrociando altra autovettura per evitare la quale aveva operato una repentina manovra che aveva determinato il ribaltamento del ciclomotore e le lesioni in seguito alle quali era deceduto). --Cassazione civile , sez. lav., 06 agosto 2003 , n. 11885-

In conformità a tale principio di diritto la **Corte di Appello di Milano con sentenza del 25 ottobre 2005**, ritenendo che la violazione, anche grave, di una norma del codice della strada non valga a configurare il c.d. rischio elettivo - se non vi è prova sull'intenzionalità di commettere la violazione- e inquadrandosi nel filone giurisprudenziale già tracciato dai precedenti di legittimità e di merito, ha ritenuto rientrare nell'ambito di copertura Inail l'infortunio occorso al dipendente che, nel recarsi sul luogo di lavoro, aveva avuto un incidente stradale per non aver rispettato un segnale di arresto e precedenza.

In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento. – Nella specie, anteriore "ratione temporis" alla riforma adottata dal d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di corresponsione della rendita Inail proposta dai superstiti di un bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore per errata manovra in fase di parcheggio, in quanto sprovvisto di patente di guida per il mezzo agricolo.

-Cassazione civile, sez. lav., 18 marzo 2004, n. 5525-

6.- Infortunio sul lavoro: è perfettamente uguale usare un mezzo pubblico o un mezzo privato ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere?

Vi è indennizzabilità dell'infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa-lavoro a piedi (Cass. 5.5.1998 n. 4535) o facendo uso del mezzo pubblico. Limitatamente alle persone assicurate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. A tal fine, il giudice del merito dovrà accertare se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità di detto mezzo; siffatto accertamento va operato valutando disponibilità e orari dei mezzi di trasporto pubblici, compatibilmente con le condizioni familiari e socio-economiche del lavoratore.

-Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 15068 del 28 novembre 2001-

In materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro vale il principio – ora confermato nella specifica disciplina dettata dal d.lg. 23 febbraio 2000, n. 38 – per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato; ne consegue che l'assicurazione non opera nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore col motorino per recarsi nella propria abitazione durante la pausa pranzo, ove risulti accertato che la necessità di fare ricorso a tale veicolo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro (nella specie circa 1.500 metri) e dalla possibilità di effettuare il percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico.

-Cassazione civile, sez. lav., 07 agosto 2003, n. 11917-

In tema di indennizzo degli infortuni in itinere per i lavoratori, la rendita da riconoscere all'assicurato Inail in caso di incidente scatta soltanto se l'uso di un mezzo proprio – come l'automobile o lo scooter – per raggiungere il posto di lavoro è dettato dall'assenza di soluzioni alternative: è infatti il mezzo di trasporto pubblico lo strumento normale per la mobilità delle persone, che è in grado di ridurre al massimo i rischi. L'esigenza di conciliare le ragioni del bilancio dello Stato con i compiti di tutela sociale che pure competono alle istituzioni non consente infatti di gravare la collettività di spese ricollegabili a comportamenti non improntati alla necessaria prudenza. Pertanto se il lavoratore usa il mezzo privato per il tragitto casa-lavoro, non è possibile far rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni in itinere una serie di condotte improntate a maggiore comodità – o minori disagi – laddove non vi sia una vera e propria necessità.

-Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2007, n. 995-

7. -Infortunio sul lavoro: Di quali esigenze bisogna avere riguardo perchè l'uso del mezzo privato sia giustificabile? Esigenze familiari.

Con la sentenza n. 14508\2000 la Suprema Corte conferma la sua evoluzione interpretativa, sovvertendo ancora una volta l'orientamento seguito nel passato con la sentenza n. 1830\89, riconoscendo l'infortunio di un lavoratore che, avendo preso casa nel luogo di prestazione dell'attività lavorativa, era rimasto vittima di un incidente automobilistico mentre si recava a fare visita ai propri cari.

Tale orientamento positivo ribadisce quello delle sentenze nn. 12903\97 e 11148\98.

A parere della Corte, infatti, per luogo di abitazione non si può intendere solo quello di personale dimora, ma "soprattutto il posto nel quale si svolge la personalità dell'individuo, cioè la famiglia". Perciò, anche il percorso di andata e ritorno dalla casa di famiglia all'ufficio va considerato normale. Inoltre, l'uso di un mezzo privato, pur in presenza di un idoneo servizio pubblico, è giustificabile con l'urgenza di accorciare i tempi di percorrenza.

In sintesi secondo la Cassazione come è tutelato il diritto a scegliere liberamente la propria residenza ad una distanza ragionevole dal lavoro, uguale tutela è da riconoscere in applicazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione al diritto - dovere di tener conto delle esigenze familiari.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità, o meno, dell'uso del mezzo in questione secondo gli standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore che con mezzo proprio si recava sul posto di lavoro, aveva escluso l'indennizzabilità sul presupposto che, pur tenuto conto delle esigenze prospettate dal lavoratore di assistenza nei confronti della madre ammalata, gli orari delle linee di trasporto pubblico urbano, in considerazione del traffico in coincidenza con gli orari di inizio e termine della giornata lavorativa, fossero compatibili con le esigenze di riposo, di cura dell'anziana madre e di rispetto dell'orario di lavoro, in difetto di prova in ordine a peculiari situazioni contingenti tali da imporre di assolvere, con speditezza, il dovere di assistenza).

-Cassazione civile, sez. lav., 04 aprile 2005 , n. 6929-

In materia di indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad una lavoratrice part-time, aveva evidenziato che la peculiare condizione di lavoro era volta di per sé a conciliare le esigenze lavorative con altre specifiche esigenze comprese quelle familiari e che il mancato risparmio di tempo derivante da una soluzione diversa da quella dell'uso del proprio motociclo non fosse di entità tale da incidere in maniera rilevante sulle sue comuni esigenze di vita familiare, sicché non si configurava una necessità di detto uso capace di giustificare e legittimare le rivendicazioni avanzate in giudizio).

-Cassazione civile, sez. lav. , 27 luglio 2006 , n. 17167-

Con particolare riguardo al cosiddetto infortunio in itinere, ai fini della sua indennizzabilità anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali

esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del nesso eziologico tra l'infortunio e l'attività lavorativa in quanto la lavoratrice, segretaria di studio di un avvocato, nell'assolvimento delle sue mansioni si recava almeno una volta al mese presso lo studio di un commercialista, posto in località diversa dalla sede di residenza e di lavoro, per consegnare o ritirare documentazione fiscale e contributiva, su precise indicazioni del suo datore di lavoro; l'"occasione di lavoro" era costituita dal fatto che l'incidente stradale era avvenuto sul percorso di ritorno dallo studio del commercialista; l'uso del mezzo privato di trasporto era dettato dalla necessità per la lavoratrice di assolvere l'incarico nei tempi concordati e senza eccessivo dispendio di energie, considerato che la stessa era in stato avanzato di gravidanza e ciò rendeva certamente più penosi l'uso del mezzo pubblico ed un tratto di percorso a piedi).

-Corte appello Bari, sez. lav., 28 luglio 2006 , n. 1468-

Con sentenza n. 16950 del 31 luglio 2007 la Cassazione ha affermato che se l'incidente è avvenuto con l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto e questo risulta tra i requisiti per l'assunzione, l'INAIL è tenuta alla copertura assicurativa. Nel caso di specie è stato riconosciuto all'infortunio in itinere anche se l'incidente che ha coinvolto il lavoratore è avvenuto con il suo mezzo di trasporto, nonostante il percorso casa-lavoro fosse collegato con l'autobus, ciò purché sia stato il datore di lavoro a chiedere al dipendente di usare la sua macchina.

8. – Infortunio sul lavoro: l'inerenza del viaggio all'attività lavorativa è oggetto di valutazione?

Ai fini della configurabilità quale infortunio in itinere, indennizzabile dall'Inail, dell'incidente stradale occorso al lavoratore durante il trasferimento autorizzato dal datore di lavoro che gli rifondeva le spese del viaggio dal luogo di lavoro a quello di abitazione della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro, costituisce apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, la valutazione dell'inerenza del viaggio all'attività lavorativa.

-Cassazione civile , sez. lav., 08 giugno 2005 , n. 11950-

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere per l'artigiano che si rechi a casa per il pranzo, non trattandosi di esecuzione di attività inerente, o comunque ricollegata, all'attività oggetto dell'impresa o alle necessità produttive di essa.

-Cassazione civile, sez. lav., 22 giugno 2005, n. 13348-

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il vigile urbano viabilista rientra tra le persone assicurate e di conseguenza, ha diritto, ove ne esistano i presupposti di fatto, alla tutela dell'infortunio in itinere.

-Cassazione civile, sez. lav., 02 agosto 2005 , n. 16168-

Non è indennizzabile l'infortunio occorso all'imprenditore agricolo in occasione - non già di opera manuale abituale, che può essere svolta, indifferentemente, dallo stesso imprenditore o dai suoi dipendenti, ma - di attività imprenditoriale, come tale riservata, in via esclusiva, all'imprenditore medesimo (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso agli imprenditori agricoli mentre si recavano presso uno zuccherificio per ivi concludere un contratto di coltivazione di barbabietole).

-Cassazione civile , sez. lav., 25 ottobre 2005 , n. 20661-

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n 700/2007 del 29/5/07, riformando la decisione del Tribunale di Siena n 268/04, non ha riconosciuto l'infortunio in itinere dell'agricoltore che nella circostanza si stava recando all'Associazione dei Coltivatori Diretti per

disbrigo delle pratiche escludendo dalla tutela lo spostamento spaziale destinato a soddisfare esigenze di carattere organizzativo ed imprenditoriale in quanto non direttamente collegate ad esigenze produttive dell'azienda, confermando così il principio espresso dalla Suprema Corte "la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura apprestata dagli articoli 205 e 208 del D.P.R. n 1124 del 1965, non consente di ricomprendere ogni attività umana che si trovi ad essere anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile al multiforme esercizio dell'agricoltura (art 206), ma oltre a richiedere l'esercizio di un'attività fisica e di carattere manuale esecutivo, presuppongono che l'intervento operativo, pur potendo inerire all'esercizio dell'impresa agricola, tuttavia non sia svolto a causa e per un diverso titolo, ovvero nell'adempimento di un dovere o per un interesse personale dell'agricoltore, uti civis, dove l'interconnessione con la professione rurale è solo occasionale e accidentale" (in precedenza la S.C. aveva ritenuto escluso dalla copertura legale del rischio infortunistico l'infortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture inerenti la contabilità della propria azienda agricola).

-Cassazione 11929/04, ex plurimis Cass 20661/05-.

9. - Infortunio sul lavoro: l'interruzione del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro comporta la non indennizzabilità dell'infortunio? Sosta durante il tragitto.

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 comma 1, 38 comma 2 e 76 cost., la q.l.c. dell'art. 2 comma 3 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, aggiunto dall'art. 12 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni "in itinere" in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell'occasione di lavoro prevista dall'art. 2 comma 1 del citato D.P.R. n. 1124 del 1965. Premesso che tra i criteri direttivi della delega di cui all'art. 55 comma 1 lett. u) l. 17 maggio 1999 n. 144, vi era il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", tra i quali quello secondo cui una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'"interruzione", la questione risulta sollevata sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo dell'assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione, che deve invece essere esclusa alla luce di un'interpretazione adeguatrice che tenga conto del su indicato criterio direttivo e della tendenziale generalità della regola dell'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro.

-Corte costituzionale, 11 gennaio 2005 , n. 1-

Con sentenza n. 15973 del 18 luglio 2007 la Cassazione ha affermato che *la pausa eccessiva durante il percorso posto di lavoro - abitazione esclude la risarcibilità dell'infortunio in itinere. Con la decisione, la Suprema Corte ha definito quali sono le brevi pause consentite (breve riposo durante il percorso, necessità fisiologiche e soste voluttuarie di pochi minuti insuscettibili di modificare la condizioni di rischio).*

In tema di infortunio in itinere, deve ritenersi che la sosta voluttuaria di non breve durata al bar, lungo il tragitto tra il posto di lavoro e l'abitazione del lavoratore, va inquadrata nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore che, come tale, esclude la copertura assicurativa.

-Cassazione civile , sez. lav., 18 luglio 2007 , n. 15973-

10. - Infortunio sul lavoro: la permanenza nel luogo di lavoro oltre l'orario d'ufficio può provocare l'interruzione del nesso causale rilevante ai fini dell'indennizzo?

Nella ipotesi di indennizzo dell'infortunio subito dal lavoratore durante il ritorno a casa con proprio automezzo, il cui utilizzo sia obbligato, la permanenza del medesimo lavoratore sul luogo di lavoro dopo la fine del turno - permanenza che comunque non deve favorire un maggiore rischio per il rientro a casa - non è idonea ad interrompere il nesso causale tra l'evento dannoso e l'attività lavorativa (nella specie, la S.C., ha annullato la sentenza impugnata che aveva negato la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", occorso al lavoratore mentre dal luogo di lavoro, che aveva lasciato dopo trascorsi altri 50 minuti oltre la fine del turno per visita medica presso il sanitario della fabbrica e l'incontro con un sindacalista per questioni attinenti al lavoro, tornava alla propria abitazione.

-Cassazione civile, sez.lav. ,18 luglio 2002,n. 10468-

11. - Infortunio sul lavoro: anche per gli studenti è prevista una copertura assicurativa ma cosa copre?

In precedenza è stato detto che Istituto assicurativo, **con nota della Dir. Centr. Prest.. del 15 marzo 2000, ribadendo le indicazioni fornite alle strutture operative nelle precedenti del 4 maggio 1998 e dell'8 luglio 1999**, pur riconoscendo che la tutela dell'infortunio in itinere opera a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato, tuttavia, conferma l'esclusione dalla tutela assicurativa in relazione all'infortunio in itinere degli studenti, nonché degli allievi di corsi professionali, trattandosi di una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono eccezionalmente assicurati solo per lo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche o delle esercitazioni pratiche e di lavoro.

La questione è molto dibattuta e rimane aperta anche con possibili profili di illegittimità costituzionale.

Nelle more la giurisprudenza di merito si è pronunciata: non è indennizzabile quale infortunio "in itinere" l'evento dannoso che colpisca lo studente nel tragitto da casa a scuola e viceversa, in quanto l'assicurazione infortunistica garantita dall'Inail, a differenza di quanto accade per i lavoratori, nel caso degli studenti opera limitatamente al rischio specifico connesso ad esperienze tecnico - scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro e non è estensibile al di fuori di queste ipotesi.

Tribunale di Vicenza 2 gennaio 2004

12. - Infortunio sul lavoro: come deve valutare il giudice il rischio elettivo ai fini della indennizzabilità del danno?

In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di corresponsione della rendita Inail proposta dai superstiti di un lavoratore deceduto a causa di un infortunio occorsogli mentre alla guida di un ciclomotore si stava recando dalla propria abitazione nel luogo di lavoro, avendo imboccato una strada in violazione del divieto di transito, ed incrociato altra autovettura per evitare la quale aveva operato una repentina manovra che aveva determinato il ribaltamento del ciclomotore e le lesioni in seguito alle quali era deceduto).

-Cassazione civile , sez. lav., 06 agosto 2003 , n. 11885-

13. - Infortunio sul lavoro: sono indennizzabili gli infortuni avvenuti in luoghi di proprietà del lavoratore? Infortunio in itinere e nozione di pertinenza all'abitazione.

L'infortunio "in itinere", come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile - oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di

infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 12 del d.lg. n. 38 del 2000) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato.

-Cassazione civile, sez. lav., 09 giugno 2003, n. 9211-

Con sentenza n. 13629/2007 la Cassazione ha escluso l'indennizzabilità, quale infortunio "in itinere", dell'incidente avvenuto sulla rampa del garage di un'abitazione, mentre il lavoratore, in bicicletta, si recava al lavoro. La Corte ha chiarito che è indennizzabile dall'INAIL l'infortunio verificatosi su una strada pubblica o "comunque, al di fuori dell'abitazione dell'assicurato, o delle sue pertinenze, esclusive e comuni, e perciò deve essere esclusa l'indennizzabilità degli infortuni avvenuti sulla rampa di discesa all'autorimessa dell'abitazione dell'assicurato".

14. - Infortunio sul lavoro: l'alloggio di servizio è considerabile come luogo di lavoro?

Poiché l'alloggio di servizio, considerato come tale e non in relazione a particolari caratteristiche strutturali o di ubicazione del medesimo, non aggrava, rispetto ad una comune abitazione, il rischio generico di infortuni domestici e non determina perciò quel rapporto di occasionalità tra lavoro e incidente, necessario a qualificare il secondo come infortunio sul lavoro, non può ritenersi che un incidente, in quanto avvenuto nell'alloggio di servizio, possa essere qualificato come avvenuto in occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'infortunio occorso al lavoratore, caduto nell'uscire dalla doccia nell'alloggio di servizio, fosse qualificabile come infortunio sul lavoro ai fini della determinazione del periodo di comportamento).

-Cassazione civile, sez. lav., 09 dicembre 2002, n. 17523-

15. - Infortunio sul lavoro: può essere in qualche modo rilevante l'attività sindacale quale occasione di lavoro ai fini della indennizzabilità?

Sul punto è necessario fare una distinzione a seconda della diversa fattispecie in cui si trova il lavoratore: a) aspettativa sindacale con distacco presso la relativa organizzazione di appartenenza. In simile fattispecie se il lavoratore subisce un infortunio in itinere, trova applicazione la specifica tutela, essendo l'OOSS ai sensi dell'art. 1 DPR 1124/65 da considerare in analogia datrice di lavoro, gravata dall'obbligo assicurativo del pagamento del premio, se ed in quanto il lavoratore svolga attività protetta (v. Ordinanza del Tribunale di Siena, 6 novembre 2000 e successiva sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 2002, n. 171); b) permesso sindacale, come precedentemente detto, essendo nella circostanza l'attività svolta al di fuori della tutela assicurativa pubblica, trattandosi di attività contro-datoriale, per la quale non è neppure rinvenibile soggetto obbligato a versare alcun premio assicurativo, non trova applicazione la particolare tutela dell'infortunio in itinere – v. Ordinanza del Tribunale di Firenze, 16 luglio 2002 e successiva Ordinanza della Corte Costituzionale del 24 aprile 2003 n. 136, che ha dichiarato la posizione dei lavoratori in permesso sindacale non assimilabile a quelli dei lavoratori in aspettativa sindacale, e le rilevate differenze fra le due non comparabili fattispecie giustificano, una disciplina differenziata, senza che sia violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di adeguatezza della tutela previdenziale in caso di infortunio subito dal lavoratore (art. 38, 2 c. Cost.) -.

Allo stato tuttavia si registra la decisione del giudice di merito che ha ritenuto indennizzabile l'infortunio "in itinere" occorso ad un lavoratore in permesso sindacale recatosi, perché formalmente convocato, ad un incontro presso il Ministero del lavoro per discutere in ordine a problematiche di preminente interesse aziendale. Va detto però che in tal caso, infatti, non può sostenersi che l'attività sindacale esuli dalle finalità produttive del datore di lavoro, alla realizzazione delle quali piuttosto tende.

16. - Infortunio in itinere: non computabilità ai fini del periodo massimo di comporto.

Nella fattispecie di recesso del datore di lavoro per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), il dato dell'assenza dal lavoro ha una valenza puramente oggettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento ed irrilevante l'erroneo convincimento del datore di lavoro dell'avvenuto superamento del comporto, benché dovuto al mancato adempimento dei doveri di informazione a carico del lavoratore circa la natura della malattia che ne aveva provocato l'assenza dal luogo di lavoro, dovuta ad infortunio "in itinere" e quindi non computabile nel periodo di comporto).

-Cassazione civile , sez. lav., 06 settembre 2005 , n. 177-

2.2. Le malattie professionali definite in Toscana nel quinquennio 2001/2005: evoluzione, nosologia, rischi.

di Alberto Baldasseroni e Vincenzo Maria Calabretta

L'elaborazione che segue è riferita all'insieme delle Malattie Professionali manifestatesi e denunciate alle sedi INAIL della Toscana nel quinquennio 2001-2005, che erano state definite, da un punto di vista amministrativo, entro il 31/12/2006. Il periodo di osservazione individuato, dotato di una congrua latenza di tempo fra denunce e momento di lettura dei dati, permette di considerare le informazioni ottenute complete da un punto di vista istruttorio.

Su richiesta specifica alla DCSIT della DG INAIL sono pervenuti per l'analisi 10.693 casi dai quali sono stati esclusi, ai fini della presente elaborazione, quei record che risultavano privi di "Visto Sanitario di regolarità" (casi n. 1.052), derivati da pratiche chiuse negativamente dall'area amministrativa per mancanza dei requisiti assicurativi e che non erano pervenute all'area medica. Inoltre sono stati esclusi i casi che mancavano del codice nosologico di malattia (casi n. 1.058), perché non informativi ai fini di questa ricerca. Quindi, complessivamente, sono stati elaborati 8.583 record, vale a dire l'80,3% della popolazione di partenza.

In tab. I viene presentata la distribuzione di frequenza delle definizioni sanitarie ("Visto sanitario di regolarità"). Nell'ambito dei casi respinti sono indicate le motivazioni del diniego. Tra le 8.583 MP pervenute alla valutazione del medico, l'indice di accoglimento è risultato pari al 69,12%, riguardo alle Malattie Tabellate, e pari al 34,22% riguardo alle Malattie Non Tabellate. Stante la "presunzione legale del nesso causale" che vige in ambito di MP Tabellate, è comprensibile come, fra queste ultime, la maggior parte dei casi respinti abbiano trovato motivazione non per un disconoscimento di nesso ma per la mancata conferma diagnostica della malattia denunciata. Viceversa, nell'ambito delle MP non tabellate, le tre motivazioni del rifiuto si sono distribuite in modo abbastanza omogeneo fra assenza di malattia denunciata, mancanza o difetto di rischio e inesistenza del nesso causale.

DENUNCE	Riconosciute Caso regolare. Ricaduta da evento Morte da evento	Respinte				Totale
		Assenza di malattia	Assenza di rischio	Assenza di nesso	Altro	
MP Tabellate casi N.	1755	509	105	128	42	2539
%	69,1	20,0	4,1	5,0	1,7	100,0
MP Non Tabellate casi N.	2068	1081	1255	1477	163	6044
%	34,2	17,9	20,8	24,4	2,7	100,0
Totale	3823	1590	1360	1605	205	8583

Tabella I: MP definite in Toscana nel quinquennio 2001 – 2005

Nei grafici di figura 1 viene rappresentato in numeri assoluti l'andamento delle MP Tabellate e Non Tabellate e quello delle specifiche forme nosologiche.

Oltre al progressivo distacco fra le tipologie di MP denunciate a vantaggio di quelle Non Tabellate (fig. 1a), le quali ultime nell'anno 2005 raggiungono il 75% delle denunce complessive (casi n. 1539 versus casi n. 383), si constata anche il progressivo incremento delle denunce di malattie da sovraccarico dell'apparato osteomuscoloscheletrico, ovvero le malattie da CTD (fig. 1b) fino a fare emergere nettamente, negli ultimi due anni di osservazione, la prevalenza di tali forme di patologie sulle classiche ipoacusie che retrocedono al secondo posto.




Figura 1a: evoluzione delle denunce di MP in rapporto alla tipologia




Figura 1b: evoluzione delle denunce di MP in rapporto alla nosologia

In tab. II, in maniera nosograficamente analitica, viene riportata la distribuzione di frequenza delle malattie professionali per tipo di definizione amministrativa.

NOSOLOGIE	NEGATIVE	RICONOSCIUTE				TOTALE DEFINITE	Indice di Accoglimento
		NON INDENNIZZATE		INDENNIZZATE			
REPORT ANALITICO		POSITIVE SENZA INDENNIZZO	MORTE	PERMANENTE	TEMPORANEA		
Altre	274	45	1	9	30	359	23,7
Arteriopatie (Raynaud)	115	106	0	16	2	239	51,9
CTD Arti Superiori	786	379	0	54	154	1373	42,8
Dermatopatie	176	200	0	10	225	611	71,2
Discopatie	486	70	0	29	5	590	17,6
Ipoacusia	1303	1174	0	123	1	2601	49,9
M. App. Respiratorio	439	248	2	18	16	723	39,3
Pat. Artrosiche	514	77	0	17	21	629	18,3
Pat. da mobbing	59	8	1	1	4	73	19,2
Placche pleuriche	51	127	0	1	0	179	71,5
Pneumoconiosi	341	196	21	58	0	616	44,6
T. Maligni	295	34	181	80	0	590	50,0
Totale	4839	2664	206	416	458	8583	43,6

Tabella II: MP denunciate e forme di definizione

Nei grafici di fig. 2 si confrontano le frequenze delle classi di nosologie denunciate ed emergono distribuzioni diverse a seconda che ci si riferisca alle malattie “definite” o esclusivamente a quelle “riconosciute” o a quelle “indennizzate”.

Considerando i riferimenti iconografici suddetti (Tab. II e fig. 2) si nota in primo luogo come ormai la prevalenza di patologie da sovraccarico funzionale dell'apparato osteo-muscolo-scheletrico, individuabili nel gruppo unitario costituito dalla somma delle patologie da CTD degli arti superiori e dei dischi vertebrali e di quelle artrosiche abbia raggiunto, tra le patologie denunciate, quella della più tradizionale ipoacusia da rumore (casi n. 2.592 versus casi n. 2.601), rappresentando entrambe le forme una quota pari al 30% delle denunce. Sempre in merito alle patologie denunciate, i tumori maligni rappresentano il 7% delle malattie definite (casi n. 590), con percentuale analoga a quella delle dermatopatie (casi n. 604). Ancora elevato risulta il numero delle patologie respiratorie in generale (casi n. 1.518), fra le quali spiccano in quantità le pneumoconiosi (casi n. 616) e le placche pleuriche (casi n. 179). In media l'indice di accoglimento (n° casi riconosciuti / n° casi denunciati) è risultato pari al 43,6%, e spiccano fra le malattie più riconosciute le “placche pleuriche”, le “dermatopatie”, le sindromi di Raynaud, le ipoacusie, i tumori maligni, e le malattie da CTD degli AASS. Le suddette sono quindi le patologie che, indipendentemente dalla tipologia delle fattispecie (Tabellate o non Tabellate), hanno consentito una facile correlabilità con il rischio denunciato.




Figura 2a: distribuzione delle nosologie definite




Figura 2b: distribuzione delle nosologie riconosciute

Considerando le distribuzioni nosologiche dei casi “definiti” e di quelli “riconosciuti”(figure 2a e 2b), si nota che non sussistono grossolani scostamenti nelle due popolazioni, nel senso che, in genere, la distribuzione delle nosologie riconosciute conferma quella che potevamo attenderci dalla distribuzione delle denunce.

Tuttavia alcune peculiarità emerse vanno portate all’attenzione: si nota, ad esempio, che fra le patologie riconosciute assumono più rilievo patologie “tradizionali”, peraltro spesso inquadrate quali “tabellate” e più facilmente ammesse come professionali, quali le ipoacusie (dal 30% come “definite” al 34% come “riconosciute”) e le dermatopatie (dal 7% al 12%), mentre inferiore è stata l’ammissione delle patologie da sovraccarico funzionale nel loro complesso (dal 30% al

22%), di più difficile attribuzione al fattore lavorativo. Peraltro, i numeri assoluti delle patologie in argomento, rappresentati in tabella II, dimostrano come tra queste ultime fattispecie, sono le discopatie e le artrosi ad avere un indice di accoglimento particolarmente basso.

Le patologie da CTD degli arti superiori, oggetto di particolare attenzione da parte dell'Istituto negli ultimi anni, attraverso sensibilizzazioni esterne e interne di tipo formativo e attraverso studi di settore da parte Contarp, hanno al contrario raggiunto un indice di accoglimento paragonabile a quello delle malattie di più consolidata esperienza e di più comune indennizzabilità.




Figura 2c: distribuzione delle nosologie indennizzate

Evidenti sono le differenze, invece, che si possono rilevare osservando la figura 2c, che rappresenta le malattie riconosciute ed esitate in un indennizzo economico, vale a dire in una indennità giornaliera per inabilità temporanea, o in un indennizzo del "danno biologico" permanente che si traduce in capitale, per inabilità sopra al 5%, o in rendita, per inabilità sopra al 15%.

E facile osservare i diversi indici di morbilità e di gravità delle malattie definite: i tumori maligni, che rappresentavano appena l'8% delle malattie riconosciute, diventano il 24% delle malattie indennizzate; le ipoacusie, che rappresentavano il 34% delle malattie riconosciute, si riducono drasticamente all'11% del complesso degli indennizzati.

Riguardo alle patologie dell'apparato respiratorio emerge la contrazione che si verifica fra i casi riconosciuti (18%) e quelli indennizzati (11%), verosimilmente da attribuire all'elevato numero di fattispecie relative a "placche pleuriche" che non portano di per sé a un danno biologico tale da superare la soglia di indennizzabilità.

Nel complesso delle forme di indennizzo (fig. 2d) è da sottolineare il fatto che, a diversità degli infortuni, dove la assoluta prevalenza dei casi riguarda indennizzi di temporanea inabilità, nel campo delle MP la maggior dei casi, oltre l'80%, riguarda casi riconducibili a postumi permanenti.




Figura 2d: indennizzi per MP

Dalla successiva figura 2e, si rileva facilmente come la summenzionata tipologia di indennizzo possa essere diversa in rapporto alla tipologia di patologie riconosciute.




Figura 2e: tipologia di indennizzi per nosologie di MP

Nel caso dei tumori maligni essa è rappresentata prevalentemente da casi di decesso che si traducono in rendita ai superstiti; casi che, purtroppo, sono destinati ad aumentare per la nota latenza di alcune patologie che possono condurre a morte anche dopo molti anni dalla cessata esposizione o, perfino, dalla manifestazione della malattia. Le inabilità temporanee riguardano come si nota prevalentemente le Dermatopatie e, a breve distanza, le patologie da sovraccarico degli arti superiori; per altre patologie da sovraccarico (malattie del rachide), che pure sono le meno riconosciute e meno presenti fra le forme indennizzate, prevale comunque l'indennizzo per inabilità permanente.

Le neoplasie

Un riferimento obbligatorio, seppur non esaustivo per questione di tempi e di dati non del tutto consolidati, riguarda le definizioni dei tumori maligni nelle loro specificità.

Abbiamo già osservato che i tumori maligni rappresentano il 7% delle malattie definite e che il 50% di essi sono stati riconosciuti con la rendita ai superstiti quale forma prevalente di indennizzo.

Nella figura 3 vengono riportati in numeri assoluti i casi definiti secondo la distribuzione di frequenza e secondo la classificazione assegnata loro in Tabellati e Non Tabellati




Figura 3: distribuzione di frequenza delle neoplasie definite

Nella figura 4 sottostante è rappresentata l'evoluzione delle denunce negli anni per le fattispecie più rappresentate.

Costantemente elevate risultano le denunce (e quindi le definizioni) dei mesoteliomi pleurici, per i quali il trend non sembra al momento possedere un particolare indirizzo, al contrario che per i tumori polmonari, che appaiono in costante aumento.

Oltre al mesotelioma pleurico e al tumore polmonare, risulta significativo il numero di neoplasie vescicali denunciate e definite: per tale fattispecie è indubbio il contributo di conoscenza e di segnalazioni conseguenti al protocollo di ricerca attiva in corso di sperimentazione fra l'INAIL regionale Toscana e strutture di prevenzione esterne (ASL di Pisa, Pontedera, Empoli e Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana).




Figura 4: evoluzione delle definizioni neoplastiche negli anni

Riguardo all'indice di accoglimento dei tumori (fig. 5), al di là del prevedibile accesso alle prestazioni di quelle forme che risultano tabellate sia per quanto riguarda il rischio che per la specifica nosologia, come i mesoteliomi da amianto nelle varie fattispecie e come i tumori delle cavità nasali da polveri di legno e di cuoio, è significativo segnalare l'elevata incidenza di accoglimento per altre forme che, nella tabella oggi vigente (DPR 336/94), non presentano previsioni precise ma solo generiche sia riguardo ai rischi, come i tumori della pelle (voce 41: malattie cutanee provocate da), sia riguardo alle nosologie, come i tumori vescicali (voci 30: malattie causate da idrocarburi aromatici ecc.; voce 34: malattie causate da amine aromatiche ecc).




Figura 5: indice di accoglimento delle neoplasie professionali

E' presumibile al proposito, e in tal senso confortante, che sia gli sforzi operati a livello normativo, ad esempio col D.M. 27 aprile 2004 nel quale sono già state segnalate alcune correlazioni col lavoro delle malattie in oggetto, sia quelli operati a livello istituzionale, con l'impegno formale e sostanziale nel campo della ricerca delle malattie perdute, stia lentamente ma sensibilmente restituendo i frutti attesi e una migliore tutelabilità in campo di malattie tumorali dal lavoro.

La completezza dei dati esposti, almeno a livello di regione Toscana mai così ben strutturati, dimostra il radicale mutamento di scenario avvenuto per le malattie professionali esaminate e riconosciute dall'Ente assicuratore.

L'antica prevalenza delle ipoacusie e delle pneumoconiosi, in particolare della silicosi, è ormai retaggio del passato e non è da prevedersi alcuna inversione di questa tendenza, date le mutate caratteristiche della realtà produttiva.

Emergono ormai in maniera chiara le patologie da sovraccarico funzionale dell'app. osteomuscolare, con un discreto indice di accoglimento per quelle degli arti superiori, e i tumori, che sono ormai una parte elevata delle patologie riconosciute da lavoro.

Non marginale appare a questo punto la quota di malattie dei disturbi psichici in generale, risultate il 2% delle definite nel quinquennio (vedi fig. 2) e, in particolare, delle malattie da costrittività organizzativa (cosiddette patologie da "mobbing"), che ne rappresentano circa la metà, con un numero di denunce che cresce di anno in anno e che ha raggiunto nel quinquennio una quota di 73 casi (vedi Tab. II).

Considerato il tempo di latenza di alcune di queste patologie (neoplasie e malattie da CTD), nonché l'attenzione crescente sulla possibile origine professionali di altre forme (malattie da CTD e da "mobbing"), riteniamo che un simile trend proseguirà anche nei prossimi anni.

2.3 LO SPORT PER L'INTEGRAZIONE

di Anna Vita Foschetti

L'inserimento di persone diversamente abili in un contesto sportivo ha radici relativamente recenti; in particolare individui affetti da paralisi spinale traumatica sono stati i primi disabili a praticare sistematicamente un'attività sportiva. Tale attività ebbe origine in Gran Bretagna nell'Ospedale di Stoke Mandeville (Aylesbury), per opera del neurochirurgo Ludwig Guttmann, direttore di quel centro di riabilitazione motoria.

Il centro fu aperto il 1 febbraio 1944 durante la seconda guerra mondiale ed i primi paraplegici a cimentarsi nelle varie discipline sportive furono giovani di ambo i sessi appartenenti alle forze armate britanniche, portatori di lesioni midollari per cause belliche.

Negli anni successivi l'interesse per lo sport, come terapia nei confronti di persone gravemente colpite fisicamente, psicologicamente dalla guerra e da eventi naturali o a causa del lavoro, si è sviluppato sempre di più riconoscendo la pratica dell'educazione sportiva indispensabile alla persona disabile per reinserirsi nella vita sociale.

*“La pratica dell'educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all'educazione fisica e allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità”*¹

L'iniziativa del dr. Guttmann si rivelò molto importante poiché investiva varie discipline sportive, quali il nuoto, le corse, i lanci e i tiri con l'arco che erano rivolte all'inizio ai disabili affetti da patologie del midollo spinale e successivamente ad altre disabilità (ciechi, amputati).

Nel 1948 furono organizzati i primi giochi di Stoke Mandeville che da nazionali diventeranno a livello internazionale intorno agli anni '60, anno in cui si svolsero nel contesto delle Olimpiadi di Roma. Attualmente vengono organizzati dalla Internazionale Stoke Mandeville (ISMWSF) i Giochi Olimpici Invernali per persone diversamente abili.

In Italia, intorno agli anni '50, in un arco temporale caratterizzato da una cultura sull'handicap decisamente discriminante ed emarginante, la pratica sportiva a favore dei disabili, quale strumento terapeutico per il reinserimento, trovò esplicitazione con l'impegno e il lavoro del Dott. Antonio Maglio, medico e chirurgo, il quale fu l'ideatore ed il propugnatore della prima Olimpiade per atleti paraplegici.

Nel giugno del 1957, per volere di Inail fu vicedirettore nonché primario del Centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina”. Il Dott. Maglio si distingue proprio perché operò un ampliamento notevole dei programmi riabilitativi moltiplicando le attività fisiche attraverso numerose discipline sportive e utilizzando lo spirito agonistico quale sprone a reagire e ritrovare sé stessi e le proprie abilità: nuoto, pallacanestro, tenni da tavolo, getto del peso, lancio del giavellotto, tiro con l'arco, schermo e corsa in carrozzina.

L'Inail già da questi momenti dimostrò la volontà di poter dare un aiuto diverso alla persona non più autosufficiente a causa di un infortunio sul lavoro, e caratterizzò l'intervento, oltre che per mezzo di servizi di cura e riabilitazione, con attività orientate a sostenere l'invalido che vuole praticare lo sport. L'Istituto riuscì a partecipare nel 1964 con due rappresentanti di atleti INAIL ai Giochi Paraolimpici di Tokio.

Gli anni che seguirono hanno trovato la nascita e lo sviluppo di diverse Società sportive senza fini di lucro che si sono impegnate in attività sociali per persone diversamente abili.

In tale ambito venne a realizzarsi il processo di trasformazione della Federazione Italiana Sport Disabili in Comitato Italiano Paralimpico (Cip).

La legge istitutiva del CIP n.189 del 15 luglio 2003 ed il successivo decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004 hanno riconosciuto la valenza sociale dell'organismo il quale mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni “promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia d'età e di popolazione”. E questo affinché ogni disabile abbia l'opportunità di migliorare il proprio benessere e possa trovare una giusta

¹ Dalla Carta Internazionale per l'Educazione e lo sport, art.1 UNESCO 22/11/1979

dimensione nel vivere civile, proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell'individuo disabile.

L'attività dell'Istituto degli ultimi anni ha interessato in maniera rilevante la realizzazione di servizi per la promozione del reinserimento sociale dell'infortunato/ammalato di lavoro e a tal fine ha teso a coinvolgere e responsabilizzare gli Assistenti Sociali tra i funzionari dell'Istituto nell'ambito dell'èquipe multidisciplinare.

Diverse sono le iniziative incentrate ad incrementare la pratica sportiva, soprattutto in relazione alla possibilità di far emergere le nuove abilità in ambiente di vita sociale:

- l'affiancamento e il sostegno dell'invalide avviandolo allo sport, individuando la disciplina più idonea e l'ausilio personalizzato;
- Il consolidamento del contact center del SuperAbile presso i disabili assistiti, per il sostegno e l'affiancamento finalizzato al reinserimento dei disabili assistiti nel mondo del lavoro;
- il potenziamento dell'autonomia del disabile nella vita familiare e sociale anche attraverso l'utilizzazione di personal computer corredati da specifici corsi di formazione;
- la fornitura d un kit sportivo personalizzato, composto da un borsone munito anche di una cinghia idonea all'utilizzo autonomo da parte di sportivi para/tetraplegici, una maglietta ed una giacca a vento leggera tipo K-way e un cappellino con visiera, che sono stati assegnati a tutte le persone diversamente abili che hanno manifestato la volontà di voler provare uno sport o perché lo seguivano già prima dell'infortunio, e sia successivamente perché sollecitati da una voglia di essere presenti e vivi nella vita con le proprie forze e le abilità residue.

Nel maggio 2006 la Convenzione-quadro stipulata tra INAIL e CIP ha portato alla diffusione in tutto il territorio nazionale di criteri e principi tesi ad dare un alto valore alla pratica sportiva per le persone diversamente abili quale opportunità di reinserimento nella vita sociale.

Con tale accordo si è delineato un intervento da parte dell'Istituto che, coinvolgendo l'operatività dell'èquipe multidisciplinari delle Sedi e delle Direzioni Regionali, ha sottolineato la volontà di fornire una nuova e diversa risposta ai bisogni della persona resa invalida da infortunio o malattia professionale da lavoro.

Attività di cura e prevenzione, di riabilitazione ma anche *progetti a favore della disabilità* finalizzati allo svolgimento di attività sportiva sciistica, tiro con l'arco, tennis ed altro in un contesto amichevole ma anche agonistico a livello locale, nazionale e se possibile internazionale.

La costruzione di progetti riabilitativi a favore di persone diversamente abili da avviare alla pratica sportiva si inserisce nella conoscenza di un *andamento di infortuni* che rileva molti titolari di rendita Inail e tra questi un numero importante di invalidi con gravi disabilità.

Attraverso la Banca Dati Disabili ¹, alla data del 31 dicembre 2006, a livello nazionale risultano n. 864.316 disabili titolari di rendita Inail, di cui n. 742.390 maschi e n. 121.926 femmine.

Nella Regione Toscana le *persone diversamente abili* sono n. 90.352, di cui i maschi n. 76.163 e le femmine n. 14.189, con una disabilità di tipo motoria in evidenza rispetto alle altre tipologie. Nello specifico n. 39.195 (maschi e femmine) persone diversamente abili per disabilità motoria, n. 17.082 per disabilità psico-sensoriale, n. 8.941 per disabilità cardio-respiratoria e n. 25.134 altre disabilità.

Gli invalidi titolari di una rendita (dall' 11% al 100%APC) sono distribuiti soprattutto a Firenze con n.14.990 (maschi e femmine), in rilievo rispetto a Lucca con n. 13.640, Pisa con n.11.552. e Arezzo n. 10.737; le rimanenti province hanno un numero disabili al di sotto dei 10.000 casi.

Ulteriore informazione viene dai dati relativi alla classe d'età poiché i numeri più grandi di reddituari si trova dall'età 65 e più. Mentre il totale dei reddituari, pari a n. 31.271 risulta compreso nella fascia dai 20 ai 64 anni.

Relativamente al grado d'invalidità si nota che n. 672 reddituari hanno una invalidità del 100% con Assistenza Personale Continuativa (A.P.C.). Non trattiamo numeri modesti e non significativi, anzi sono importanti poiché se sommiamo tutti i reddituari che registrano un'invalidità dal 34% al 100% cioè i n.27.843 rispetto al totale 90.352 vanno a rappresentare un

¹ www.inail.it/statistiche/bancadatidisabili

grosso bacino di assistiti che si possono trovare nella condizione di richiedere un intervento da parte dell'Istituto.

Nel rapporto tra i diversi tipi e livelli di disabilità, osservando i dati relativi ai titolari di rendita con grado d'invalidità dal 34% al 100% APC (grave, molto grave e assoluto), la classe d'età rileva che molti e gravi infortuni/malattie professionali si verificano nella fascia d'età di anni superiore ai 50.

La maggioranza degli invalidi n. 67.000 sono tali per infortuni sul lavoro in prevalenza nel settore di attività industriale, mentre n. 23.352 sono invalidi affetti da malattie professionali; del totale complessivo la posizione nella professione è in prevalenza per il settore dei dipendenti.

Tra le ultime considerazioni che fanno riferimento a dati statistici si vuole evidenziare la condizione professionale attuale dei disabili titolari di rendita i quali risultato occupati nella maggioranza dei casi nel settore di attività lavorativa dipendente presso aziende assicurate Inail.

In un contesto regionale con un così alto di reddituari non manca l'attenzione da parte dei componenti l'èquipe multidisciplinare (medico, assistente sociale, amministrativo) delle Sedi e della Direzione Regionale verso le necessità che scaturiscano da una situazione invalidante destinando risorse, mezzi e interventi specifici.

In particolare la 'presa in carico' si struttura nei confronti delle persone diversamente abili attraverso tipologie di interventi che nella maggioranza dei casi non possono essere quantificati, ma investe il concetto di erogare una qualità di vita diversa ai nostri assistiti ma quanto più possibile reintegrata nel contesto produttivo sociale.

Un ultimo riferimento di tipo statistico attiene la Banca Dati per il Reinserimento ¹, applicazione informatica che risponde al duplice obiettivo di :

- fornire dati per conoscere i candidati al reinserimento lavorativo e acquisire informazioni utili ai fini del collocamento mirato;
- acquisire informazioni relativi ai reddituari, nei confronti dei quali l'èquipe multidisciplinare ha realizzato la presa in carico con diverse tipologie di interventi come con i progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Dal momento che la procedura si compone di funzioni di alimentazione con le informazioni già acquisite dalle due procedure Prestazioni e Cartella Clinica e si incrementa con rapporti peculiari ai fini dei progetti di collocamento mirato e sociale , nella Regione Toscana i dati di fine dicembre 2006 rilevano n. 743 assicurati sui quali l'èquipe multidisciplinare ha voluto e potuto inserire le notizie su capacità residue, situazione lavorativa, situazione personale e formulare un progetto finalizzato al reinserimento nella vita produttiva civile.

La distribuzione provinciale degli assicurati evidenzia una maggioranza di essi nella realtà della lucchesia, seguita dal comprensorio fiorentino e aretino.

Già da alcuni anni in Toscana l'attività sportiva è stata richiesta e sollecitata da alcuni invalidi che a causa di una grave disabilità fisica di tipo motoria si sono trovati in una situazione diversa da quella svolta prima dell'infortunio.

La perdita del posto di lavoro, la perdita di un ruolo produttivo nella famiglia , la necessità di essere aiutati da persone per qualsiasi necessità ma anche per i bisogni primari sono problematiche pesanti la cui soluzione non è stata sempre possibile. Pertanto l'attività sportiva è stata consigliata o in alcuni casi voluta dagli stessi come mezzo per uscire fuori da una vita di mortificazione e solitudine per una vita diversa dove le abilità fisiche residue dall'infortunio costituiscono le abilità su cui puntare sia per uno sport a livello amatoriale e anche agonistico.

Dal momento in cui si è consegnato il Kit sportivo si è venuti a conoscere quali erano le richieste di praticare uno sport da parte dei nostri assicurati e così nel dettaglio si trova le realtà delle province toscane :

¹ INAIL Banca Dati per il Reinserimento al 31/12/2006

SEDI	NOME	ATTIVITA' SPORTIVA	MODALITÀ
AR	B.A.	Sci - Amatoriale-Gruppo Sportivo Unità Spinale Onlus FI	
CA	D.C.	Vela/tirocon l'arco/nuoto/ palla a mano/ handbike	
		Amatoriale -Agonistica –Autonomamente o con Ass.sport. Apodi	
CA	P.M.	Bicicletta /Nuoto - Amatoriale	
FI	B.F.	Ciclismo - Amatoriale - Autonomamente	
	B.V .	Tiro Con L'arco - Amatoriale - Autonomamente	
	C.S.	Tiro Con L'arco - Amatoriale - Autonomamente	
	C.M.	Ciclismo - Amatoriale – Autonomamente	
	F.G.	Sci - Amatoriale Gruppo Sportivo Unità Spinale Onlus FI	
	S.A.	Sci - Amatoriale (come sopra)	
	S.V.	Sci- Amatoriale (come sopra)	
GR	A.R.A.	Immersioni in apnea - Amatoriale - Autonomamente	
	B.M.	Tennis - Amatoriale - Autonomamente	
	P.A.	Ciclismo -Amatoriale con Ass. Sportiva “Tim maremmano”	
	C.G.	Istruttore Arti Marziali Comproprietario di una Palestra	
	R.C.	Tennis- Agonistico con Ass. sport. S.I.L. di LI	
	S.A.	Tennis-Amatoriale e agonistico con Ass.Sport. S.I.L. di LI	
LI	C.S.	Tennis-Amatoriale-Autonomamente	
	R.C.	Tennis - Agonistico e con Ass.sport. S.I.L. di LI	
	C.S.	Tennis-vela -Amatoriale con Ass.Sport. S.I.L. di LI	
	D.M.S.	Tennis - Agonistico con Ass. sport. S.I.L. di LI	
VIAR	G.P.	Sci- Bicletta - Amatoriale - Autonomamente	
PI	I.R.	Sci - Amatoriale - Autonomamente	
PONT	L.A.	Bocce - Agonistico con Ass. Sport. A.S.H.A. di PI	
	B.I.	Bocce - Agonistico con Ass. Sport. A.S.H.A. di PI	
	G.A.	Ciclismo - Agonistico con Ass.sport. Mg k-vis Cinelli di FO	
SI	G.C.	Judoka -Amatoriale Con Ass.Sport.Fijklkam Del Coni	
	C.V.	Tiro con l'arco –Amatoriale	

L'interesse per la pratica sportiva si è poi manifestato concretamente attraverso l'organizzazione di *manifestazioni sportive per persone diversamente abili* promosse anche da invalidi del lavoro Inail. In tal senso nella Provincia di Livorno si volge da circa 11 anni il Torneo Internazionale di tennis su sedia a rotelle, denominato “Inail Citta’ di Livorno, promosso e gestito direttamente da invalidi del lavoro.

La società, di cui i medesimi sono rappresentanti, ha iniziato la sua attività con una manifestazione sportiva che rispondeva alle esigenze di infortunati sul lavoro e civili nella

propria provincia di reinserimento nella vita civile. La partecipazione da parte degli atleti disabili è stata molto forte ed ha determinato lo sviluppo della manifestazione sportiva da locale a nazionale, ed oggi a livello internazionale.

L'esperienza che si è consolidata negli anni, pur essendosi scontrata con le difficoltà legate alla organizzazione di un evento di tale portata, colloca il torneo di tennis tra i più prestigiosi nel mondo, come il calendario internazionale di disciplina di Sidney Open (Sidney), Florida Open (Boca Raton)..

Accanto a tale manifestazione sportiva si colloca oggi un nuovo interesse da parte dei nostri invalidi del lavoro (almeno 7 invalidi del lavoro delle diverse province della Toscana) che vogliono praticare lo sci sui campi sportivi nella regione in cui abitano, anziché andare in Piemonte. Si è fatto promotore il Gruppo Sportivo dell' Unità Spinale di Firenze Onlus che seguendo i nostri assicurati, in particolare traumatizzati agli arti inferiori, nel periodo di degenza ospedaliera post-infortunio, hanno voluto credere nello sport come risorsa per una riabilitazione della persona ed un reinserimento nella vita sociale .

'Il movimento è vita. Lo sport è movimento ' sono le parole che stanno circolando fra i nostri invalidi che li fa sperare di poter partecipare a lezioni sciistiche in una scuola di sci permanente senza barriere in Val Di Luce Abetone (PT), con maestri specializzati ad hoc. Il Progetto sci senza barriere sta cominciando a fare i primi passi, oggi per un suo sviluppo si dovrebbe rivolgere ad una platea di assicurati più ampia, e questo sia per quanto riguarda la possibilità di offrire il servizio sportivo a più persone diversamente abili della Regione e sia per valutare la possibilità di poter accogliere la categoria dei non vedenti.

L'intervento della regione, arricchito dall'esperienza maturata attraverso le manifestazioni e gli eventi sportivi degli invalidi del lavoro, si rivolge oggi al consolidamento, nonché allo sviluppo dei rapporti con i Comitati Italiani Paralimpici (Cip) provinciali e regionali.

La convenzione che l'Istituto ha stipulato con il Cip a livello nazionale rappresenta lo strumento di lavoro necessario per avere una ulteriore convenzione con il Cip regionale che possa rispondere alle esigenze specifiche nella Regione toscana.

Gli impegni prossimi sapranno trovare la strada per realizzare l'obiettivo di avere uno *sport senza barriere*.

2.4 BUONE PRATICHE PER “alleggerire il carico”

di Eleonora Mastrominico

Le patologie dell'apparato muscoloscheletrico rappresentano il problema più comune legato all'attività lavorativa in Europa: quasi il 24% dei lavoratori dei paesi dell'UE riferisce di soffrire di mal di schiena e il 22% lamenta dolori muscolari¹.

Infatti, nonostante lo sviluppo tecnologico e la sempre maggiore meccanizzazione dei processi produttivi, alcune attività (agricoltura, edilizia,...) continuano a richiedere notevole impegno a carico dell'apparato muscoloscheletrico con conseguenze dirette (lombalgie, tendiniti, ecc.) ed indirette (assenteismo, diminuzione della produttività) che, se valutate globalmente da un punto di vista economico, dimostrano cifre considerevoli.

Di qui la decisione dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro di dedicare la Settimana Europea 2007 ad una campagna denominata “Alleggerisci il carico!” mirata alla individuazione e alla diffusione di buone pratiche per la tutela dei lavoratori esposti al rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide e degli arti superiori.

La stessa Agenzia Europea nelle “Guidelines on the collection, evaluation, and dissemination of good practice (information on the internet)” dichiara che non è semplice dare una definizione univoca di buona pratica o buona prassi, poiché essa è fortemente influenzata dalla legislazione, dalla cultura e dalle esperienze di ogni Stato Membro.

Ciò che sicuramente deve produrre l'applicazione di una buona prassi è la riduzione del rischio ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in termini etici. Le buone prassi sono esempi di innovazione riuscita, di procedure, di soluzioni, di servizi e processi reingegnerizzati che riescono ad imprimere un reale miglioramento alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità.

In relazione alla riduzione del rischio di contrarre malattie dell'apparato muscoloscheletrico numerose possono essere le aree di intervento: dalla progettazione o riprogettazione di postazioni di lavoro, di macchine e di ambienti, alla valutazione delle interazioni con gli strumenti di lavoro, allo studio delle forme di lavoro organizzato, dei processi di lavoro, dei sistemi di gestione aziendale.

In altri termini, gli interventi per la riduzione di tale tipologia di rischi possono essere collegati a vari aspetti dell'attività aziendale (layout delle postazioni di lavoro, organizzazione del lavoro, interazione con gli strumenti di lavoro, sistema di sicurezza aziendale, ecc.) e, pertanto, hanno bisogno di essere affrontati in maniera sistematica per renderne fruibili i risultati al maggior numero possibile di operatori.

Occorre, infatti, tener presente che molto spesso per le piccole imprese risulta difficile l'accesso alle conoscenze in tema di prevenzione dei rischi lavorativi e, pertanto, alla piccola impresa non sono note soluzioni che altre aziende simili hanno già adottato, sperimentandone l'efficacia, in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Per agevolare soprattutto le PMI nell'accesso a soluzioni che permettono di ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro l'INAIL ha avviato un progetto relativo alla costituzione di una banca dati per la raccolta e la diffusione di buone prassi e buone tecniche in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il progetto coinvolge numerose risorse umane distribuite su tutto il territorio nazionale e comprende diverse tipologie professionali (ingegneri, chimici, biologi, geologi) che si occupano della promozione, della raccolta, validazione e diffusione di buone prassi provenienti dal mondo produttivo. Il modello organizzativo interno prevede la presenza di sei poli tematici suddivisi per macroaree di rischio (rischi da agenti chimici e cancerogeni, polveri e fibre, biologici, fisici, da organizzazione del lavoro, rischio infortuni). Nell'ambito di tale progetto la Direzione Regionale per la Toscana coordina il gruppo di lavoro che si occupa del reperimento e della validazione di buone prassi in tema di ergonomia e organizzazione del lavoro.

Obiettivo fondamentale della banca dati è quello di realizzare un luogo virtuale accessibile a tutti (aziende, associazioni di categoria, consulenti, ricercatori, lavoratori, ecc.), dove si potranno reperire soluzioni organizzative e procedurali, esempi di innovazione tecnologica, di reingegnerizzazione di processi e servizi, che sono riusciti a generare un reale miglioramento

¹ Fonte: Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro

nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che si prestano ad essere replicati in altri contesti. Già a partire dal mese di novembre 2007 la banca dati sarà accessibile tramite il sito web istituzionale (www.inail.it), all'interno del quale si potranno ritrovare le migliori tecniche e soluzioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Questa banca dati dà la possibilità di segnalare e pubblicare nuove buone prassi adottate dalle aziende. Infatti, un altro importante obiettivo è proprio quello di spingere le PMI a comunicare le loro iniziative in tema di salute e sicurezza sul lavoro, superando una certa riluttanza alla condivisione che purtroppo è ancora piuttosto diffusa in alcuni settori.

Ciò in parte è dovuto agli alti costi di comunicazione ed in parte alla convinzione che "non mettersi in mostra" riduce il rischio di multe o prescrizioni in caso di "cattive prassi".

Poiché però l'imitazione e la re-interpretazione costituiscono una delle modalità principali di modifica organizzativa e di processo presso le PMI, appare importante aiutarle a comunicare, facilitando lo scambio di buone prassi.

Per incentivare le aziende alla segnalazione delle iniziative intraprese per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, dal 2007 l'INAIL ha previsto una agevolazione per l'accesso allo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione previsto dall'art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei Premi.

Tale riduzione in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, può essere applicata al datore di lavoro che, trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi ed abbia messo in atto interventi migliorativi rispetto alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Uno degli interventi migliorativi previsti riguarda proprio l'adozione da parte dell'azienda di buone prassi, segnalate all'INAIL e ritenute idonee alla pubblicazione da parte dell'Istituto, per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista, deve presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL una domanda redatta secondo uno specifico modello entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta¹.

Un esempio di buona pratica segnalata alla Direzione Regionale per la Toscana in tema con gli obiettivi della Settimana Europea 2007 è quello relativo all'attività svolta dalla "Nuovo Pignone" di Firenze. In tale azienda sono stati costituiti dei team aziendali per l'ergonomia (Ergo Team), composti da professionalità diverse, che svolgono un'azione sinergica di analisi e studio dei problemi di prevenzione ed hanno il preciso compito di individuare i principali fattori di rischio ergonomico (ripetitività, frequenza di esecuzione del lavoro, forza muscolare esercitata, correttezza posturale, possibilità di pause di riposo compensatorie dello sforzo eseguito, esecuzione di compiti dipendenti dalle macchine, mancanza di addestramento, spazio logistico inadeguato alla produzione, esposizione al caldo o al freddo, ecc.), di segnalare secondo un ordine di priorità le attività di lavoro e i processi che necessitano di analisi ergonomica, di individuare alcuni specifici gruppi di lavoro che dovranno studiare e successivamente mettere in atto i vari progetti di miglioramento.

Al fine di chiarire il tipo di interventi di cui stiamo parlando, vengono di seguito brevemente descritti alcuni progetti realizzati all'interno dello stabilimento di Firenze che hanno contribuito a migliorare il benessere ed il comfort dei lavoratori, nonché a ridurre dei costi di realizzazione del prodotto.

Per esempio, durante l'operazione di montaggio delle casse di turbine a gas, l'operatore era costretto ad entrare all'interno degli elementi pre-assemblati sdraiandosi sull'albero per stringere manualmente le viti di serraggio lungo tutta la superficie di accoppiamento. Poiché lo spazio ristretto non permetteva l'utilizzo di uno strumento pneumatico, l'operazione durava un tempo piuttosto lungo con gravi disagi per l'operatore. L'intervento ergonomico è consistito in questo caso nel sostituire il tipo di viti utilizzate nel progetto, da esagonali incassate (brucole) a poligonali normali. A queste ultime è infatti possibile adattare una chiave articolata, che permette a sua volta l'utilizzo di un avvitatore meccanico e nell'adozione di un materassino da disporre sulla superficie di appoggio dell'operatore. In tal modo la durata dell'operazione si

¹ Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.inail.it/assicurazione/modulistica/oscillazione_tasso

riduce del 50% (da 4 a 2 ore), migliorando le condizioni del lavoratore ed aumentando contemporaneamente la produttività e la qualità del lavoro. In questo caso la soluzione, *di tipo tecnico*, ha previsto l'adozione di modifiche sul progetto; ma ci sono progetti in cui la soluzione può essere semplicemente *di tipo procedurale*. Ad esempio, nel caso della operazione di marcatura stampigliatura di elementi meccanici (elementi di un rotore di una turbina a gas denominati ruote) vi erano problemi ergonomici e di sicurezza durante la fase di sollevamento e successivo ribaltamento degli elementi per la stampigliatura su entrambi i lati. La soluzione applicata in questo caso è stata semplicemente una modifica al ciclo lavorativo spostando l'operazione in un'altra zona dello stabilimento già dotata di un ribaltatore meccanico dove veniva effettuata una operazione immediatamente precedente. Anche in questo caso l'intervento, oltre a risolvere i problemi di sicurezza ed ergonomia legati al ribaltamento manuale delle ruote ha apportato un miglioramento nella produttività (riduzione tempo ciclo di un'ora e riduzione costi di trasporto per l'eliminazione di 4 pallet per ruota). In molti altri casi l'esecuzione dei progetti ha portato alla progettazione e alla costruzione o acquisto di specifici strumenti di lavoro (scale portatili, annullatori di peso, piccoli ponteggi ecc.).

La natura del miglioramento può quindi essere di vario genere ed anche le soluzioni più semplici e facili da attuare possono avere un impatto notevole ed immediato e consentire ai lavoratori di svolgere la propria attività con sicurezza, comfort ed efficacia.

Questo il messaggio di cui l'INAIL vuole farsi tramite per spingere soprattutto le piccole imprese ad impegnarsi nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e ad assumere un ruolo primario nella elaborazione di azioni concrete che possano portare un contributo positivo in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche in un'ottica di condivisione.

Ringraziamenti

Si ringraziano per la collaborazione il **dott. Gabriele Corbizzi Fattori** – U.F. PISLL “G. Pieraccini” ASL 10 di Firenze e il **dott. Alessandro Cambi** – EHS Manager “Nuovo Pignone S.p.A.” di Firenze.

Bibliografia

G. Corbizzi Fattori, L'ergonomia nel sistema aziendale: il caso dello stabilimento “General Electric – Nuovo Pignone” di Firenze, 2005
European Agency for Safety and Health at Work, Guidelines on the collection, evaluation, and dissemination of good practice (information on the internet), 2000
INAIL, Studio di fattibilità del progetto “La pubblicazione di Buone Prassi e Buone Tecniche per la prevenzione”

2.5. GLI INFORTUNI MORTALI : ANALISI DEI COMPARTI PIU' RAPPRESENTATIVI

di *Grazia Tigli, Claudio Ripoli, Paolo Guidelli e Attilio Ranieri*

Il 21 febbraio dell'anno in corso, la Commissione delle Comunità Europee comunicava al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni della Comunità Europea, la strategia, da adottarsi nel periodo 2007-2012, per "migliorare la qualità e la produttività sul luogo del lavoro".

La Commissione, prendendo atto dei risultati della quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro dalla quale risulta che il 28% dei lavoratori europei dichiara di soffrire di problemi sanitari causati o aggravati dalla occupazione attuale o da quella svolta in passato ed il 35% ritiene che il lavoro svolto rappresenti un rischio per la propria salute, propone, un traguardo ambizioso.

"Il nostro obiettivo dovrebbe essere una situazione il cui il lavoro rafforza la salute ed il benessere personali e nella quale l'accesso al mercato del lavoro e il mantenimento del posto di lavoro migliorano globalmente la salute della popolazione", elaborando "strumenti semplici per facilitare la valutazione del rischio" e, di conseguenza, la sua prevedibilità che è condizione assoluta per la sua prevenzione.

La Commissione individua, infine, un fattore di successo della strategia nella "coerenza delle politiche di sanità pubblica, di sviluppo regionale e coesione sociale, di appalti pubblici, di occupazione e ristrutturazioni."

Muovendoci sulle precise linee d'indirizzo della Commissione, si offre una lettura degli infortuni mortali, accaduti in Toscana nel triennio 2004-2006, distinguendoli secondo lo scenario nel quale avvennero:


1. quello della **pubblica via**, che comprende le circostanze, connesse alla circolazione stradale, che causarono gli eventi infortunistici;
2. quello di "**fabbrica**", che, invece, si riferisce alle circostanze, connesse allo spazio fisico ed organizzativo aziendale, che causarono gli eventi infortunistici.

Fino a tempi recenti, agli aggregati infortunistici riguardanti lo scenario stradale, si era riservata minima attenzione (almeno nei confronti degli eventi interni alla "fabbrica") nella credenza che la circolazione stradale riguardasse un'ingovernabile fatalità, estranea e distante dagli accadimenti pertinenti al contesto lavorativo. Pubblichiamo le seguenti tabelle nella speranza che una prudente riflessione indebolisca questa credenza.

Si riportano, in brevi tabelle, gli infortuni mortali avvenuti in Toscana, nel triennio 2004-2006 e quelli relativi all'anno in corso, distinti per scenari, come sopra delineati, e per settore agricolo ed edilizio con l'avvertenza che:


1. I dati sono stati estratti da una procedura sperimentale, esclusivamente toscana, di rilevazione dei casi mortali riconosciuti dall'Inail. La procedura, nata per migliorare la qualità e la tempestività della prestazione assicurativa, ha comunque, mostrato potenzialità informative di buona qualità e celerità che potranno essere migliorate e potenziate anche grazie ai suggerimenti di coloro che ne hanno interesse.
2. I dati della rilevazione riguardano un limitato periodo di tempo che non permette di inferire tendenze statistiche certe o molto probabili; eppure, gli scrupoli riguardanti lo spessore statistico attribuibile alla rilevazione e la sua già citata sperimentalità, sono stati tacitati nella convinzione che sia preferibile essere approssimativamente nel corretto piuttosto che precisamente nello sbagliato di una credenza dura a morire, come tutte le credenze.

Tav.1 Triennio 2004-2006; infortuni mortali distinti per scenario								
ANNO	MORTALI	2004=100	SCENARI					
			cod 1,3		PUBBLICA VIA		cod.2	
			PUBBLICA VIA	2004=100	Pubblica via %	FABBRICA	2004=100	Fabbrica %
2004	88	100,00%	50	100,00%	57%	38	100,00%	43%
2005	70	79,55%	38	76,00%	54%	32	84,21%	46%
2006	79	89,77%	38	76,00%	48%	41	107,89%	52%
totali	237		126		53%	111		47%




Tav.1.1. Anno corrente; infortuni mortali distinti per scenario					
ANNO	MORTALI	SCENARI			
		cod 1,3		cod.2	
		PUBBLICA VIA	Pubblica via %	FABBRICA	Fabbrica %
2007 <i>DENUNCIATI</i>	71	42	59%	29	41%
2007 <i>DEFINITI</i>	33	24	73%	9	27%

Tav. 2 Triennio 2004-2006; infortuni mortali in edilizia distinti per scenario											
ANNO	MORTALI	EDILIZIA			SCENARI			cod.2			
		2004=100	edilizia	2004=100	%	PUBBLICA VIA	2004=100	Pubblica via %	FABBRICA	2004=100	Fabbrica %
2004	88	100,00%	19	100,00%	21,59%	10	100,00%	53%	9	100,00%	47%
2005	70	79,55%	14	73,68%	20,00%	1	10,00%	7%	13	144,44%	93%
2006	79	89,77%	13	68,42%	16,46%	3	30,00%	23%	10	111,11%	77%
totali	237		46		19,41%	14		30%	32		70%



Tav 2.1 Anno corrente; infortuni mortali in edilizia distinti per scenario							
ANNO	MORTALI	EDILIZIA		SCENARI		cod.2	
		edilizia	%	PUBBLICA VIA	Pubblica via %	FABBRICA	Fabbrica %
2007 <i>DENUNCIATI</i>	71	8	11,27%	3	37,5%	5	62,5%
2007 <i>DEFINITI</i>	33	6	18,18%	3	50%	3	50%

Tav.3 Triennio 2004-2006; infortuni mortali in agricoltura distinti per scenario											
ANNO	MORTALI	2004=100	Agricoltura			SCENARI					
			Agricoltura	2004=100	%	PUBBLICA VIA	2004=100	Pubblica via %	FABBRICA	2004=100	Fabbrica %
2004	88	100,00%	9	100,00%	10,23%	5	100,00%	56%	4	100,00%	44%
2005	70	79,55%	8	88,89%	11,43%	4	80,00%	50%	4	100,00%	50%
2006	79	89,77%	11	122,22%	13,92%	1	20,00%	9%	10	250,00%	91%
totali	237		28		11,81%	10		36%	18		64%



Tav.3.1 Anno corrente; infortuni mortali in agricoltura distinti per scenario								
ANNO CORRENTE	MORTALI	Agricoltura			SCENARI			
		Agricoltura	%	PUBBLICA VIA	Pubblica via %	FABBRICA	Fabbrica %	
2007 DENUNCIATI	71	7	9,86%	0	0%	7	100%	
2007 DEFINITI	33	0		0	0%	0	0%	

2.6 La sicurezza nel lavoro e l'intervento operato dalla legge regionale n. 38 del 13 luglio 2007

di Francesco Vigiani, Giuseppe Quartararo, Antonella Giardina

La legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" risulta composta da settantaquattro articoli suddivisi nei seguenti dieci Capi:

Disposizioni generali

Osservatorio regionale sui contratti pubblici

Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro

Programmazione

Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa

Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale)

Disposizioni transitorie e finali

In relazione all'**ambito oggettivo e soggettivo** di applicazione della legge, all'art.1 si prevede che la disciplina in esame riguardi i contratti pubblici di appalto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da eseguire su territorio regionale, ad esclusione di quelli che non siano riservati dalla normativa statale alla competenza esclusiva dello Stato, e che vengono stipulati dalle "stazioni appaltanti" così come espressamente individuate nell'ambito del successivo articolo: a) la Regione, gli enti e le agenzie istituiti con legge regionale, gli enti parco regionali e l'Azienda agricola di Alberese; b) gli enti locali e i loro consorzi unioni ed associazioni; c) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere universitarie, gli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV); d) le aziende pubbliche per i servizi alla persona; e) le altre amministrazioni aggiudicatrici non indicate alle precedenti lettere a-d, gli enti aggiudicatori e gli "altri soggetti aggiudicatori" come definiti nell'art. 3 del codice unico dei contratti di cui al D.lgs. 163/2006 ed individuati dal successivo art. 32 del medesimo codice.

La normativa in esame, nel rispetto delle previsioni dettate dal codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 163/06, ha una portata applicativa molto ampia in quanto, in considerazione del luogo della esecuzione dei contratti (territorio della Toscana), ben si estende a tutti quei contratti di forniture, servizi e lavori stipulati dai soggetti già tenuti all'applicazione delle normative di cui al codice unico degli appalti ex D.lgs. n. 163/2006 e quindi, come risulta pure esplicitato dalla circolare (Allegato A) della Giunta regionale approvata lo scorso 1 ottobre proprio allo scopo di fornire le prime indicazioni applicative alle stazioni appaltanti circa la legge regionale in oggetto, anche in relazione ai contratti "*affidati da uffici che costituiscono articolazioni organizzative delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali*".

Né può sottacersi come l'ampia volontà del legislatore di estendere per quanto possibile l'ambito applicativo delle normative in esame si evidenzia anche attraverso la previsione espressa (art. 3) della sua applicazione, anche se limitatamente ad una parte delle disposizioni (e, segnatamente, quelle contenute nei sopraelencati Capi II, III, IV e VI della legge regionale), nei confronti anche di quei contratti pubblici che risultano pacificamente esclusi dall'ambito di applicabilità del codice degli appalti nazionale e che risultano così definiti negli articoli 19, 20 e 22 dello stesso D.lgs. 163/2006.

L'**obiettivo** perseguito dalla legge regionale, nell'ambito della potestà legislativa in materia dettate dall'art. 117 Cost., è infatti quello di migliorare, nel suo complesso, il sistema dei contratti pubblici individuati sopra, stabilendo regole per rendere più efficace la programmazione, qualificando la committenza pubblica, semplificando le procedure

amministrative, tutelando “la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli”, con particolare riferimento al subappalto, favorendo “la selezione di imprese aggiudicatrici in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva” e la promozione di progetti finalizzati alla riduzione e all’aggregazione delle stazioni appaltanti.

Si ritiene doveroso ad ogni buon fine precisare che il Governo, assumendo la violazione del riparto delle competenze legislative dettato dall’art. 117 Cost. e con ricorso notificato lo scorso 14 settembre, ha recentemente impugnato dinanzi alla Corte costituzionale i seguenti nove articoli della legge in esame: 15, limitatamente al comma 2, 18, 20, limitatamente ai commi 2 e 6, 21, 27, limitatamente al comma 2, 35, 37, 39 e 41.

Intanto, indipendentemente dall’esito che avrà il giudizio di legittimità attualmente in corso per i sopraccitati articoli della legge (è probabile, comunque che entro la metà del prossimo mese di novembre abbia già luogo la pronuncia della Corte), attraverso la **circolare** della Giunta regionale approvata con Delibera di Giunta regionale n. 691 del 1 ottobre u.s., con particolare riferimento all’Allegato A recante indicazioni applicative relative alla legge regionale in oggetto in favore delle stazioni appaltanti, sono stati opportunamente chiariti alcuni dubbi interpretativi che già si erano posti per i destinatari del pacchetto normativo in esame; non ultimo, tra l’altro, quello inerente i termini di applicabilità della legge con particolare riferimento alle disposizioni applicabili già a partire dal **17 settembre 2007**, data di entrata in vigore della legge stessa.

Le “**disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro**” sono contenute nel **Capo III** della legge regionale negli articoli dal 14-esimo al 27-esimo.

Di seguito vengono analizzati gli articoli relativi, alla luce delle indicazioni fornite dalla recente circolare di G.R. di cui sopra; occorre premettere, comunque, che molte altre disposizioni della legge regionale, pur collocate in altri ambiti all’interno della medesima, si rivelano significativamente incidenti sulla sicurezza nel lavoro (si pensi, ad esempio, alla funzione svolta dal prezzario regionale e dall’osservatorio regionale previsti al Capo II).

L’**articolo 14** prevede, rispetto alla normativa precedente in materia, misure aggiuntive di tutela della sicurezza dei lavoratori, perché impone che in sede di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si tenga conto per l’aggiudicazione, oltre ai criteri stabiliti dall’art. 83 del codice degli appalti e alle specifiche dell’art. 36 della presente legge (tra cui il criterio della sostenibilità ambientale e l’inserimento di persone con particolari esigenze), di ulteriori criteri, da specificare nel relativo bando di gara, migliorativi della sicurezza dei lavoratori.

Le stazioni appaltanti sono tenute a considerare questi specifici criteri relativamente alle procedure avviate dal 17 settembre u.s..

L’**articolo 15 comma 1** prevede che nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione dell’opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengano conto, oltre ai costi di gestione e dell’utile di impresa, dell’incidenza dei costi della sicurezza e della manodopera con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto ed agli accordi integrativi territoriali.

Il rinvio della quantificazione dei costi della sicurezza ad avvenuta approvazione del prezzario regionale risulta superato, a seguito della modifica introdotta all’art. 86 del D.lgs. 163/2006 dall’articolo 8 della legge 123/2007. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 86, la specifica valutazione e indicazione dei costi relativi alla sicurezza - che non possono essere soggetti a ribasso - è infatti di immediata applicazione.

Infine per la valutazione del costo del lavoro, le stazioni appaltanti sono tenute a basarsi sulle tabelle del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale così come previsto dall’art. 86 del D.lgs. 163/2007. Fino all’emanazione delle tabelle stesse, sarà preso a riferimento quanto previsto dall’art. 15 comma 1 della l.r. n. 38/2007.

Va sottolineato che la norma di cui all’articolo 15 comma 1 risulta ampliata dall’articolo 8 della legge 123/2007, il quale estende la valutazione del valore economico di cui sopra anche all’importo a base di gara per l’esecuzione di appalti di forniture.

L'**articolo 15 comma 2** prevede inoltre che, nel caso in cui l'offerta provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti verifichino, prima dell'aggiudicazione definitiva, la congruità dell'incidenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza per gli appalti di servizi.

Poiché con la modifica apportata all'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 con la legge 123/2007 gli oneri della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso, la verifica di congruità prevista dalla legge regionale deve essere quindi effettuata relativamente ai soli costi della manodopera.

Inoltre la valutazione della congruità dell'incidenza dei costi della manodopera deve essere effettuata anche nel caso in cui l'offerta non sia soggetta alla valutazione di anomalia.

La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Si segnala che, con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale il comma 2 dell'art. 15 .

Le disposizioni contenute agli **articoli 16 e 17** impongono alle stazioni appaltanti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria e della regolarità contributiva ed assicurativa. Tali disposizioni si applicano alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, secondo quanto stabilito dall'**articolo 16**, le stazioni appaltanti devono verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Questo avviene in base all'art. 7 del D.lgs. 626/94 art. 7 comma 1 lett. a) e in base all'art. 3, comma 8, del D.lgs. 494/96 controllando anche l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. Sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), viene infine verificato il rispetto degli adempimenti che devono essere osservati ai sensi del D.lgs. 626/94, quali la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP) e la nomina del medico competente, la redazione del documento di valutazione dei rischi, e il riscontro di una adeguata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Nel caso di esito positivo o negativo della verifica, viene effettuata la corrispondente segnalazione dell'impresa idonea o non idonea all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 17**, prima dell'aggiudicazione deve essere effettuata anche la *verifica*, attraverso l'acquisizione del DURC, *della regolarità contributiva e assicurativa* dell'impresa aggiudicataria al momento di presentazione dell'offerta, da verificare nuovamente al momento della liquidazione dei pagamenti.

Il comma 4 dell'articolo 17 prevede infine che la Regione prenda appositi accordi con le casse edili al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori.

A seguito del secondo decreto correttivo del codice degli appalti, D.lgs. 113/2007, tali accordi non sono più necessari: tale decreto prevede infatti che le casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, debbano rilasciare il DURC comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori.

L'**articolo 18** disciplina il *pagamento delle retribuzioni*, e stabilisce che la stazione appaltante controlli lo stato dei pagamento delle imprese appaltatrici o subappaltatrici ai lavoratori; nel caso di ritardo protratto oltre i termini stabiliti, la stazione appaltante provvede essa stessa al pagamento diretto dei lavoratori sottraendo all'importo dovuto all'impresa la quota versata ai lavoratori.

L'**articolo 19**, che si applica alle procedure avviate a far data al **17 settembre 2007**, stabilisce le cause di *risoluzione del contratto*, tra cui: a) la mancata sostituzione dei responsabili RSPP e del medico competente ove venissero meno nel corso dell'esecuzione del contratto; b) le gravi o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; c) le gravi violazioni

delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, ed infine, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, per la mancata cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e per il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione; d) l'impiego di personale non regolare e non registrato nella documentazione di cui non si sia provveduto alla regolarizzazione.

Per il successivo articolo 24, richiamato dal presente articolo, è causa di risoluzione del contratto (art. 19 comma 1 lett. e)) anche la mancata comunicazione dell'impresa alla stazione appaltante di eventuali atti di intimidazione commessi nei suoi riguardi.

La legge prevede inoltre, nel caso del verificarsi della risoluzione del contratto per le ipotesi di cui alle sopraccitate lettere b), c), d) e) del comma 1 dell'articolo 19, l'esclusione dell'impresa dalla partecipazione alle gare pubbliche per un periodo di cinque anni (art. 35).

Un'altra possibilità di esclusione, limitata a due anni, è prevista nel caso in cui le imprese non abbiano provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria stabilita dall'art. 37 nelle ipotesi in cui le stazioni appaltanti abbiano preventivamente esonerato dalla stessa le imprese concorrenti in sede di partecipazione all'offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto, le stazioni appaltanti devono effettuare opportuna comunicazione all'Osservatorio regionale, secondo modalità di trasmissione telematica che saranno rese note dall'Osservatorio stesso. Fino alla messa a punto di tali modalità la comunicazione verrà effettuata per lettera raccomandata.

Il comma 2 dell'articolo 19 stabilisce inoltre che il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalino i relativi esiti alle stazioni appaltanti per l'effettuazione degli accertamenti delle cause di risoluzione del contratto, e che la stazione appaltante proceda alla risoluzione del contratto previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa secondo modalità e termini da specificare in apposito regolamento di attuazione (art. 66 comma 1 lett. b)).

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, le modalità di svolgimento del contraddittorio sono disciplinate dai singoli capitolati.

Nel caso di appalti di servizi, la causa di risoluzione di cui al comma 1 lett. c) deve essere formulata con riferimento al solo documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 4 del D.lgs. 626/1994.

In caso di risoluzione del contratto, nel caso vi siano conseguenze sulla continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nell'appalto, le stazioni appaltanti sono impegnate a promuovere confronti con le parti sociali per individuare opportune soluzioni.

L'articolo **20** disciplina il **subappalto**, e si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Impone che il subappalto deve essere sottoposto a costanti verifiche, secondo modalità specificate dalla Giunta regionale a mezzo delle apposite linee guida che dovranno essere approvate ai sensi dell'articolo 30, e che deve essere svolto nel rispetto delle limitazioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 118 del codice degli appalti D.lgs. 163/2006.

Punto nodale dell'articolo, il **comma 2** stabilisce il "divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara", che deve essere espressamente previsto nei bandi di gara. Si osserva che il divieto non è altro che una più mirata applicazione del principio generale di divieto di connessione tra i partecipanti.

L'articolo stabilisce inoltre che nei contratti di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza devono essere evidenziati separatamente e sottoposti anch'essi alla verifica dell'incidenza dei costi della mano d'opera di cui all'art. 15. L'obbligo di evidenziare nei contratti di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza è stato in seguito previsto, in via generale, dall'art. 118 del codice degli appalti con la modifica apportata con il secondo decreto correttivo D.lgs. 113/2007.

Il subappaltatore è soggetto a verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dall'art. 16; nei contratti di servizi e fornitura con posa in opera, deve predisporre, un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 626/94, e deve osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

Il **comma 6** stabilisce infine che il ricorso al subappalto viene limitato alle sole “attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento”.

Tenuto conto che la sopraccitata limitazione si affianca a quelle già esistenti, sulla base delle normative vigenti la circolare regionale precisa che il subappalto resta consentito nei seguenti casi:

- *per quanto concerne i lavori*, per le sole categorie di opere specializzate (OS) e qualora tali lavorazioni rientrino nella categoria prevalente nella misura massima prevista dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 (30%) o nella diversa misura che sarà individuata dal regolamento di attuazione del medesimo D.lgs. 163/2006, per le lavorazioni che appartengono alle categorie di opere specializzate individuate dall'art. 72 comma 4 del DPR 554/1999 resta comunque fermo il limite previsto dall'art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006 (15%);
- *per quanto concerne servizi e forniture*, per le prestazioni che rivestono carattere di specializzazione individuate nel bando di gara e/o nel capitolato speciale, che possono essere oggetto di subappalto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 118 del D.lgs 163/2006 (30%).

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale anche il comma 2 e il comma 6 del presente articolo.

L'**articolo 21**, recante le disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza, risulta innovativo rispetto alla normativa vigente e migliorativo dal punto di vista della tutela della sicurezza. Infatti la norma prevede (**comma 1**) la redazione del *piano di sicurezza e di coordinamento* di cui all'art. 12 del D.lgs. 494/96 per tutti i contratti di lavoro rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto legislativo, non solo nei casi previsti dall'art. 3 c. 3 del D.lgs 494/96, ma anche per tutti i casi in cui vi siano una o più categorie di lavori scorporabili. Infine la norma (**comma 2**) prevede che ad ogni livello di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) debba corrispondere un equivalente livello di pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base di gara.

Le disposizioni riportate dai commi 1 e 2 si applicano, come chiarito dalla circolare regionale, anche nelle ipotesi di progettazione iniziata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 38/07, limitatamente ai livelli progettuali non ancora approvati alla data del 17 settembre 2007.

Viene infine stabilito (comma 4) l'obbligo, da parte del direttore dei lavori, dell'emissione degli *stati di avanzamento dei lavori* solo dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tale disposizione si applica anche a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge regionale, limitatamente agli stati di avanzamento da approvare successivamente.

La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale anche il presente articolo.

Innovativo risulta anche l'**articolo 22**, il quale prevede per gli appalti di importo superiore a 5 milioni di euro la presenza in cantiere di un *Tutor* con funzioni di assistenza e formazione delle maestranze, di supporto al responsabile dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 494/96, facendo ricorso a convenzioni con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94.

Gli oneri relativi sono a carico della stazione appaltante.

E' previsto all'art. 66 comma 1 lett. b) l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione specificante i requisiti professionali e i compiti del tutor di cantiere.

L'**articolo 23** recante disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri, stabilisce che il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccolga la documentazione relativa ai nominativi delle ditte e dell'organico coinvolti nel cantiere, i nominativi dei RSPP, copia delle segnalazioni degli infortuni, copia del piano di

sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.lgs. 494/96, e le copie dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Per appalti di importo superiore a 1.500.000 euro viene imposto alle stazioni appaltanti di procedere, prima dell'inizio dei lavori, ad appositi incontri con gli organi di vigilanza per illustrare le caratteristiche dell'opera ed il sistema di gestione della sicurezza attivato anche con il coinvolgimento dei RLS (analoghi incontri possono essere svolti anche nel corso dei lavori per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori); tutti gli oneri di spesa inerenti la partecipazione del personale delle aziende usl sono a carico della stazione appaltante.

Viene inoltre imposta l'effettuazione da parte dell'appaltatore della formazione adeguata sui vari interventi oggetto dell'appalto e sulle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri con gli organi di vigilanza.

Il **comma 3** dell'articolo, a tutela della sicurezza, dispone che le imprese adottino dei sistemi efficaci di rilevazione in tempo reale delle presenze dei lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, e che detengano presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti lavorativi secondo modalità che verranno stabilite da apposito regolamento attuativo di cui all'art. 66 comma 1 lettera b).

L'articolo in esame si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007, ad esclusione del comma 3** che invece sarà applicabile solo a seguito dell'entrata in vigore del regolamento attuativo. Sussiste comunque fin da ora l'obbligo previsto dall' art. 6 della legge 123/2007 (in vigore dal 25 agosto 2007) di dotare il personale dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice di apposita *tessera di riconoscimento*.

Le attività di formazione di cui sopra si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione, limitatamente a nuove lavorazioni o a nuovi soggetti immessi nell'attività lavorativa o a nuovi procedimenti o impianti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

L'**articolo 24**, si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**. La norma prevede al **comma 1** che i capitolati speciali o d'appalto contengano l'obbligo dell'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 19.

Il **comma 2** introduce, per i contratti di servizi e forniture con posa in opera da eseguire presso la stazione appaltante, la previsione di ulteriori obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione ai rischi esistenti nell'ambiente in cui deve essere eseguito il contratto.

Di particolare importanza è l'**articolo 25**, incentrato sul *potenziamento e coordinamento delle attività di controllo*. La Giunta regionale si impegna sia a impartire alle aziende Usl "apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento", sia a prendere apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei cantieri, relativamente agli appalti pubblici e privati e intese con gli enti locali e i relativi organismi rappresentativi per l'utilizzazione del personale della polizia locale come supporto nelle attività di controllo previste.

In base all'**articolo 26** la Regione, al fine di sviluppare strategie comuni per la crescita della cultura della legalità del lavoro, per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia mediante intese ed accordi con gli enti locali e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

Nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o comunque di importo superiore ai cinque milioni di euro, la Regione insieme alle stazioni appaltanti, promuove accordi specifici (protocolli di intesa) per la realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza. Gli articoli 25 e 26 sono immediatamente applicabili.

L'**articolo 27 comma 1** prevede che tutte le disposizioni del Capo III "Disposizioni a tutela della sicurezza e tutela del lavoro" si applichino anche agli affidamenti in economia.

L'**articolo 27 comma 2** impone il divieto di affidamento in economia per lavori e servizi definiti "ad alto rischio".

Mentre la norma di cui al comma 1 si applica alle procedure avviate a far data dal 17 settembre 2007, la norma di cui al comma 2 non è immediatamente applicabile poiché impone l'individuazione di tali lavori e servizi definiti ad alto rischio attraverso specifiche linee guida che devono essere approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 30.

La norma di cui al comma 2 del presente articolo è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso.

2.7. IL PROGETTO REGIONALE PER LA MAPPATURA DELLE AREE AD ELEVATA PROBABILITA' DI ALTE CONCENTRAZIONI DI ATTIVITA' DI RADON

di Stefano Biondini

La Toscana, nelle componenti Sanità ed Ambiente, ha avviato un'indagine conoscitiva che ha il compito di individuare le concentrazioni del gas radon negli ambienti di vita e di lavoro. Il passo successivo, a mappatura ultimata, sarà quello di prendere tutte quelle misure necessarie per ridurre al minimo la concentrazione di questo elemento negli ambienti di lavoro. L'indagine è stata affidata dalla Regione Toscana all'Arpat e la convenzione che ratifica l'accordo, è stata stipulata il 31 luglio 2006.

Il costo a carico dell'ente regionale è stato quantificato in 540.000 euro ed è finanziato per metà dall'assessorato al diritto alla salute (sicurezza sui luoghi di lavoro), e per la restante parte dall'assessorato all'ambiente. L'indagine sarà effettuata inoltre tenendo conto delle indicazioni del Piano nazionale radon, e porterà ad una conoscenza più approfondita del problema radon nel territorio toscano.

Il radon, (isotopo 222 dell'elemento) viene generato dal decadimento nucleare del radio che a sua volta ha origine dal torio e dall'uranio. Questi elementi sono presenti, in quantità molto variabile, in tutta la crosta terrestre. e quindi anche nei materiali da costruzione che derivano da questa (cementi, tufi, laterizi, pozzolane, graniti, ecc.). Mentre il radio, il torio e l'uranio sono elementi solidi il radon è un gas e quindi è in grado di muoversi di fuoriuscire dal terreno ed entrare negli edifici o attraverso le fessure, anche microscopiche, dei pavimenti o dai passaggi dei servizi (idraulici, sanitari, elettrici, ecc.) ove si accumula. All'aria aperta si disperde rapidamente e non raggiunge quasi mai concentrazioni pericolose. Il radon è un gas nobile per cui poco attivo chimicamente quindi non si deposita facilmente nei polmoni. Le sostanze più pericolose per la salute sono i suoi prodotti di decadimento o "figli" a loro volta radioattivi. Tali prodotti di decadimento si depositano in parte sul pulviscolo presente nell'aria e vengono respirati attraverso il pulviscolo stesso; si fissano quindi all'interno dell'apparato respiratorio (bronchi e polmoni) dove possono provocare neoplasie polmonari. Gli effetti che il radon ha sulla salute umana sono significativi. Il gas è stato classificato dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) tra le sostanze cancerogene di gruppo 1, quelle che hanno la massima certezza dell'effetto. Di fatto il radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo da sigaretta (figura 1). Si è inoltre evidenziata una azione sinergica tra le due cause di neoplasia.



Figura 1 :Livelli medi radon in Italia (Fonte ARPAV)

Da un punto di vista normativo le prime informazioni sulle radiazioni ionizzanti di origine naturale, si sono avute con il DLgs. Del 26 Maggio 2000, n° 241 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 Agosto 2000 che modifica ed integra il DLgs. Del 17 marzo 1995 n° 230. Questo decreto, al Capo III bis, definisce:

Le attività lavorative che dovranno valutare la presenza di radiazioni ionizzanti di origine naturale,

gli organi preposti alla stesura di linee guida,

gli obblighi che i datori di lavoro dovranno assolvere per garantire la salute dei loro dipendenti.

Purtroppo ad oggi, la Commissione speciale prevista dal comma 1 dell'articolo 10 septies del DLgs 230/95 e s.m.i., non è stata insediata e quindi non sono stati portati a termine i compiti che le erano stati assegnati. Tra questi il più importante è sicuramente l'elaborazione di linee guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni. L'importanza di questa attività risiede nel fatto che sia, gli obblighi legislativi da esplicitare nei luoghi di lavoro da parte degli esercenti, sia l'individuazione sul territorio di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, necessitano delle linee guida emanate dalla sopracitata commissione. (art. 10 ter commi 1,2, e 3, art 10 sexties comma 1). Va comunque registrato che attualmente (ottobre 2007) anche grazie all'attivazione di un gruppo di lavoro del CCM (centro controllo malattie del Ministero della Salute) per l' "Avvio del Piano Nazionale Radon", la situazione sta, seppur con sensibile ritardo, progredendo.

Per fare fronte a tale inadempienza da parte delle istituzioni centrali, le Regioni si sono attivate e il Coordinamento Interregionale per la prevenzione ha promosso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro tecnico che ha elaborato **linee guida per le misure nei luoghi di lavoro sotterranei**, approvate dalla **Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome** e pubblicate il 6 febbraio 2003, che, in attesa di quelle emanate secondo le procedure previste dalla normativa, costituiscono un valido riferimento per gli esercenti, gli organismi di misura e gli organi di vigilanza. Tali linee guida, tra l'altro, danno indicazioni su quali dovrebbero essere i requisiti degli organismi di misura che dovrebbero essere riconosciuti da istituti previamente abilitati per mezzo di decreto ministeriale non ancora emanato.

La bonifica, nel caso siano superati valori dell'ordine dei 200 Bq/m³ è l'unica risorsa, e dovrebbe essere applicata, per le zone a rischio radon, anche agli edifici di nuova costruzione. Diverse esperienze hanno messo a fuoco le varie tecniche di bonifica per gli edifici esistenti, e quelle che possono essere applicate agli edifici di nuova costruzione. Non esiste un metodo di bonifica o costruzione universalmente efficiente; la stessa tecnica di bonifica può dare risultati differenti se applicata ad edifici con caratteristiche costruttive diverse. La situazione risulta poi complicata dal fatto che edifici anche prossimi possono avere, a causa della posizione delle loro fondazioni, livelli di radon totalmente differenti. Ciò rende l'analisi del problema radon, inscindibile dalla misura puntuale all'interno dell'edificio interessato.

Entrando nel dettaglio dell'indagine, si nota come un supporto essenziale sia dato da competenze di diversa natura, sanitaria ed ambientale, svolte rispettivamente, oltre che dai competenti settori Regionali anche da strutture operative come i Dipartimenti di Prevenzione e delle Aziende Sanitarie Locali e dalle strutture Arpat. Tutto ciò ha come fine la maggior collaborazione possibile di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti in qualità di partecipanti e promotori locali dell'indagine.

Un ruolo di supporto forte può essere svolto dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, come punto di riferimento locale per la popolazione per informazioni sull'indagine e aspetti connessi, oltre ai Dipartimenti Provinciali Arpat; in questo la realizzazione del progetto di formazione degli operatori della prevenzione sarà propedeutica alle modalità operative definite nell'ambito di uno specifico atto convenzionale.

In considerazione del fatto che il tema del radon e della radioattività naturale in generale interessa competenze trasversali alle istituzioni che si occupano di salute e di ambiente, e che l'applicazione del DLgs 230/95 s.m.i. presenta diversi aspetti da affrontare nel tempo con un approccio unitario, condiviso, e coerente con gli indirizzi a livello nazionale, e non ultimo che il Piano nazionale radon è stato recentemente finanziato con uno specifico progetto dal Ministero della salute, si ritiene opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro con funzioni di coordinamento delle iniziative in materia gestito dalla regione.

Riguardo al progetto presente il gruppo avrebbe la funzione di verifica dello stato di avanzamento, mentre il coordinamento tecnico rimane al soggetto incaricato, ma in questo

modo sarebbe assicurato il coinvolgimento su un piano strategico dei soggetti istituzionali con competenza sul controllo degli effetti delle sorgenti di radioattività naturale sulla salute.




Figura 2: Livelli medi radon in Italia (Fonte ARPAV)

LA PREVENZIONE NEL COMPARTO AGROFORESTALE: i Piani mirati sulla tutela della salute dei lavoratori in agricoltura, selvicoltura e florovivaismo del Piano sanitario regionale 2005-2007.

di Marco Masi, Cecilia Nannicini

Il settore primario attualmente incide su circa il 2% del valore aggiunto regionale, svolgendo comunque un ruolo importante non solo per le aree rurali e montane ma per tutto il territorio e attività regionali; oltre a fornire beni essenziali al mercato interno ed estero contribuisce alla produzione di beni di qualità competitivi a scala mondiale (vino, olio, prodotti del florovivaismo). Da una lettura dei dati del V censimento dell'agricoltura (2000) si può evidenziare che il settore è costituito da una elevata percentuale di aziende di piccole e medie dimensioni (graf.1).

Grafico n. 1

Regione Toscana, Distribuzione percentuale delle aziende, della superficie agricola utilizzata e delle giornate di lavoro della manodopera extrafamiliare per classi di superficie agricola utilizzata. Anno 2000




Grafico n. 2 -Aziende per forma di conduzione- fonte dati Istat-





Grafico n. 3- varietà di conduzione all'interno della conduzione diretta- fonte dati Istat



Come forma di conduzione la quasi totalità delle aziende risulta a conduzione diretta del coltivatore (Graf.2) e all'interno di questa categoria la forma più rappresentata è quella con ausilio della solo manodopera familiare (Graf.3).

Da un'analisi sulla struttura produttiva delle aziende agricole (SPA) condotta nel 2005 dall'Istat in collaborazione con le Regioni e le Province autonome si rileva un processo in corso di ristrutturazione dell'assetto produttivo che modifica i valori percentuali dell'ultimo rilevamento censuario mantenendo comunque inalterato il quadro complessivo. La riduzione del numero delle aziende (-37%) che si rileva da questi dati interessa in particolar modo le aziende gestite

con finalità non professionali (-43%) ovvero le aziende di piccole e piccolissime dimensioni. Aumenta invece la consistenza delle aziende diretto-coltivatrici full time¹ e di quelle gestite da società o altre istituzioni. La dimensione media aziendale risulta sempre abbastanza contenuta di poco superiore ai 9. Per quanto riguarda le persone che lavorano in agricoltura, dalla stessa indagine si rileva una riduzione consistente del lavoro apportato da persone appartenenti alla famiglia del conduttore (-9,4%) mentre la componente di lavoro salariato aumenta, soprattutto nelle imprese maggiormente strutturate. In base ai dati sulle forze di lavoro Istat l'occupazione agricola in Toscana risulta (nel 2006) di 60.000 occupati corrispondenti al 3,8 degli occupati della regione e il tasso di disoccupazione si è ridotto passando dal 5,3% del 2005 al 4,8%.

Già da queste sommarie indicazioni si possono evidenziare alcuni aspetti utili ai fini della individuazione di una strategia di prevenzione; la quasi totalità delle aziende censite sono condotte direttamente dal capo azienda ed esulano quindi dal campo di applicazione del D. lgs. 626/94; la stessa tipologia di aziende la ritroviamo frequentemente coinvolta, insieme a pensionati e hobbisti in infortuni gravi e spesso mortali. Ciò ha comportato un'attenzione particolare da parte dei dipartimenti di prevenzione verso questa realtà produttiva e la definizione di una strategia di prevenzione fortemente incentrata su azioni di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza volta a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Recentemente la Regione Toscana ha emanato la LR 25 maggio 2007, n. 30 "Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli

“ che estende ai coltivatori diretti e ai soggetti che si dedicano alle attività agricole a vario titolo alcuni adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; la LR sorge sulla scia delle considerazioni sopra fatte e accoglie gli intenti esplicitati nella Raccomandazione UE 2003/134 relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, sistematizzando le attività formative, informative, addestramento, campagne di comunicazione da dedicare a questa ampia categoria di soggetti.

L'età e il grado di istruzione dei capo azienda sono altre due aspetti di fondamentale importanza ai fini della individuazione e definizione degli interventi di prevenzione: dai dati del V censimento dell'agricoltura si ricava che la maggioranza delle aziende è gestita da persone con più di 51 anni (75%) mentre i capi azienda giovani (con meno di 36 anni) sono solo il 5,3% del totale; per quanto riguarda il grado di istruzione fra i capi azienda con meno di 50 anni il 47% ha un diploma di scuola media superiore e quelli con età superiore ai 50 anni solo per il 20,3%.

Tab. n. 1: titolo di studio e classi di età del conduttore- Istat 2000-

CLASSI DI ETA'	Laureati	Diplomati	Licenza media	Licenza elementare	Nessun titolo
Meno di 36 anni	8,16	42,92	42,80	5,72	0,40
Tra 36 e 50 anni	9,39	33,48	40,26	16,50	0,38
51-65	6,06	16,33	21,81	53,64	2,16
Oltre 65 anni	3,20	8,39	8,78	69,81	9,83
Totale	5,69	17,92	21,38	50,31	4,69

Nello studio "Tipologia aziendali e livelli di imprenditorialità nella agricoltura toscana" si evidenzia che il titolo di studio dei capo azienda appare notevolmente correlato anche alla forma di conduzione: i coltivatori diretti risultano possedere le percentuali di laureati più basse inferiori addirittura a quelle dei gestori di aziende per autoconsumo mentre i livelli di istruzione più elevati si riscontrano nelle aziende a conduzione capitalistiche. Per quanto riguarda la formazione professionale: le percentuali di adesione più basse all'offerta formativa professionale si rilevano nell'area dell'agricoltura non professionale e questo può evidenziare la

¹ Aziende diretto-coltivatrici full time: sono definite tali quelle aziende in cui la famiglia fornisce almeno un terzo del lavoro necessario e uno dei membri della famiglia è impegnato nelle attività aziendali per più di 180 giornate all'anno

necessità di predisporre politiche formative diversificate in funzione delle diverse finalità aziendali.

Fra gli aspetti peculiari del settore agro-forestale occorre ricordare il fenomeno dell'utilizzo di manodopera straniera migrante: dai dati ISTAT basati sulla rilevazione continua delle forze di lavoro relativi al 2007, si può ricavare il dato complessivo della popolazione di cittadinanza straniera in Italia comprendente gli individui regolarmente presenti sul territorio nazionale (330.000 unità pari a 24,5% per il Centro); circa un terzo di questa risulta svolgere professioni non qualificate fra le quali ritroviamo la mansione di bracciante agricolo assieme a quelle di manovale edile, operai nelle imprese di pulizia, collaboratori domestici; questi lavoratori risultano spesso non formati ed improvvisati, aspetti questi ultimi che ricorrono più frequentemente soprattutto nel settore agricolo e forestale caratterizzato come è da una forte stagionalità e marginalità delle lavorazioni. Occorre anche segnalare che il settore è fra quelli in cui si concentrano le attività ed il lavoro sommerso ed il legame tra immigrazione (soprattutto clandestina) ed economia sommersa è rilevante, in quanto spesso per gli immigrati lavorare nel sommerso costituisce l'unica possibilità di sostentamento e può facilmente trasformarsi in forme di sfruttamento operate dalle imprese che operano irregolarmente.

Per quanto riguarda gli indicatori di salute e danno del settore, sebbene si registri dal 2000 un calo del numero degli infortuni e dei casi mortali, il comparto presenta ancora un rischio molto elevato collocandosi ai primi posti fra i settori più rischiosi sia in termini di frequenza generale sia per quanto riguarda gli infortuni con postumi permanenti e mortali. Per una corretta lettura dei dati infortunistici occorre inoltre tener presenti che i dati di fonte Inail derivano dalla gestione dei casi relativi agli assicurati e pertanto vista la varietà di soggetti operanti nel settore, si presume una sottostima del fenomeno. Per le malattie professionali si sta verificando invece una recrudescenza del fenomeno che si presenta in crescita dal 2002.

Il Piano Sanitario Regionale 2005– 2007 della Regione Toscana individua e privilegia il ricorso ai Piani Mirati quale idonea metodologia di lavoro, al fine di rendere più incisivi gli interventi di prevenzione da svolgere sul territorio ed in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. Nel corso del 2005 la D.G. Diritto alla salute e politiche della Solidarietà- Settore Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro- ha elaborato tre piani mirati di durata triennale: Piano Mirato "Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori in agricoltura", "Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori in selvicoltura", "Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nel comparto florovivaistico". Nell'intento di produrre dei Piani mirati che avessero un'ampia ricaduta sul territorio in termini di diffusione ed incidenza, i PM sono stati predisposti con la collaborazione del Gruppo regionale "La tutela della salute dei lavoratori in agricoltura e selvicoltura", composto da referenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Toscana, dal Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO), e con il coinvolgimento del Tavolo Tecnico regionale che raccoglie rappresentanti della Regione, degli Enti Locali, dell'INAIL, dell'ARSIA, delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni Sindacali, degli Ordini e dei Collegi Professionali. L'adozione di un processo partecipativo di così ampia portata nasce dall'intento di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze fra i vari soggetti competenti in materia e promuovere intese di collaborazione per la attuazione delle azioni previste nei piani.

Obiettivi generali e comuni dei tre piani sono rappresentati da:

- promuovere e/o implementare la cultura della prevenzione al fine di eliminare o almeno ridurre l'azione di quei fattori, quali carenze strutturali delle attrezzature utilizzate, applicazione di procedure scorrette, che sono causa principale e spesso concomitanti degli infortuni e malattie professionali;
- promuovere e/o rafforzare una rete informativa dedicata a soggetti che esulano dal campo di applicazione del D.lgs.626/94
- sviluppare la concertazione con le parti sociali
-

Piani Mirati 2005-2007: “Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori in agricoltura”, “Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori in selvicoltura”.

La fase iniziale della elaborazione dei piani mirati ha visto l'attivazione del processo partecipativo già menzionato volto alla individuazione degli obiettivi da raggiungere e delle macrocategorie di azioni da attuare su tutto il territorio regionale distintamente per il settore agricolo e forestale; il risultato è stato quindi quello di ottenere due piani mirati che rappresentano la strategia prevenzionistica da realizzare nel triennio di validità a livello regionale e indicano l'articolazione delle attività da declinare nel dettaglio tramite progetti operativi di Area vasta (AV Centro, AV Sud Est, AV Nord Ovest). Questa ulteriore fase progettuale si è resa necessaria per apportare le indispensabili specifiche territoriali ai principi guida precedentemente individuati nei piani mirati. La scelta che ci ha portato ad adottare questa metodologia operativa è quella di ottenere l'efficacia dell'azione locale diffusa omogeneamente e uniformemente su tutto il territorio regionale. Al termine del processo di elaborazione si è ottenuto tre progetti operativi di Area vasta specifici per i lavoratori in agricoltura e altrettanti per i lavoratori in selvicoltura in cui sono elencati e illustrati le attività che ciascuna azienda Usl ha programmato in condivisione e coordinamento con le altre.

Nel box sottostante si riporta l'elenco delle macrocategorie di attività indicate nei piani mirati e le corrispondenti azioni previste nei progetti di Area vasta; anche da una rapida lettura si evidenzia la centralità delle azioni di formazione /informazione/sensibilizzazione, ciò in piena concordanza con lo spirito del D.Lgs. 626/94 e funzionale alla tipologia aziendale maggiormente rappresentata nel comparto agro-forestale.

Attività trasversale di confronto/ ricerca di intese/collaborazione con le parti sociali per la realizzazione delle singole attività

- ◇ Incontri informativi con le parti sociali
- ◇ Incontri informativi con rivenditori di macchine e attrezzature agricole e forestali
- ◇ Incontro con il coinvolgimento della pluralità di soggetti per individuare/condividere obiettivi, strategie d'azione, risultati d'attività
- ◇ Ricerca di collaborazioni con la pluralità di soggetti per la diffusione della cultura della sicurezza
- ◇ Elaborazione e realizzazione di progetti comuni coinvolgenti la pluralità dei soggetti.

Attività di informazione, formazione, assistenza e sensibilizzazione

- ◇ Realizzazione di corsi di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP
- ◇ Attività di formazione per imprenditori agricoli, lavoratori autonomi e hobbisti sugli aspetti generali della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- ◇ Corsi per lavoratori dipendenti anche avventizi
- ◇ Realizzazione di corsi specifici per studenti e docenti degli Istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario e forestale
- ◇ Elaborazione e produzione di materiale informativo rivolto alla più ampia platea di soggetti che si dedicano ad attività agricole e forestale, illustranti le principali problematiche di prevenzione del comparto e buone prassi da attuare.
- ◇ Elaborazione e produzione di materiale didattico specificamente predisposto per le attività formative previste nei progetti operativi, ad uso degli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL della Toscana, con l'intento di uniformare e implementare la qualità delle offerte formative.
- ◇ Implementazione dell'attività di informazione e sensibilizzazione tramite lo stand itinerante (camper) del progetto regionale "Coltiva la sicurezza"¹
- ◇ Implementazione dell'attività di informazione con la costituzione/ampliamento di una rete capillare di divulgazione diffusa su tutto il territorio dell'area vasta sud-est costruita su punti di incontro/affluenza di addetti al settore agro-forestale.
- ◇ Predisposizione di campagne di informazione su aspetti specifici (adeguamento dei trattori per la protezione dal rischio da ribaltamento, vibrazioni)
- ◇ Progettazione di campagne di informazione da diffondere con mass media
- ◇ Effettuazione di attività di assistenza per le aziende dirette coltivatrici tramite sopralluoghi in azienda concordati con il titolare

Attività di informazione, formazione, assistenza sensibilizzazione specificamente predisposta per i lavoratori stranieri

- ◇ Elaborazione e produzione di materiale informativo nelle lingue delle principali etnie presenti sul territorio e dedicate al settore agricolo-forestale
- ◇ Predisposizione di interventi di comunicazione mirati alla formazione /implementazione della percezione del rischio
- ◇ Corsi di formazione all'interculturalità dedicati agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende USL della Toscana volti a fornire le conoscenze indispensabili per stabilire una efficace comunicazione

Attività di indagine per conoscenza/approfondimento di vari aspetti della sicurezza e salute del settore agricolo –forestale

- ◇ Indagine conoscitiva degli elementi basilari del comparto per la stima del numero e tipologia di imprese, tipi di attività, numero di lavoratori impiegati tramite analisi di archivi di dati in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni.
- ◇ Analisi del profilo di rischio per le principali colture o attività agricole
- ◇ Analisi delle cause degli infortuni in agricoltura per i quali è stata attivata l'inchiesta infortuni dall'anno 2000.
- ◇ Rilevazione e studio del fenomeno infortunistico del settore agricolo-forestale attraverso la predisposizione di uno specifico strumento di archiviazione dei casi
- ◇ Raccolta ed elaborazione dati delle malattie professionali
- ◇ Indagine conoscitiva sugli agenti fisici nei cantieri forestali
- ◇ Indagine conoscitiva sulle polveri dure nelle lavorazioni forestali

Collaborazione a progetti su aspetti specifici

- ◇ "Osservatorio malattie professionali in agricoltura e selvicoltura" obiettivo generale del progetto è quello di ampliare la conoscenza sul fenomeno delle malattie professionali perdute o sottovalutate in agricoltura e selvicoltura.
- ◇ "Osservatorio infortuni area vasta Sud" il progetto ha come obiettivo quello di rendere utilizzabili i flussi informativi provenienti dai presidi di Pronto Soccorso
- ◇ Progetto nazionale Regione-Inail-Ispes denominato "Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro"
- ◇ Progetto nazionale "Indagine pilota sullo stato di salute degli agricoltori e sulle modalità di utilizzo di prodotti fitosanitari" coordinato dall'Istituto Superiore della Sanità
- ◇ Progetto di ricerca europeo "vibra-risk" sui rischi e danni da vibrazione al sistema mano braccio nel settore forestale (resp. della ricerca Prof. M. Bovenzi della Università di Trieste)



Implementazione della attività di vigilanza e controllo

- ◇ Controllo su un complessivo di circa 700 aziende agricole e forestali nell'arco dei tre anni di operatività da effettuarsi su tutto il territorio regionale
- ◇ Rilievo di requisiti minimi di sicurezza presenti nelle aziende agricole e forestali tramite scheda standard predisposta per attività di vigilanza.
- ◇ Definizione di protocollo di intervento qualitativo di vigilanza anche in collaborazione con altri Enti di vigilanza e controllo

¹ Progetto Regionale "Coltiva la sicurezza" nasce dalla necessità di favorire l'incontro fra gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL toscane e chi lavora e vive nel mondo agricolo e forestale, al fine di diffondere messaggi preventivi e materiale divulgativo. Per la realizzazione del progetto è stato predisposto uno Stand Itinerante (Camper) corredato di strumentazione informatica e tecnologica per poter svolgere piccoli seminari ed incontri a tema presso fiere, manifestazioni di settore, aziende agricole e rivendite di prodotti e attrezzature per l'agricoltura.

Piano mirato 2005-2007 “ Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nel comparto florovivaistico”

In Toscana il comparto floro-vivaistico è particolarmente sviluppato per la produzione di fiori recisi e di piante ornamentali; la superficie regionale floricola è di circa 1050 ettari e i principali poli produttivi sono rappresentati dalla provincia di Pistoia e di Lucca; la superficie regionale dedicata a vivaio è di circa 7500 ettari ed è quasi esclusivamente concentrata nella provincia di Pistoia. Il Piano mirato in questione si pone come obiettivi generali:

la realizzazione di un piano d'intervento coordinato e condiviso con le istituzioni e le parti sociali per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e sicurezza nelle aziende del comparto;

l'assistenza nei confronti delle aziende e dei lavoratori del comparto per le informazioni tecniche necessarie alla soluzione dei problemi di prevenzione, igiene e sicurezza del settore.

la costituzione presso la Azienda USL 3 di Pistoia di un Centro regionale “Prevenzione, igiene e sicurezza nel florovivaismo” che sia di riferimento per il comparto per il triennio di validità del piano;

Nel box sottostante sono elencate le attività previste nel piano mirato.

Collaborazione ad alcune attività presenti nel progetto FLO.VI.TUR–sviluppo rurale sostenibile ed integrato-
◇ collaborazione alle attività previste nel progetto FLO.VI.TUR–sviluppo rurale sostenibile ed integrato-, relativamente agli aspetti di monitoraggio sugli impieghi di sostanze chimiche, di monitoraggio ambientale e biologico, oltre ad attività formative ed informative rivolte agli agricoltori ed alla realizzazione di un'indagine sullo stato di salute di floro-vivaisti e loro familiari
costituzione di un osservatorio infortuni sul lavoro in cooperazione con il sistema informativo Inail-Ispesl-Regioni.
◇ Su tutte le aziende viene monitorato l'andamento nel tempo degli indici infortunistici generali (con relativo calcolo degli indici di frequenza e gravità e conseguenti elaborazioni di tassi d'incidenza su sedi, natura della lesione, modalità d'accadimento e codice esaw); sugli infortuni gravi si applica lo strumento di decodifica Ispesl.
costituzione di un osservatorio sullo stato di salute e sulle malattie professionali o malattie correlate con il lavoro
◇ Campagna di sorveglianza sanitaria su un campione randomizzato di lavoratori del comparto per circa il 10% delle aziende secondo protocolli coerenti con le indicazioni provenienti da esperienze precedenti e dalla bibliografia più attuale, concordati con le parti sociali interessate.
analisi del ciclo produttivo e della meccanizzazione agricola, delle strutture e degli ambienti di lavoro (capannoni, piazzali, serre e ambienti confinati).
◇ costituzione in collaborazione con Ispesl di una Banca Dati delle macchine e macchinari impiegati nel settore florovivaistico con specifica delle caratteristiche costruttive ed eventuali misure prevenzionistiche applicabili.
◇ Analisi in collaborazione con Ispesl degli aspetti progettuali delle strutture produttive e ambienti di lavoro, con particolare riguardo a capannoni, piazzali di carico/scarico, serre o altri ambienti confinati, al fine di predisporre un protocollo di sicurezza
ricerche epidemiologiche
◇ Idonee coorti di floricoltori tenutari dei banchi al mercato dei fiori di Pescia, ovvero di soggetti provvisti di “patentino” per l'acquisto, la detenzione e l'impiego di prodotti fitosanitari sono seguiti nel tempo circa la prevalenza di cause di morte con relativo calcolo degli indici di rischio idoneamente rapportati a popolazioni agricole di confronto diversamente esposte.
raccolta della documentazione su ricerca e innovazione nel settore
◇ Archivio della documentazione inerente la ricerca e l'innovazione nel settore anche relativamente a nuovi campi d'intervento sul rapporto tra paesaggio, ambiente e salute, nuove tecnologie produttive, buone prassi e soluzioni esemplari

Da un esame complessivo dei piani mirati si evidenzia un' ampia rappresentazione dei temi legati all'informazione, formazione, sensibilizzazione rivolti non solo ai soggetti aziendali deputati a funzioni di prevenzione (Responsabile e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Medici Competenti), ma anche a tutti quei soggetti per i quali non è possibile applicare il processo e gli strumenti individuati dal D.lgs. 626/94 per la promozione e gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Un altro elemento che si evince è la particolare attenzione rivolta alla conoscenza del fenomeno dei lavoratori migranti nelle sue componenti quantitative- qualitative e l' esigenza di acquisire da parte degli operatori dei dipartimenti di prevenzione le adeguate competenze per promuovere la percezione del rischio e divulgare la cultura della sicurezza in modo appropriato presso questi lavoratori. Ampiamente richiamato in tutti i progetti operativi dei piani mirati è la ricerca di collaborazione con enti pubblici, parti sociali e ordini professionali per dar luogo ad un'azione sinergica ed integrata che amplifichi la portata dell'azione programmata nei piani mirati.

Nella fase di programmazione sono emerse difficoltà per l'elaborazione dei progetti di Area vasta: la progettazione che è uno strumento diffuso e convalidato da tempo in ciascuna azienda USL, a livello di Area vasta ha comportato tempi maggiori volti a trovare il coordinamento delle singole proposte al fine di presentare un programma di azione uniforme e omogeneo. Il superamento di questo aspetto "settoriale" e l'apporto da parte di ciascuna azienda USL dell'esperienza e conoscenza della propria realtà territoriale in azioni comuni e condivise non potrà altro che consolidare la portata strategica dei piani mirati.

Bibliografia

9° rapporto "Economia e politiche rurali in Toscana"

"Tipologie aziendali e livelli di imprenditorialità nell'agricoltura toscana" B. Rocchi, G.Stefani-2005

"Il ruolo nell'agricoltura nella nuova ruralità" Renata Caselli lettera Irpet n. 45 del 30/06/2007

Quinto censimento generale dell'agricoltura – Ista

2.9 Sicurezza nella manutenzione delle coperture di edifici

di Marco Lucchesi

Con la nuova legge di governo del territorio, la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, pubblicata nel B.U.R.T. n. 2 del 12 gennaio 2005, la Regione Toscana aggiunge un tassello importante al mosaico per la sicurezza nella manutenzione delle coperture.

L'articolo 82 della legge prevede infatti, per tutte le coperture di edifici di nuova costruzione e per tutti gli interventi di una certa consistenza sulle coperture del patrimonio edilizio esistente, l'obbligo dell'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

La Legge Regionale prevede che tali misure preventive e protettive siano definite da apposite "istruzioni tecniche", alle quali gli Enti Locali dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi.

In caso di mancato adeguamento, decorsi 120 giorni dall'emanazione delle "istruzioni tecniche" da parte della Giunta Regionale, tali istruzioni saranno direttamente applicabili e prevarranno sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali che saranno in contrasto.

La Legge Regionale prevede che venga consegnata una copia in Comune degli elaborati quali documenti che serviranno in fase di manutenzione per la esecuzione delle opere in sicurezza, ovvero il fascicolo ex D.Lgs. 494/96, in occasione dell'attestazione di abitabilità o agibilità, conferendogli quindi la stessa valenza degli altri elaborati progettuali.

La redazione delle "istruzioni tecniche", è avvenuta grazie ad uno specifico gruppo di lavoro coordinato dal Settore Prevenzione e Sicurezza della Regione Toscana, al fine di assicurare un confronto tecnico con ANCI, Forze Sociali, Associazioni di Categoria, Soprintendenza, INAIL, ISPESL, Università, Ordini e Collegi professionali coinvolti nella progettazione che ha dato vita al Regolamento di Attuazione.

Il provvedimento rappresenta un'assoluta novità nel quadro normativo italiano e affronta il grave problema delle cadute dall'alto durante la manutenzione delle coperture in una prospettiva assolutamente preventiva.

I dati sugli infortuni confermano infatti la criticità degli interventi di manutenzione delle coperture con una consistenza numerica che richiede interventi immediati, al di là della considerazione che anche solo poter salvare una singola vita umana sia giustificata l'iniziativa.

Con la nuova norma si è quindi voluto valorizzare il ruolo dell'Ente Locale, allargando il ventaglio degli strumenti di tutela per i lavoratori che eseguono attività di manutenzione sulle coperture di edifici.

Per la formazione del personale tecnico presente nei Comuni, che, in ambito regionale, sono i "ricevitori" degli elaborati progettuali e quindi i preposti a verificare sul territorio che sussista la progettazione per la messa in opera dei dispositivi di sicurezza in occasione delle manutenzioni straordinarie delle coperture e per le nuove costruzioni, la Regione Toscana, l'ANCI della Regione Toscana e l'INAIL della Toscana nel giugno 2006 hanno dato vita ad una collaborazione per la realizzazione di un percorso formativo.

Questo percorso ha previsto una fase di elaborazione del materiale didattico suddiviso in tre fasce di intervento: la introduzione alla applicazione della legge e del regolamento in ambito urbanistico, la sequenza delle leggi di riferimento, le normative UNI sia per i DPI che per gli ancoraggi, le cognizioni generali della prevenzione delle cadute ed una fase strettamente operativa che comprendesse la elaborazione progettuale e di calcolo, la documentazione pre e post lavori e tutte le azioni in capo alle figure coinvolte nel processo (committente,

professionista, installatore, manutentore e utilizzatore) a cura dell'architetto dell'ordine di Prato coadiuvato dai tecnici del gruppo di lavoro.

Nella successiva fase di organizzazione del corso il corpo docente è stato reperito tra i dirigenti delle aree tecniche dei comuni ed ha visto la partecipazione di un funzionario tecnico della Regione Toscana, del coordinatore della Consulenza Tecnica della Direzione Regionale della Toscana dell'INAIL, del professionista dell'Ordine degli Architetti di Prato che ha redatto il pacchetto formativo, mentre la segreteria del corso e la organizzazione è stata curata dai funzionari dell'ANCI della Regione Toscana.

Gli incontri dei corsi sono stati programmati per l'intero territorio della regione ed è stato rivolto ai 287 comuni presenti sul territorio aggregati sui capoluoghi di provincia e non solo per cui è stata promossa una diffusione dei corsi capillare a seconda delle necessità dei territori e dei bacini.

Le edizioni sono iniziate con l'apertura presso il Centro Studi di Villa Lemmi in Firenze messo a disposizione dall'INAIL in data 13.12.2006 e con l'inizio dell'anno 2007 sono iniziati i corsi itineranti nella Toscana.

Al termine del primo semestre del corrente anno erano stati raggiunti dalla formazione tutti i capoluoghi di provincia della regione oltre ai comuni di Viareggio, Montepulciano e Piombino.

Alla data odierna sono stati completati i 21 incontri previsti nella regione con una ulteriore presenza sul territorio nei comuni delle aree Elba, Aretino, Monte Amiata e Lunigiana per un numero complessivo di tecnici formati pari a 365.

Il corso si è rivolto ai tecnici istruttori delle pratiche urbanistiche dei comuni e ai tecnici che operano nell'ambito dei lavori pubblici dei comuni con un riscontro di coinvolgimento e gradimento risultato di interesse.

Quello che attendiamo da tale formazione è una maggiore consapevolezza che la sicurezza è ormai una materia inscindibile dalla pratica del buon costruire che presuppone pertanto un salto culturale e quindi dei comportamenti più attenti in ambito lavorativo.

Occorre pertanto agire nella fase di organizzazione del cantiere prevedendo la progettazione delle misure di sicurezza preventive al fine di assicurarne la effettiva esecuzione durante i lavori.

In sostanza anche aver dato corso alla formazione degli istruttori delle pratiche urbanistiche completa la filiera dei titolati a vario livello alla realizzazione del processo di attuazione della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso un processo pratico e di immediata applicazione.

Il lavoro svolto dal team messo in campo dalla Regione Toscana, dall'ANCI e dall'INAIL è un esempio concreto che la Pubblica Amministrazione può essere un elemento propulsivo e competente per intervenire nel processo di servizio al mondo del lavoro convogliando risorse economiche ed energie professionali.

Resta ancora molto da fare per una evoluzione dei modelli di comportamento per primo da parte dei committenti in capo ai quali resta l'onere della realizzazione in copertura dei dispositivi di ancoraggio e per i quali dovrà essere trovato un sistema che agevoli la diffusione della messa in opera di tali presidi, per secondo da parte dei datori di lavoro responsabilizzandoli sulla necessità di formare il proprio personale all'uso degli ancoraggi e dei dispositivi di sicurezza personali e non da ultimo anche da parte dei lavoratori che devono mettere in atto quanto ricevuto nella fase di formazione teorica e pratica.

Si è del parere inoltre che questa iniziativa debba avere un seguito nell'ambito della concreta sinergia tra i tre soggetti promotori per la pratica verifica della buona esecuzione della messa in opera dei dispositivi di ancoraggio in occasione sia della manutenzione straordinaria delle coperture e sia per le nuove costruzioni.

È inoltre possibile promuovere anche l'attuazione di percorsi formativi rivolti agli utenti.

APPUNTI